

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 29 aprile 1997)

INDICE

BARRILE: sui rapporti tra la comunità italo-venezuelana e il CONI (4-02539) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	Pag. 1817	BONAVITA: sull'accorpamento della pretura di Cesena al tribunale di Forlì (4-02948) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 1828
sullo svolgimento delle prove del concorso a 277 posti per assistente sociale coordinatore nell'amministrazione della giustizia minorile (4-03902) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1818	BORNACIN: sul contenzioso tra alcuni terminalisti e l'Autorità portuale di Genova per la riduzione dei canoni demaniali relativi ad aree concesse (4-00274) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1828
BEVILACQUA: sulla necessità di assegnazione da parte delle Ferrovie dello Stato di una fermata nella stazione di Vibò-Pizzo di tutti i treni intercity (4-01990) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1822	sul declassamento della stazione ferroviaria di Camogli (4-00337) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1831
sull'adeguamento dell'indennità di missione ai presidenti delle commissioni per gli esami di licenza media (4-02643) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1823	sul rinnovo ed adeguamento del parco rotabile delle Ferrovie per il trasporto delle merci (4-00357) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1832
sulle supplenze degli insegnanti nelle scuole materne ed elementari (4-03100) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1824	sulle lesioni riportate dal signor Bosso di Genova durante lo svolgimento del servizio militare (4-03376) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	1833
BONATESTA, VALENTINO: sulla graduatoria provinciale dei docenti precari nella scuola media (4-02298) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1826	BOSI: sulla Scuola sottufficiali dei carabinieri di Firenze (4-00896) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	1834
		CARUSO Luigi: sui difensori dei collaboratori di giustizia (4-01978) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1836
		sulla trasformazione del liceo scientifico «Einstein» di Pachino in sezione staccata del liceo scientifico «Archimede» di Rosolini (4-02821) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della</i>	

<i>pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)</i> Pag. 1839	<i>GUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)</i> Pag. 1855
CIRAMI: sulle prove del concorso per 277 posti di assistente sociale coordinatore, nell'amministrazione della giustizia minorile (4-03960) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 1819	DEMASI, COZZOLINO: sulla sicurezza del passaggio a livello sulla linea Napoli-Potenza in località San Giovanni al Pozzo nel comune di Cava dei Tirreni (4-01084) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 1856
sulla richiesta di informazioni in base alla legge n. 241 del 1990 (4-04550) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>) 1840	DOLAZZA: sul piano spaziale decennale dell'Agenzia spaziale italiana (4-00121) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 1858
COLLINO: sui servizi armati e di caserma nell'Esercito (4-02417) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>) 1842	sull'esclusione dalle provvidenze spettantigli dell'ex partigiano Stefano Caironi (4-01608) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>) 1860
sul trasferimento del professor Zotti di Mereto di Tomba (Udine) (4-03403) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 1843	GERMANÀ: sul comportamento della camera di commercio di Melbourne lesivo delle aziende italiane (4-04155) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>) 1863
COSTA: sulle attrezzature di cui debbano essere dotate le imprese esercenti attività di riparazione (4-01048) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 1844	GIOVANELLI: sul passaggio dei dipendenti dell'APA e ARA dall'INPS all'INPDAP (4-02742) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) 1865
sulle importazioni di prodotti di origine extracomunitaria (4-01194) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) 1845	GUALTIERI: sulle esternazioni dei magistrati (4-01905) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 1866
sull'attività dei consorzi in materia di difesa del suolo (4-01401) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) 1848	GUERZONI: sugli incidenti avvenuti nella casa circondariale di Modena (4-00404) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 1869
sui fondi da utilizzare nell'ambito dei lavori socialmente utili per fronteggiare la disoccupazione nel Mezzogiorno (4-01983) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 1849	LAURO: sulla ritardata pubblicazione del decreto-legge n. 430 del 1996 (4-01871) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 1870
COZZOLINO, DEMASI: sulla proroga dei termini per l'iscrizione delle imprese agricole nel registro delle imprese (4-02578) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) 1851	sulla ristrutturazione del complesso residenziale «Casa degli anziani» nel comune di Serrara Fontana (Napoli) (4-03305) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 1871
CURTO: sull'introduzione della lingua straniera nelle scuole elementari (4-02371) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 1852	LAURO ed altri: sulle esternazioni dei magistrati (4-01904) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 1867
DANIELI: sul degrado del convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto (Verona) (4-04408) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 1854	LAVAGNINI: sull'organizzazione del Totocalcio (4-01789) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 1873
DE LUCA Michele: sulla soppressione di numerose scuole elementari nel comune di Terenzo (Parma) (4-02868) (risp. BERLIN-	MAGGI ed altri: sulla produzione di patate nella regione Puglia (4-00697) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) 1874

29 APRILE 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 32

MANCONI: sul finanziamento del comune di Grosseto al settimanale «Harpago» (4-01480) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 1875	NOVI: sulla cerimonia tenutasi nell'anniversario della battaglia di Montelungo (4-03329) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 1894
MANFREDI: sull'accesso al ruolo dei volontari di truppa nelle Forze armate (4-01147) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	1877	NOVI: sul potenziamento degli organici della procura di Napoli (4-03340) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1894
MANFREDI ed altri: sulle dichiarazioni del sostituto procuratore militare di Padova Benedetto Roberti (4-02124) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	1879	PARDINI: sulla possibilità di anticipare al sabato le partite del campionato di calcio (4-01952) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	1897
MANZI ed altri: sull'iscrizione del mais geneticamente modificato nel registro nazionale delle varietà (4-04471) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	1881	PETTINATO: sulla costruzione dell'approdo a Lazzaro, nell'isola di Ginostra (Messina) (4-01089) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1898
MARRI: sull'utilizzazione dell'aula-bunker di Santa Verdiana, in Firenze, per il processo di mafia (4-03913) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1882	PETRUCCI, LORETO: sulla riduzione del periodo previsto per il servizio sostitutivo civile (4-01521) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	1900
MEDURI: sul divario tra il bilancio del comune di Reggio Calabria e il contributo dello Stato (4-03551) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1884	PONTONE: sulle cause e sulle circostanze del sinistro occorso all'aliscafo partito da Procida il 10 giugno 1996 e diretto a Napoli (4-00548) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1902
MELE: sull'impiego dell'Hotel Ergife di Roma per concorsi nell'Arma dei carabinieri (4-00552) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	1886	RECCIA: sulle inadempienze di alcuni consorzi di bonifica (4-02756) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	1903
MIGNONE: sull'autonomia dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Lauria (4-03917) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1888	RUSSO SPENA: sul comportamento di magistrati della procura di Roma durante le indagini sulla struttura Gladio (4-00252) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1905
MIGNONE, BRUNO GANERI: sulla mancata valutazione del servizio prestato da insegnanti in attività integrative ai fini del trasferimento (4-03156) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1890	RUSSO SPENA: sulle dichiarazioni del portavoce dell'associazione volontari Stay-behind (4-01001) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	1906
NAPOLI Roberto: sullo svolgimento del campionato di calcio di serie B 1995-96 (4-00540) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	1890	RUSSO SPENA: sulla necessità di un insegnante di sostegno per il piccolo Francesco Riccio, portatore di handicap di Avellino (4-02629) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1907
NIEDDU: sulle quote del Fondo per l'occupazione destinate alla regione Sardegna (4-01265) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	1891	SERENA: sulla penalizzazione del Veneto nella realizzazione dell'alta velocità (4-01674) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	1908
		SERENA: sull'indennità di missione per gli insegnanti (4-01775) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>)	1910
		SPECCHIA: sulla questione degli insegnanti precari (4-01404) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'univer-</i>	

29 APRILE 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 32

<i>sità e della ricerca scientifica e tecnologica)</i>	Pag. 1911	sulle domande di contributi per attività di agriturismo (4-01707) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)	Pag. 1917
TAROLLI, GUBERT: sulla riorganizzazione del sistema giudiziario italiano (4-03186) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	1912	sulla vicenda dell'alunno Ruggero Cremaschi di Milano (4-01754) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	1919
UCCHIELLI: sul concorso per assistenti sociali nelle carceri minorili (4-03436) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)	1819	sulla vicenda dell'alunno Ruggero Cremaschi di Milano (4-01869) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	1920
VALENTINO: sulle dichiarazioni del sostituto procuratore militare di Padova Benedetto Roberti (4-02065) (risp. ANDREATTA, ministro della difesa)	1880	sulle graduatorie degli insegnanti in provincia di Brescia (4-02348) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)	1925
WILDE: sulla Sportass (4-00931) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)	1915		

BARRILE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che da tempo la comunità italo-venezuelana tramite la FAIV (Federazione delle associazioni italo-venezuelane) ha intrattenuto rapporti epistolari con vari responsabili del CONI (presidente dottor Pescante, dottor Paroni, settore relazioni esterne, dottor Morale, servizio promozioni sportive, professor Maffei) senza ricevere risposta alcuna;

che da parte della FAIV, alla quale sono associati 35 centri sociali in tutto il Venezuela, comprendendo circa 420.000 iscritti, è stata richiesta al CONI la possibilità di iscrivere i propri rappresentanti ai Giochi della gioventù, come sono iscritte le altre comunità italiane all'estero;

che è stata avanzata la possibilità di ricevere filmati VHS riguardanti le varie discipline sportive al fine di essere di aiuto alla formazione dei giovani italo-venezuelani i quali, singolarmente oppure a squadre, sono campioni nel paese ospitante e costituiscono una realtà affermata per l'attività dei centri sociali;

che è stata richiesta la partecipazione di istruttori CONI a stage nei vari centri italo-venezuelani al fine di elevare il livello di conoscenza tecnico-sportiva dei giovani e dei loro allenatori;

che è stata richiesta la possibilità di ospitare la squadra giovanile di pallanuoto italiana per degli incontri con la squadra italo-venezuelana che si è classificata al primo posto negli ultimi campionati venezuelani;

considerato che l'attività sportiva è una delle principali dei centri italo-venezuelani ed insieme all'attività culturale costituisce un mezzo per mantenere vivo il rapporto con la lingua e la cultura dell'Italia,

si chiede di sapere cosa pensi il Ministro in indirizzo dell'atteggiamento tenuto dal CONI per i fatti sopra indicati e cosa intenda fare per le giuste e sacrosante richieste che provengono da una terra così lontana ma che vuole, attraverso lo sport, e quant'altro possibile, mantenere vivo il legame con le proprie origini italiane.

(4-02539)

(23 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il CONI ed il Ministero degli affari esteri, in data 28 novembre 1991, hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione per gli interventi in favore degli italiani residenti all'estero nel settore dello sport.

Tale accordo prevede, tra l'altro, diverse iniziative per incrementare le attività di promozione sportiva specialmente presso le fasce giovanili delle comunità italiane che risiedono all'estero.

Una commissione mista, costituita per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo, formula, ogni anno, un programma di interventi, con particolare attenzione a quelli indirizzati alla promozione e allo sviluppo a favore dei figli degli italiani residenti all'estero, fissando le quote di finanziamento a carico dei due enti.

Il blocco degli impegni di bilancio, relativi ai fondi destinati dal Ministero degli affari esteri all'organizzazione dei Giochi della gioventù per l'anno 1996 nei vari paesi esteri, non ha consentito alla commissione mista, nell'ultima riunione tenutasi il 15 novembre 1996, di accogliere nuove richieste, tra cui quella avanzata dal Venezuela tramite il presidente della Federacion de las Asociaciones Italo Venezolanas, dottor Nello Collevocchio.

Con lettera del 12 febbraio 1996, inoltre, il Comitato olimpico nazionale italiano aveva già provveduto ad informare il dottor Nello Collevocchio circa le motivazioni che non rendevano possibile l'accoglimento della sua richiesta.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(19 marzo 1997)

BARRILE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in merito alla prova attitudinale del concorso pubblico per esami a duecentosettantasette posti nel profilo professionale di «Assistente sociale coordinatore», settima qualifica funzionale, nell'amministrazione della giustizia minorile (GURI 29 dicembre 1995, IV serie speciale, n. 99-bis) tenutosi a Roma il 27 novembre 1996, l'articolo 4, comma III del predetto bando prevedeva una prova attitudinale – precedente le prove scritte – consistente nella compilazione di un questionario inteso ad accertare i requisiti di personalità per lo svolgimento specifico del compito professionale;

che al momento dello svolgimento della suddetta prova è emerso che invece consisteva nello svolgimento di «temi sintetici» di carattere teorico-pratico e legislativo, al fine di verificare conoscenze specifiche invece delle successive prove scritte;

che la palese discordanza con le modalità previste dal bando oltre a pregiudicare il regolare proseguimento della prova, ha sollevato delle contestazioni da parte della quasi totalità dei concorrenti,

si chiede di sapere:

se alla luce dei fatti, vi siano gli estremi per un eventuale annullamento della prova in questione;

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per garantire la regolarità dell'espletamento delle prove inerenti al concorso.

(4-03902)

(28 gennaio 1997)

CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 27 febbraio 1996 si è svolta a Roma la prova attitudinale del concorso pubblico per esami a 277 posti nel profilo professionale di «assistente sociale coordinatore», settima qualifica funzionale, nell'amministrazione della giustizia minorile (*Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1995, quarta serie speciale, n. 99-bis);

che l'articolo 4, comma 3, del bando di concorso prevedeva una prova attitudinale, precedente le prove scritte, consistente nella compilazione di un questionario inteso ad accertare i requisiti di personalità per lo svolgimento specifico dei compiti professionali richiesti;

che al momento dello svolgimento della detta prova è stato, invece, richiesto ai candidati lo svolgimento di «temi sintetici» di carattere teorico-pratico e legislativo, tesi a verificare conoscenze specifiche che avrebbero dovuto essere oggetto delle successive prove scritte;

che la sopraddetta discordanza con i tempi e le modalità previste dal bando di concorso pregiudicava il regolare e ordinato svolgimento della prova attitudinale, sollevando al contempo doglianze e contestazioni da parte della quasi totalità dei candidati e creando condizioni di disordine tali da fare richiedere l'intervento delle forze dell'ordine (carabinieri e polizia di Stato),

si chiede di sapere:

se ed in quale considerazione siano stati presi i fatti accaduti;

se siano state intraprese, e quali, iniziative per l'eventuale annullamento della prova in questione al fine di garantire la regolarità del concorso in questione.

(4-03960)

(39 gennaio 1997)

UCCHIELLI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso che il giornale «La Repubblica» del 28 novembre 1996 riporta la seguente notizia: «Roma, la rivolta di 2.000 candidati per 227 posti di assistente sociale nei carceri minorili (polizia violenta)»;

considerato che oltre 2.000 famiglie sono state interessate a tale concorso, anche con spese di viaggio, alberghi, ferie, eccetera, e che tale concorso avrebbe potuto significare per molte ragazze e ragazzi anche una prima occasione di lavoro,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero, come viene affermato da numerosi giornali, che la prova di tale concorso, come da bando, doveva consistere in *test* attitudinali e che invece all'apertura delle buste era stato inserito un tema;

se corrisponda al vero che una delle ragazze concorrenti sia stata presa per i capelli e trascinata fuori dalla sala;

quali siano state le ragioni per le quali la commissione abbia ritenuto di dover sostituire il *test* con il tema;

se corrisponda al vero che il concorso si è svolto normalmente nonostante l'accaduto e nonostante che numerosi concorrenti copiassero fra di loro;

se non si ritenga necessario dover annullare tale concorso;
se non sia opportuno, dati il modo e le condizioni in cui si svolgono molti concorsi, ripensare le procedure concorsuali, magari sostituendole con graduatorie per titoli o attraverso sorteggi;
se corrisponda al vero che le forze di polizia chiamate dal presidente della commissione abbiano usato la forza nei confronti dei concorrenti.

(4-03436)

(16 dicembre 1996)

RISPOSTA. (*) – Con decreto ministeriale del 7 dicembre 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1995, è stato indetto un concorso a 277 posti nel profilo professionale di assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, nell'amministrazione della giustizia minorile.

Tale decreto prevedeva all'articolo 4 una preliminare prova d'esame di attitudine professionale, consistente «nella compilazione di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale».

Tale articolo è stato inserito nel bando di concorso in relazione all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 410, che testualmente recita: «La prova di attitudine professionale...consiste nella compilazione di un questionario su aspetti concernenti la formazione professionale degli assistenti sociali ed i problemi generali della condizione giovanile e del disadattamento minorile».

Sulla base di quanto previsto nel bando di concorso e nel citato decreto presidenziale la commissione giudicatrice del concorso provvedeva a predisporre tre buste contenenti ciascuna un questionario di tre domande.

Il 27 novembre 1996, data fissata per l'espletamento della prova attitudinale, si presentavano al Palazzo dello Sport di Roma, sede del concorso, 1870 candidati sui 2.700 ammessi.

Dal verbale stilato dalla commissione esaminatrice risulta che alle ore 11 è stata ritualmente estratta da un candidato la busta n. 3 contenente il seguente questionario:

1) Qual è il ruolo del servizio sociale; quale quello del singolo assistente sociale? Individui il concorrente i diversi livelli di intervento.

2) Ruolo e competenze dell'assistente sociale in un sistema che prevede sempre più, in un ufficio di servizio sociale per i minorenni, la copresenza delle tre professionalità tradizionali: assistente sociale, educatore e psicologo. Autonomia ed interazione oppure integrazione tra i soggetti dell'operatività rivolta all'utenza minorile?

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

3) Quali sono le conoscenze necessarie ad un assistente sociale per poter svolgere attività proficua in un ufficio di servizio sociale dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile?

Dal medesimo verbale emerge che, ancor prima di conoscere il contenuto del questionario estratto, alcuni candidati contestavano che si potessero proporre dei quesiti e non invece dei *test*. All'esito della lettura la contestazione si allargava tanto da rendere difficile il proseguimento delle operazioni. In particolare, alcuni candidati strappavano le buste e i fogli loro consegnati, uscendo dall'aula senza neppure firmare.

La protesta assumeva toni particolarmente vivaci e coinvolgeva alcune centinaia di persone che, in un clima incandescente, si assieparono attorno al tavolo della commissione. In tale situazione, il presidente della stessa commissione, visti vani i tentativi di riportare la calma, si vedeva costretto a sollecitare l'intervento della forza pubblica al fine di scongiurare il pericolo di sviluppi ancora più radicali. Nel corso dei controlli che ne conseguivano si accertava che un candidato era munito di una macchina fotografica e cercava di fotografare le fasi più accese della protesta, mentre un altro distribuiva manifestini di contestazione evidentemente stampati in precedenza. Peraltro, il personale di polizia si asteneva da qualsiasi intervento di forza e si limitava a controllare la situazione per evitare che la protesta degenerasse ed a porre le condizioni perchè, infine, potesse darsi corso allo svolgimento della prova d'esame.

Da quanto precede emerge che la protesta di cui si parla trova la sua causa nel contenuto della prova d'esame, ritenuto non conforme alle indicazioni enunciate nell'articolo 4 del bando di concorso. Peraltro, l'impostazione della prova in questione non differiva da quella di precedenti, analoghi concorsi. In ogni caso, la contestazione appare sicuramente preordinata in considerazione delle modalità prima riferite.

I fatti in questione hanno formato oggetto di denuncia, da parte dell'autorità di polizia intervenuta in aula, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Tale complessa situazione è stata esaminata sotto tutti i profili fattuali e giuridici dagli uffici ministeriali.

Infine si è pervenuti a ritenere che la prova non si è svolta con la dovuta regolarità, sia perchè sono mancate la serenità e la tranquillità necessarie ai candidati per il suo svolgimento in modo adeguato, sia perchè, in conseguenza di ciò, la stragrande maggioranza dei partecipanti non ha potuto redigere e consegnare l'elaborato.

In conseguenza è stata dichiarata la nullità della prova in questione.

Le persone già ammesse a sostenere il detto esame saranno avvertite, con modalità idonee, della data e del luogo in cui esso sarà ripetuto.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(15 aprile 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che la stazione di Vibo Valentia registra un notevole traffico di passeggeri conseguente, in modo particolare, al nuovo ruolo che la città ha assunto a seguito della costituzione della provincia;

che ciò impone la necessità di prevedere per tutti i treni *intercity*, compresi quelli da e per la Sicilia, una fermata nella stazione di Vibo-Pizzo;

che tale esigenza, oltre ad essere dettata dall'accresciuto bisogno dei settori produttivo, commerciale, dei servizi e del turismo, consentirebbe ai numerosi pendolari dipendenti dai vari uffici di livello provinciale di nuova costituzione, già penalizzati dalla distanza della stazione ferroviaria dalla città di Vibo Valentia, di fruire di validi servizi ferroviari in corrispondenza degli orari di entrata e uscita dagli uffici medesimi,

l'interrogante chiede di conoscere quali determinazioni s'intenda assumere al riguardo in occasione della disposizione dell'orario invernale delle Ferrovie dello Stato.

(4-01990)

(26 settembre 1996)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che la località di Vibo Valentia viene servita da tutte le relazioni *intercity* che raggiungono Reggio Calabria ad eccezione del collegamento effettuato con il treno ETR 450 «Pendolino» 9591 e 9590 e dei collegamenti con la Sicilia.

Quanto sopra è motivato dal fatto che le relazioni con «Pendolino» sono state realizzate a partire dal 29 settembre 1996, data di attivazione dell'orario invernale, al fine di collegare la capitale a Reggio Calabria con sola fermata nelle più importanti località della linea (Salerno, Sapri, Paola, Lamezia, Gioia Tauro, Villa San Giovanni) e con tempi di percorrenza nettamente inferiori a quelli comunemente assicurati dagli altri treni *intercity*.

Peraltro, la collocazione della relazione sia in senso Nord-Sud che in senso inverso, vicino a relazioni *intercity* che effettuano già fermata a Vibo Valentia, non avrebbe che creato un doppio d'offerta.

Per i collegamenti con la Sicilia, i treni *intercity* previsti per questo servizio (due coppie) effettuano nel percorso peninsulare le sole fermate di Napoli, Salerno, Paola e Lamezia proprio perchè dedicati a movimentazioni da e per l'isola.

Per quanto concerne il trasporto locale, i collegamenti regionali ben servono il comprensorio di Vibo Valentia in quanto tutti i treni regionali, diretti e interregionali sulla relazione Nord-Sud e viceversa, fermano nella stazione di Vibo-Pizzo.

L'offerta è particolarmente concentrata sulle fasce orarie di maggiore pendolarismo, rappresentato da studenti universitari diretti o provenienti da Messina e Cosenza che sono i due «poli» universitari di grossa attrazione.

Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono, infine, che è stato aperto un tavolo di trattative con l'amministrazione provinciale, nell'ambito del quale è stato istituito un «gruppo di lavoro» per disporre, in tempi brevi, un apposito progetto di trasporto integrato, coinvolgendo enti locali e operatori turistici e commerciali.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(14 aprile 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nel giugno 1996 il professor Giovanni Sanna, preside della scuola media statale «Vincenzo Neri» di Pianoro (Bologna), ha presieduto la commissione d'esame di Stato di licenza media presso la scuola media statale «Rolandino de' Passaggeri» di Bologna;

che le operazioni d'esame si sono protratte dal 15 giugno 1996 al 29 giugno 1996, per un totale di 15 giorni, di cui 13 effettivi, per 132 ore di lavoro in commissione;

che l'assegno corrisposto per l'espletamento degli impegni di cui sopra ha compreso al netto: lire 5000 lorde giornaliere per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami e lire 877 lorde giornaliere forfettarie, corrispondenti ad 1/5 dell'indennità stabilita dalla legge 29 luglio 1951, n. 489, assorbita dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»;

che le leggi sopracitate e le relative tabelle, peraltro provvisorie, in molte segreterie non vengono applicate e che l'indennità forfettaria viene corrisposta *ad libitum* ovvero può variare da lire 570 a lire 780;

che sembra anacronistico che tali compensi vengano ancora oggi calcolati avendo come riferimento le misure lorde delle indennità stabilite con la legge del 1951, mentre, in realtà, sono state via via aggiornate e portate attualmente a lire 39.600 (comunque inadeguate),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti per modificare l'indennità di missione dei presidenti di commissione per gli esami di licenza media, al fine di adeguarla agli attuali parametri del costo della vita, nonchè agli incarichi effettivamente svolti.

(4-02643)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il compenso corrisposto al professor Giovanni Sanna per la funzione di presidente di commissione di esami di licenza media per l'anno scolastico 1995-96, nonchè la indennità forfettaria di missione liquidata, sono stati contabilizzati in conformità delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultima indennità, che viene corrisposta ai presidi ed ai professori incaricati della presidenza di commissioni di licenza media entro il perimetro del centro urbano della sede di residenza o nell'ambito di distanze inferiori a quelle minime previste dalle norme in atto regolanti il trattamento di missione, essa, come chiarito con la circolare ministeriale n. 183 del 10 marzo 1996, è ragguagliata ad 1/5 dell'indennità stabilita dalla legge n. 489 del 1951.

Tale legge prevede un importo originario, per gli *ex* gradi quinto e sesto, corrispondenti ora anche all'area funzionale dei presidi degli istituti inferiori di primo grado, pari a lire 4.200.

Applicando la maggiorazione del 4,26 per cento, per effetto della legge n. 767 del 1952, l'importo che viene posto a base del calcolo è di lire 4.384; il quinto dell'indennità forfettaria di cui trattasi corrisponde a lire 877.

Si ritiene opportuno far presente inoltre che ogni eventuale adeguamento, sia del compenso giornaliero che dell'indennità di missione, non può che essere previsto da apposito provvedimento legislativo.

*Il Ministro della pubblica istruzione
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(2 aprile 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 24 novembre 1996, presso la sede della Cissal di Vibbo Valentia, si è tenuta un'assemblea di insegnanti non di ruolo di scuola materna ed elementare;

che, nel corso della stessa, i rappresentanti di numerosi circoli didattici del circondario hanno evidenziato lo stato di enorme disagio e preoccupazione dovuto alla inottemperanza di alcuni direttori didattici i quali, non attenendosi alla normativa vigente in materia di supplenze temporanee, non procedono alla sostituzione degli insegnanti assenti con altro personale supplente;

che gli interessati hanno, altresì, denunciato al sindacato la paventata idea di revoche di nomine già conferite, di sostituzione di insegnanti di scuola elementare con insegnanti di religione cattolica ovvero con insegnanti di sostegno per l'intera durata delle lezioni;

che, da quanto riferito dai partecipanti all'assemblea, sembrerebbe che i direttori didattici interessati e alcuni presidi di scuola media di primo grado abbiano giustificato tale inadempienza con il fatto che i fondi assegnati alla scuola per il pagamento delle prestazioni degli insegnanti supplenti sono da ritenersi limitati e insufficienti allo scopo;

che la normativa relativa alla sostituzione degli insegnanti assenti con personale supplente temporaneo è tuttora vigente, non essendo mai stata modificata;

che, anzi, la suddetta mancata applicazione della legge comporta responsabilità non solo sul piano amministrativo, ma anche sul piano penale, considerato che la scuola ha l'obbligo di assicurare la continuità didattica per tutte le materie di insegnamento, nonchè la sicurezza sul

posto di lavoro che per gli alunni deve essere garantita dalla presenza e dalla sorveglianza da parte dei docenti;

che della situazione è stato tempestivamente informato anche il provveditore agli studi di Vibo Valentia,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare per richiamare i dirigenti scolastici, eventualmente inadempienti, alla loro responsabilità, al fine di evitare tale situazione di disagio.

(4-03100)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ritiene opportuno premettere che le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 616 del 27 settembre 1996, concernente il trasferimento dai provveditorati agli studi alle istituzioni scolastiche della competenza a liquidare ed ordinare la spesa per le supplenze temporanee di breve durata, derivano dall'applicazione dell'articolo 4, comma 19, della legge n. 537 del 1993.

La *ratio* di tale norma contenuta nella succitata legge di accompagnamento alla finanziaria 1994 ha tra l'altro lo scopo di responsabilizzare gli organi delle singole istituzioni scolastiche (capi di istituto e organi collegiali) a gestire le risorse programmate per tali esigenze in modo tale da contenere nella compatibilità finanziaria la spesa relativa a supplenze brevi.

La circolare n. 616 del 1996 ha fornito le indicazioni di massima circa il trasferimento di cui trattasi; successivamente, in fase applicativa, sono intervenute ulteriori disposizioni, esplicative e risolutive di problematiche via via emerse.

In particolare nella lettera di preavviso agli uffici scolastici provinciali di assegnazione dei finanziamenti in parola, per il successivo riparto, i provveditori agli studi sono stati invitati a tener conto non soltanto della consistenza del personale di ciascuna istituzione scolastica, ma anche delle particolari situazioni in cui si possono trovare alcune scuole, quali l'ubicazione in zona disagiata o di montagna.

Con successiva circolare ministeriale n. 740 dell'11 dicembre 1996 è stata riaffermata la imprescindibilità del conferimento delle supplenze da parte dei capi di istituto in tutti i casi di effettiva necessità e del relativo pagamento anche oltre le effettive disponibilità di bilancio, mediante apposite richieste d'integrazione dei fondi ai competenti uffici scolastici, nei casi di esaurimento dei fondi assegnati.

Ciò ha consentito di superare le difficoltà, quali quelle rappresentate dall'onorevole interrogante derivante dalle preoccupazioni dei capi di istituto di non poter sostenere il pagamento delle retribuzioni dei supplenti con i fondi assegnati per tali esigenze.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che in data 5 settembre 1996 una delegazione nazionale di docenti a tempo determinato, accompagnata dal senatore Bonatesta, fu ricevuta dal sottosegretario alla pubblica istruzione, senatrice Carla Rocchi, facendo presente la contrarietà al bando di nuovi concorsi che di fatto ignorerebbero l'esistenza di migliaia di docenti delle graduatorie provinciali;

che in quell'occasione furono esposti al rappresentante del Governo tutti i problemi che da anni affliggono i docenti precari nella scuola pubblica;

che il sottosegretario Rocchi si impegnò a dare, in tempi brevi, risposte concrete ai quesiti sottoposti;

che a tutt'oggi nessuna di quelle risposte è stata fornita, per cui i problemi a suo tempo denunciati continuano a permanere inalterati, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per quanto concerne l'abilitazione per tutti coloro che abbiano almeno cinque anni di servizio e per l'abilitazione per i laureati che vogliano inserirsi nel mondo della scuola tramite i corsi abilitanti annuali delegati ai provveditorati agli studi;

se, inoltre, non si vogliano istituire corsi di riconversione con scadenza annuale aperta a docenti di ruolo, non finalizzati, peraltro, all'acquisizione dell'abilitazione relativa alle classi di concorso per cui ci sia carenza di personale.

(4-02298)

(10 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alle preoccupazioni per la situazione in cui versano i docenti precari, a suo tempo espresse al sottosegretario senatrice Carla Rocchi, ed alle quali si fa riferimento nell'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che il Governo, in attesa della prossima revisione della normativa sul reclutamento, ha intanto posto le basi per consentire agli interessati il conseguimento del titolo abilitante attraverso le apposite scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 15 novembre 1990.

Infatti, al fine di consentire l'avvio delle suddette scuole, sono stati già emanati i decreti del Presidente della Repubblica n. 470 e n. 471 del 31 luglio 1996, con i quali sono stati disciplinati, rispettivamente, l'ordinamento didattico per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione primaria.

Si aggiunge, inoltre, che il problema relativo ai docenti precari, di cui è cenno nell'interrogante, è all'attenzione del Ministero che lo sta esaminando nell'intento di pervenire a positive soluzioni non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e

saranno perfezionate le iniziative finalizzate alla formazione ed alla specializzazione.

Quanto, poi, all'ultimo punto dell'interrogazione, si osserva che, in conformità di quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 473 del decreto legislativo n. 297 del 1994, i criteri di programmazione e di svolgimento dei corsi di riconversione professionale dei docenti sono definiti dagli specifici accordi contrattuali previsti dall'articolo 470 dello stesso decreto.

Si ricorda, al riguardo, che la materia è stata a suo tempo disciplinata con il decreto ministeriale n. 231 del 23 luglio 1994, alle cui disposizioni, sulla base dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione, sono state ultimamente apportate opportune modifiche con il successivo decreto ministeriale n. 457 del 2 agosto 1996, trasmesso agli operatori scolastici periferici con la circolare di questa amministrazione n. 0649 del 14 ottobre 1996.

Con tale circolare ai sovrintendenti scolastici è stato rivolto, tra l'altro, l'invito affinché sulla base delle richieste formulate dai provveditori agli studi, proponessero entro il 30 dicembre agli uffici centrali di questo Ministero, competenti per le rispettive classi di concorso, un piano finanziario per l'istituzione dei corsi di cui trattasi, da fare svolgere, previe intese con le organizzazioni sindacali, nell'anno successivo; utilizzando i relativi finanziamenti previsti dal Piano nazionale di aggiornamento, a livello provinciale, interprovinciale o regionale.

Alle attività di riconversione professionale, programmate ed organizzate dalle autorità scolastiche secondo le modalità indicate nel menzionato decreto ministeriale n. 457 del 1996, possono partecipare sia i docenti appartenenti a ruoli o classi di concorso in esubero in ambito provinciale ed utilizzati, anche d'ufficio, in scuole in ambito provinciale ed utilizzati, per classe di concorso diversa da quella di titolarità, sia, ove sussistano determinate condizioni, i docenti che, pur appartenendo a ruoli o a classi di concorso in situazione di esubero in ambito provinciale, non siano utilizzati in altri insegnamenti.

Si ricorda, infine, che, a norma di quanto stabilito dalla legge di accompagnamento alla manovra finanziaria del 1997, legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (all'articolo 1, comma 75), il personale in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai suindicati corsi di riconversione professionale, potrà partecipare a corsi intensivi di durata non superiore all'anno per il conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per le attività di sostegno.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

BONAVITA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'ambito della riorganizzazione degli uffici giudiziari con la costituzione di un giudice monocratico, previsto nel disegno di legge predisposto dal Ministero, diverse preture potrebbero essere soppresse;

che attualmente la sezione staccata della pretura di Cesena, che ha assegnati due magistrati togati e cinque onorari, opera su un territorio assai vasto e il carico delle procedure pendenti (civili e penali) è notevole;

che nell'anno 1995 sono state iscritte 1.287 cause di contenzioso civile e 1.060 cause nei primi sette mesi del 1996;

che relativamente alle cause penali nell'anno 1995 sono stati iscritti 1.734 fascicoli, 970 sentenze e 250 udienze, nei primi sette mesi dell'anno sono stati iscritti 1.300 fascicoli, 919 sentenze e 138 udienze;

che una eventuale soppressione con accorpamento ad altra pretura creerebbe notevoli disagi ai cittadini di un'area vasta quale quella del comprensorio cesenate e per gli operatori del diritto,

si chiede di sapere se sia intendimento del Governo l'accorpamento della pretura di Cesena all'ufficio unico di Forlì e se non si ritenga, in ogni caso, più logico e funzionale il mantenimento di un ufficio giudiziario distaccato del tribunale di Forlì per il mandamento della pretura di Cesena; tale scelta tra l'altro andrebbe incontro alla esigenza di favorire la realizzazione di una provincia che sempre più si va configurando come bipolare.

(4-02948)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la pretura di Cesena non è inserita nei progetti allo studio, inerenti alla soppressione di sezioni distaccate di pretura.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(15 aprile 1997)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che recentemente alcuni terminalisti aventi in concessione la gestione di aree del porto di Genova hanno aperto un contenzioso con l'autorità portuale chiedendo la riduzione dei canoni demaniali, considerati tra i più elevati del nostro paese;

che sembra effettivamente esistano ingiustificate sproporzioni tra l'ammontare di detti canoni, così come sono stati determinati dalle singole autorità portuali, cosicchè in alcuni porti essi risultano estremamente elevati, mentre in altri scali, spesso in diretta concorrenza,

gli importi richiesti alle imprese concessionarie sono ben più esigui, quando non addirittura pressochè simbolici;

che tali incredibili discrepanze, gravemente lesive della possibilità, per le imprese, di operare secondo corretti criteri di concorrenza propri del libero mercato, trovano origine nel mancato varo, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, del regolamento attuativo previsto dagli articoli 16, comma 4 e 18, comma 1, della legge n. 84 del 1994, che deve fissare i criteri di determinazione degli importi dei canoni demaniali delle aree portuali, nonchè i loro limiti minimi e massimi;

che la mancata emanazione di detto regolamento ha di fatto trasferito all'arbitrio delle singole autorità portuali la determinazione dei sopracitati canoni, con le gravi conseguenze sopraesposte,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere sollecitamente all'emanazione di detto regolamento, al fine di far cessare una situazione gravemente lesiva della libertà di impresa in corrette condizioni di concorrenza.

(4-00274)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. - L'Autorità portuale di Genova (già Consorzio autonomo del porto) nel momento dell'avvio della privatizzazione ha inteso darsi alcuni criteri di comportamento per la determinazione dei canoni di concessione sulla base di quanto appositamente elaborato nel 1991 da una speciale commissione tecnica.

Tali criteri prevedevano:

determinazione del valore del bene demaniale da concedere;
applicazione di un saggio di interesse sul valore come sopra indicato.

Nella determinazione del valore del bene a sua volta si è tenuto conto:

della categoria di destinazione in cui è inquadrato il bene;
della classe in cui è inserito il bene in relazione al suo stato di conservazione.

In sintesi l'Autorità portuale ha proceduto a creare una tabella di riferimento utile per la determinazione dei valori.

Criteri analoghi sono stati seguiti per quel che attiene ai valori dei canoni applicati ai «terminalisti» relativamente alle concessioni agli stessi rilasciate.

In particolare l'ente ha proceduto nella seguente maniera:

attribuzione ed individuazione del valore dei beni in concessione (sia relativamente alle strutture civili che agli impianti);

applicazione di un saggio di interesse del 5 per cento per gli immobili e del 10 per cento per gli impianti.

Il predetto criterio, tuttavia, con riferimento ai compendi demaniali di particolare rilevanza, è stato temperato da alcune considerazioni di particolare importanza, quali:

il rapporto tra l'Autorità portuale ed i terminalisti è stato connotato quale esercizio di servizi pubblici (ai sensi dell'articolo 22 del testo unico alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto) per cui il bene demaniale ha assunto aspetto di strumento indispensabile per lo svolgimento di tale servizio;

il canone è stato parametrato non soltanto al valore del bene concesso, allo scopo della concessione, alla natura del concessionario, al carattere del servizio, ma anche all'andamento della gestione.

I diversi rapporti con i terminalisti sono stati caratterizzati da accordi preliminari nei quali assumeva particolare rilievo la dimensione imprenditoriale dell'iniziativa ed il piano d'impresa nelle sue essenziali dimensioni riferite al piano dell'occupazione, al piano degli investimenti, allo sviluppo dei traffici, nonchè ad altri aspetti particolari propri dell'assetto portuale con riferimento all'impiego del personale in distacco, all'acquisizione dei beni mobili dell'Ente portuale, ai servizi comuni del porto.

Il valore del canone determinato sulla base dei criteri estimativi (che tengono conto dello stato di conservazione dei beni e quindi degli oneri di manutenzione) è stato ripartito tra una parte fissa ed una mobile, rapportata, quest'ultima, ai volumi previsti nel piano di impresa.

Di regola è stata poi seguita una gradualità triennale o quinquennale per raggiungere il massimo del canone fisso e ciò per consentire lo sviluppo degli investimenti necessari proprio nel primo periodo di attività.

Lo sviluppo della «privatizzazione» dei servizi derivante anche dall'attuazione della legge n. 84 del 1994 ha evidenziato l'esigenza di pervenire ad una valorizzazione dei beni demaniali caratterizzata da elementi di maggiore omogeneità, in modo da evitare che il canone demaniale possa rappresentare un elemento di alterazione della concorrenza.

Si rappresenta, infine, che il decreto attuativo dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 è stato emanato in data 31 marzo 1995 e i contenuti dello stesso sono stati meglio chiariti dall'amministrazione con apposita circolare che fa riferimento anche ai valori dei canoni da applicare, mentre il decreto attuativo dell'articolo 18 della richiamata legge, in merito al rilascio di concessioni demaniali di aree e banchine, è in corso di predisposizione.

Sulla concessione di queste ultime l'amministrazione, con nota del 6 maggio 1996, ha fornito indicazioni sui valori e criteri in materia di canoni da applicare alle imprese portuali in attesa dell'emanazione del predetto decreto.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(14 aprile 1997)

BORNACIN – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che il sindaco del comune di Camogli, Giuseppe Passalacqua, con un intervento presso la direzione compartimentale di Genova delle Ferrovie dello Stato, ha lamentato il declassamento della locale stazione, che – attuatosi progressivamente negli ultimi anni – ha determinato dapprima la soppressione del turno di notte, indi l'abolizione della figura del capostazione, e infine l'eliminazione di diverse fermate di treni interregionali;

che la locale amministrazione evidenzia come la soppressione delle fermate dei treni non costituisca solo un grave disagio per i numerosi pendolari che si recano quotidianamente a Genova, ma determini un grave *handicap* per ciò che concerne l'attività turistica;

che il sindaco Passalacqua pertanto richiede che nella stazione di Camogli siano ristabiliti gli annunci per i treni in arrivo e partenza, la biglietteria serale, la figura professionale del capostazione, così come le fermate dei treni a media-lunga percorrenza,

si chiede di conoscere quale sia al riguardo la valutazione del Ministro in indirizzo.

(4-00337)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – La società Ferrovie dello Stato spa, in sintonia con la nuova veste giuridica, ha da tempo avviato un processo di riequilibrio delle proprie risorse, umane e finanziarie, al fine di pervenire, anche attraverso un riassetto della propria rete di vendita, ad un concreto contenimento dei costi operativi.

Le indagini che in tale ottica sono state svolte dalle Ferrovie dello Stato spa, per razionalizzare le risorse disponibili e ottimizzare l'offerta del servizio in relazione alle esigenze della clientela, hanno portato all'individuazione delle biglietterie di maggior rilevanza di traffico ove è necessario assicurare il servizio, pur con orario limitato. Tra queste rientra la biglietteria della stazione di Camogli, per la quale, sulla base di un capillare monitoraggio eseguito, è stata prevista l'apertura della biglietteria limitatamente:

alla fascia oraria antimeridiana nei giorni feriali;

alla fascia pomeridiana nei giorni festivi.

Le Ferrovie dello Stato spa fanno presente, altresì, che nella stazione di Camogli non vi sono state modifiche dell'offerta dei servizi ferroviari; anzi con l'entrata in vigore del nuovo orario invernale del 29 settembre 1996, presso la stessa sono state disposte due nuove fermate:

partenza da Genova alle ore 6 - arrivo a Camogli alle ore 6,30;

partenza da Genova alle ore 18,55 - arrivo a Camogli alle ore 19,26.

L'abolizione della figura del capo stazione rientra nel piano di ristrutturazione e di riorganizzazione della gestione del traffico ferroviario

e tale provvedimento a Camogli è stato adottato in quanto la stazione è localizzata in stretta successione fra le stazioni di Recco e di Santa Margherita Ligure, dotate tra l'altro di binari di precedenza di maggior capienza.

Per quanto riguarda, infine, il problema degli annunci tramite diffusione sonora, la società Ferrovie dello Stato spa fa sapere che la stazione in parola è stata attrezzata per consentire l'intervento delle stazioni limitrofe di Recco e Santa Margherita Ligure.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(14 aprile 1997)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il parco del materiale rotabile destinato al trasporto merci attualmente in dotazione alle Ferrovie dello Stato consta di circa 81.000 carri delle varie tipologie;

che circa il 40 per cento di detto materiale rotabile è da considerarsi obsoleto ed inadeguato alle moderne esigenze, essendo stato costruito al più tardi nell'immediato dopoguerra;

che si prevede che nei prossimi quattro anni il traffico merci su rotaia si incrementerà del 50 per cento, ed in prospettiva andrà, almeno in parte, a riequilibrare lo sfavorevole rapporto nei confronti del trasporto su strada, che attualmente vede il nostro paese fortemente penalizzato nei confronti degli altri Stati comunitari;

che gli utenti del trasporto attendono da tempo la realizzazione di materiale rotabile adeguato alle sempre più pressanti esigenze connesse all'intermodalità ed ai nuovi *standard* di *container high cube*;

che è pertanto essenziale che le Ferrovie dello Stato, per non perdere l'occasione di sfruttare le potenzialità di crescita del comparto, dispongano a breve termine di materiale rotabile con le caratteristiche sopracitate onde dismettere i carri non più rispondenti alla attuale domanda da parte degli operatori,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo ed il Ministro in indirizzo intendano assumere al fine di richiamare l'attenzione delle Ferrovie dello Stato sull'inderogabile necessità di provvedere nei tempi più celeri possibili al rinnovo ed all'adeguamento del parco materiale rotabile per il trasporto merci, al fine di non perdere le notevoli possibilità di sviluppo del settore, di importanza vitale per i suoi riflessi sull'intera economia nazionale.

(4-00357)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

La società Ferrovie dello Stato spa, al fine di disporre di veicoli in quanto più possibili adeguati alle richieste del mercato e indispensabili per l'acquisizione di nuove quote di traffico, ha predisposto un programma di rinnovamento quali-quantitativo del parco, che prevede sia l'acquisizione di rotabili di concezione moderna (e in special misura per intermodale), sia la radiazione di veicoli obsoleti e non produttivi.

Le Ferrovie dello Stato dal 1990 ad oggi hanno messo in esercizio circa 5.000 veicoli di recente costruzione; i nuovi tipi di carri merci sono classificabili in quattro gruppi:

- carri per trasporto intermodale;
- carri per trasporto di merci palettizzate;
- carri per trasporti specializzati;
- carri per servizio interno.

Nel settore intermodale (attualmente il parco conta circa 15.000 carri di questo tipo - 13.000 circa per trasporto di *container* e 2.000 circa per combinato), l'offerta di veicoli si è ampliata con la realizzazione di tre nuovi modelli di progettazione interna delle Ferrovie dello Stato, orientati alle esigenze di trasporto di casse mobili, contenitori e mezzi stradali comprensivi di motrice. I nuovi carri destinati al trasporto di casse mobili e contenitori sono caratterizzati da piani di carico ribassati e da elevate lunghezze utili, per consentire il trasporto senza particolari limitazioni nelle dimensioni delle cose trasportate. Quelli interessanti il trasporto di mezzi stradali comprensivi di motrice sono strutturati in maniera composita per formare treni blocco detti autostrada viaggiante, grazie alla realizzazione di un piano di carico carrabile che si estende per tutta la lunghezza del convoglio.

Contestualmente agli interventi previsti per l'ulteriore sviluppo del traffico intermodale, che rappresenta ad oggi circa il 30 per cento del traffico ferroviario delle Ferrovie dello Stato (nel 1987 era l'8 per cento), la società ha in programma l'acquisizione di ulteriori 5.000 carri speciali adatti al trasporto di casse mobili e contenitori.

Per quanto riguarda l'alienazione dei veicoli non più richiesti dalla clientela, le Ferrovie dello Stato hanno provveduto a demolire circa 15.000 di essi e nel corso del 1997 altrettanti saranno radiati dal parco.

Con le proiezioni al 1999 la società conta di operare un aumento dei trasporti del 34 per cento rispetto al 1995, con un parco carri efficiente pari a circa 47.500 unità.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(14 aprile 1997)

BORNACIN. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* - Premesso che sarebbe pendente presso il magistrato dottor Barone, registro C, del tribunale militare di Roma, un procedimento avente ad og-

getto i fatti denunciati dal signor Raffaele Bosso, nato a Genova il 12 ottobre 1970 e ivi residente, fatti relativi a lesioni che sarebbero state subite dallo stesso Bosso durante lo svolgimento del servizio militare, si chiede di sapere a quali esiti sia pervenuto detto procedimento.

(4-03376)

(12 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il procedimento penale (iscritto al n. 1490/A/96, per eventuale reato continuato di violenza e minaccia ad inferiore, articoli 81 del codice penale, 195 e 196 del codice penale militare di pace), scaturito dalle dichiarazioni del signor Raffaele Bosso, è tuttora pendente, presso la procura militare di Roma, nella fase delle indagini preliminari. Stralcio dei relativi atti è stato altresì inviato, per quanto di competenza, alle procure della Repubblica presso i tribunali di Ascoli Piceno, Chieti e Genova, avendo l'esponente altresì lamentato una serie di fatti omissivi o di abusi (in ipotesi integranti reati comuni) subiti in relazione ad infermità contratte per causa di servizio e successivi ricoveri in ospedali militari.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(14 aprile 1997)

BOSI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da epoca memorabile Firenze ospita la Scuola sottufficiali dei carabinieri la cui presenza ha segnato una perfetta integrazione con il tessuto cittadino fino a divenirne elemento tradizionale di vanto per la città e per le sue istituzioni;

che la presenza della Scuola sottufficiali carabinieri è ritenuta di grande importanza per i fiorentini non solo per ragioni di affezione nei confronti dell'Arma dei carabinieri ma anche come presidio utile alle ragioni di sicurezza che la presenza degli allievi sottufficiali garantisce da sempre;

che il connubio fra una città così ricca di arte, di cultura e di storia e la Scuola sottufficiali dei carabinieri è elemento di notevole arricchimento anche per aspetti di carattere formativo che stanno alla base di una scuola che mira anche all'elevazione culturale degli allievi, si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che detta Scuola sarebbe in procinto di abbandonare la città per trasferirsi in altra regione;

in ipotesi affermativa, quali siano le reali motivazioni e quali le condizioni poste dall'Arma dei carabinieri per la permanenza a Firenze della Scuola sottufficiali;

se eventualmente siano insorti problemi nelle relazioni con l'amministrazione comunale di Firenze o con la giunta regionale della Toscana.

(4-00896)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. - Fin dal 1980 il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha assiduamente ricercato una risposta all'esigenza - di primaria importanza per la formazione del personale dell'Arma - di unificazione della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, in atto articolata su tre battaglioni dislocati nella città di Firenze, Vicenza e Velletri, anche per assicurare l'univocità di indirizzo nelle attività didattiche e addestrative.

Nel perseguire una soluzione che comportasse costi di gestione contenuti il comando generale aveva polarizzato l'attenzione su Firenze, ove attualmente ha sede il comando della Scuola, sia per motivi legati alla ultrasettantennale presenza nel capoluogo toscano, sia per ragioni di ordine pratico ricollegabili alla centralità della struttura rispetto al territorio nazionale.

Successivamente, ragioni connesse a difficoltà di livello locale avevano indirizzato l'Arma a ricercare l'area necessaria in altre zone dell'Italia centrale.

Nel frattempo, in Firenze, è stato approvato il Piano regolatore generale (18 giugno 1996). In tale situazione gli amministratori locali, ai quali era stato comunicato il venir meno dell'interesse per quella città, hanno chiesto un nuovo incontro per indurre l'Arma ad un ripensamento e nel corso della riunione, avvenuta il 9 luglio 1996, hanno prospettato le seguenti condizioni per procedere con l'ipotesi fiorentina:

preliminarmente, acquisire l'assenso della proprietà a cedere l'area (20 ettari), con atto unilaterale d'obbligo;

quindi, localizzare l'insediamento, comunque in zona diversa da quella indicata nel febbraio 1995;

comprimere i fabbisogni globali (400.000 metri cubi quelli essenziali, richiesti dall'Arma) a 200.000 metri cubi circa fuori terra, più il 30 per cento interrato;

rinvviare ad un secondo tempo la costruzione degli alloggi del quadro permanente (50.000 metri cubi), nell'ambito di un «piano guida» di comparto comprensivo di altre funzioni, in area destinata da quella per l'istituto;

realizzare e gestire, a cura e spese dell'Arma, un «parco pubblico» di 100 ettari intorno all'Accademia;

formalizzare le intese con due distinti «accordi di programma».

A fronte delle perplessità ingenerate dalle complesse procedure accennate e dai prospettati condizionamenti, sono state ribadite nella circostanza ai rappresentanti delle amministrazioni comunale e regionale le esigenze minime dell'Arma.

Solo ultimamente è pervenuto al comando generale il piano scritto e dettagliato che, nel quadro di quanto evidenziato in sede di riunione,

tende a localizzare l'intervento nel comprensorio della località «Castello» in Firenze. Su tale ultimo documento, è stato raggiunto un accordo di massima con l'amministrazione comunale, resasi disponibile a comprendere le esigenze didattico-amministrative dell'istituto, in linea con le previsioni urbanistico-ambientali contenute nella variante al Piano regolatore generale.

Infine, tra la regione Toscana ed il comune di Firenze è stato recentemente sottoscritto un accordo di programma con il quale si prevede un'accelerazione dei tempi per la variazione del piano regolatore generale al fine di localizzare l'insediamento nella piana di «Castello», cui ha fatto seguito decreto prefettizio per autorizzare l'accesso al sedime per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla progettazione.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(11 aprile 1997)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i cosiddetti «pentiti» vengono difesi da avvocati «specializzati» (non si sa bene in forza di che: forse dell'amicizia o della condiscendenza verso i pubblici ministeri) in *subiecta materia* e, ovviamente, privi, sino a quel momento, di apprezzabile clientela;

che tali avvocati vengono pagati, sulla base delle parcelle presentate, dallo Stato e, dunque, dai cittadini italiani (già tartassati oltre il lecito) per prestazioni professionali sostanzialmente inutili, vista la particolare condizione degli assistiti che beneficiano *ope legis* di smisurate ed ingiustificate agevolazioni,

si chiede di conoscere:

l'elenco nominativo degli avvocati dei collaboranti e, per ciascuno, quanto siano costati ai cittadini italiani negli anni 1993, 1994 e 1995;

se non si ritenga opportuno destinare tali somme a più degne ed utili iniziative, affidando la difesa dei «pentiti» all'Avvocatura dello Stato, così ottenendo tre indubbi vantaggi:

a) risparmiare delle somme destinabili a fini di utilità sociale;

b) sottrarre al pericolo gli attuali avvocati «specialisti in pentiti», visto che gli avvocati dello Stato sono figure istituzionali tra loro fungibili;

c) evitare che uno stesso avvocato, difensore di decine di pentiti, possa, sia pure in buona fede, fare da tramite tra gli stessi, consentendo così l'armonizzazione delle dichiarazioni accusatorie.

(4-01978)

(26 settembre 1996)

RISPOSTA. – Nel rispondere in Senato ed alla Camera dei deputati, rispettivamente nelle sedute del 21 ottobre e 4 dicembre 1996, ad una

serie di precedenti interrogazioni sul tema dei collaboratori di giustizia, il Ministro, pur confermando l'indispensabilità della legislazione sui «pentiti» quale strumento irrinunciabile per un'efficace lotta alla criminalità organizzata, sottolineava la necessità di una rimeditazione consapevole dell'intera materia, in considerazione delle varie problematiche – interpretative e non – emerse nei primi cinque anni di applicazione dell'apparato normativo elaborato nel biennio 1991-1992 e della complessa evoluzione assunta dal fenomeno del «pentitismo».

In quella stessa sede il Guardasigilli annunciava che un gruppo di studio, composto da rappresentanti dei Ministri della giustizia e dell'interno, aveva già compiuto un'analisi dalla quale erano emerse alcune linee guida di un intervento normativo volto a superare le difficoltà e le degenerazioni prospettate, nell'occasione, dagli interroganti.

Lo schema di articolato predisposto dal gruppo ha rappresentato fondamentale base di partenza del testo del disegno di legge d'iniziativa dei suddetti Ministri, approvato dal Governo il 28 febbraio 1997.

Il provvedimento, com'è noto, si ispira a tre principali idee-guida: quella della distinzione del momento premiale (la cui valutazione deve essere esclusivamente rimessa all'autorità giudiziaria) dal momento tutorio (di competenza amministrativa); quella della «selezione qualitativa» dei collaboratori condizionata alla genuinità, tempestività ed indispensabilità della collaborazione, quest'ultima intesa in termini di ampiezza, attendibilità e novità); quella, infine, della assicurazione d'una piena trasparenza nella gestione processuale dei collaboratori (al cui perseguimento concorrono diverse disposizioni del disegno di legge in questione).

Non trattando, peraltro, la presente interrogazione il tema dei collaboratori in generale, ma soltanto l'aspetto specifico dell'assistenza legale prestata ai medesimi, ci si astiene dall'illustrare compiutamente le novità più significative introdotte nel decreto-legge n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991, dal provvedimento di recente approvato, per concentrare l'attenzione sull'argomento che interessa l'onorevole interrogante.

Si osserva, al riguardo, che nel nuovo testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 – così come modificato dall'articolo 6 del disegno di legge *de quo* – l'assistenza legale è espressamente annoverata tra le misure di assistenza economica che possono essere, eventualmente, previste nei casi in cui la competente Commissione centrale, già istituita presso il Ministero dell'interno, ritenga di deliberare la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma nei confronti di un determinato collaboratore (comma 1-*quinquies* e 1-*sexies*).

L'esplicita menzione, a livello legislativo, di misure di assistenza economica attualmente previste da disposizioni regolamentari disciplinati il sistema di protezione (oltre all'assistenza legale, sono indicate al comma 1-*sexies*: la sistemazione alloggiativa, le spese per i trasferimenti, per esigenze sanitarie e l'assegno di mantenimento, eventualmente integrato per speciali esigenze di tutela del soggetto sottoposto a programma di protezione), obbedisce ad intuitive esigenze di trasparenza, pari-

menti soddisfatte dalla innovativa previsione, introdotta dal comma successivo (1-*septies*), per la quale il Ministro dell'interno sarà tenuto, d'ora in avanti, a indicare, nella relazione semestrale prevista dall'articolo 16, l'ammontare complessivo delle spese contenute per l'assistenza economica dei soggetti sottoposto a programma di protezione, nonché a specificare, facendo salva la riservatezza dei soggetti interessati, l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.

In base alla normativa tuttora vigente, peraltro, gli interventi finanziari effettuati per i programmi di protezione sono di natura riservate e non soggetti a rendicontazione (articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1991 citato), sicchè l'interrogante non può ottenere risposta – che, fra l'altro, spetterebbe al Ministro dell'interno – sul costo complessivo dell'assistenza legale prestata ai collaboratori di giustizia negli anni 1993, 1994 e 1995.

Neppure l'interrogante può ottenere risposta in merito all'elenco nominativo degli avvocati dei collaboratori per gli anni ora indicati, in quanto dalla relazione con la quale il Ministro dell'interno riferisce semestralmente al Parlamento sui programmi di protezione, sono esclusi riferimenti nominativi (articolo 16 del decreto-legge n. 8 del 1991).

Dall'ultima relazione, trasmessa alla Presidenza della Camera il 2 settembre 1996, risulta, comunque, che nei primi sei mesi di quell'anno la spesa erogata dal Servizio centrale di protezione per garantire ai collaboratori l'assistenza legale – vincolata alla difesa nell'ambito di procedimenti per fatti commessi precedentemente alla collaborazione e limitatamente a un solo avvocato o procuratore legale – ha inciso nella misura del 12,6 per cento sul totale complessivo delle spese sostenute dal Servizio medesimo in materia di assistenza economica ai collaboratori.

Nella citata relazione vengono suggeriti alcuni correttivi per una razionalizzazione dei contenuti dell'assistenza legale e degli strumenti di erogazione.

Si ritiene, al riguardo, che il disegno di legge di recente approvato, introducendo il criterio della «selezione qualitativa» dei collaboratori, non potrà non conseguire un primo, significativo effetto di contenimento delle spese da erogare per l'assistenza economica ai medesimi, il numero dei quali, proprio in virtù del suaccennato criterio, dovrebbe coerentemente ridursi.

Resta naturalmente piena la disponibilità di questo Ministro e del Governo ad esaminare, sulle tematiche sollevate dall'onorevole interrogante (tra le quali è accennato anche quella delle incompatibilità per i difensori dei collaboratori) come sulle altre che fossero poste alla sua attenzione, ogni contributo di chiarificazione o di miglioramento di un sistema oggettivamente complesso e particolarmente articolato.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(12 aprile 1997)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il liceo scientifico «Einstein» di Pachino (Siracusa) è stato trasformato in sezione staccata del liceo scientifico «Archimede» di Rosolini;

che tale provvedimento è stato preso con decreto assessoriale del 10 maggio 1995 in ottemperanza all'ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994;

che la posizione geografica di Pachino è decentrata rispetto alle principali vie di comunicazione e che mancano collegamenti con il comune di Rosolini a mezzo autolinee e ferrovia;

che si è creata una situazione di notevole disagio per i familiari degli studenti costretti a recarsi in un altro comune per ottenere le normali certificazioni scolastiche e per gli stessi docenti costretti a recarsi a Rosolini periodicamente per partecipare alle riunioni degli organi collegiali;

che la funzionalità anche dal punto di vista didattico risente dell'anomala situazione perchè il collaboratore vicario, in virtù dell'aumento delle classi dovuto all'accorpamento, ha diritto al semiesonero dall'insegnamento, con conseguente necessità di nominare un insegnante supplente;

che l'intento di razionalizzazione della spesa che costituisce il motivo fondamentale dell'accorpamento è sostanzialmente vanificato dalla necessità di corrispondere le prescritte indennità al personale docente che si sposta con proprio mezzo dalla sede distaccata alla sede centrale;

che il personale direttivo docente e non docente è spesso costretto a fare la spola fra le due sedi con negative conseguenze sul rendimento produttivo;

che è in atto una sperimentazione (indirizzo informatico e socio-psico-pedagogico) che ha comportato un notevole incremento degli iscritti che, prevedibilmente, dovrebbe ripetersi negli anni futuri,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare, per restituire alla città di Pachino, già gravemente penalizzata in materia di sanità, di trasporti e di ordine pubblico, almeno un minimo di funzionalità nel settore della pubblica istruzione.

(4-02821)

(11 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996-1997, relativo alla regione Sicilia, formulato dall'assessorato regionale ai beni culturali ed ambientali ed al quale questo Ministero ha concesso l'intesa, è stata disposta la revoca dell'autonomia del liceo scientifico di Pachino e la sua trasformazione in sezione staccata del liceo scientifico di Rosolini.

Tale provvedimento è stato adottato in considerazione del fatto che presso il liceo in oggetto funzionavano soltanto 11 classi e che non si

sono riscontrati incrementi nè di classi nè di alunni, tali da poter evitare la perdita dell'autonomia.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

CIRAMI. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso: che la ditta Attilio Tedesco di Agrigento, grossista di banane, con istanza del 28 novembre 1994, reiterata negli anni 1995 e 1996, ha chiesto al Ministro del commercio con l'estero, a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, di fornirle fotocopie dei quantitativi assegnati agli operatori richiedenti licenze di importazione di banane e copie dei quantitativi assegnati ai singoli richiedenti, in base al diritto di accesso alla ripartizione del contingente di banane;

che tale richiesta è motivata dalla notizia di assegnazione di titoli d'importazione a soggetti non aventi diritto a norma del regolamento CEE;

che il Ministero, con lettera del 23 dicembre 1994, a firma del direttore generale Bruno Martuscelli, ha così risposto: «... relativamente ai titoli rilasciati dal 1° luglio 1993, nelle more dell'adozione del regolamento interno di attuazione della legge n. 241 del 1990, questo Ministero applica in materia le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, che escludono dalla visione e dalla riproduzione i documenti che, per loro natura, sono classificabili tra quelli coperti da riservatezza commerciale, tutelata dalla stessa legge n. 241 del 1990»;

che, successivamente, la ditta Attilio Tedesco ha confutato tali argomentazioni richiamandosi all'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, che garantiscono la visione di atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno avviare un procedimento al fine di conoscere la verità e la validità della legge sulla trasparenza nei confronti di quanti sono tenuti ad osservarla, per evitare che quote assegnate irregolarmente danneggino i grossisti ed i commercianti di banane.

(4-04550)

(5 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si osserva che la Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni di questo Dicastero ha comunicato quanto segue.

Dal 1985 al 30 giugno 1993 le importazioni di banane da paesi terzi erano regolate in base ad un regime nazionale che prevedeva, in par-

ticolare, un sistema di attribuzione di quote di importazione sulla base di un sistema definito come «della dogana controllata».

In estrema sintesi, tale sistema consisteva nell'apertura di quote di importazione determinate su base annua senza alcun criterio di ripartizione tra gli operatori, senza possibilità di prenotazione e senza rilascio di autorizzazioni specifiche. In pratica, una volta fissato il quantitativo di importazione, lo stesso veniva reso disponibile su determinate dogane con possibile intercambiabilità, e veniva utilizzato dagli operatori, sulla base di un principio meramente temporale di precedenza delle richieste prima pervenute, fino al raggiungimento della quota prevista, dopodiché le importazioni erano vietate.

Ne consegue che per l'intero periodo dal 1985 al giugno 1993 il Ministero del commercio con l'estero non ha mai provveduto al rilascio di autorizzazioni specifiche di importazione e non dispone quindi di elenchi di autorizzazioni.

A partire dal 1° luglio 1993, con il regolamento dell'Unione europea n. 404 del Consiglio e relative norme applicative (Regolamenti nn. 1442 del 1993 e 1443 del 1993) la disciplina nazionale della «dogana controllata» quale sopra indicata è stata sostituita da un regime comune di importazione nella Comunità europea, nell'ambito di una quota globale valida per tutti i paesi membri di 2 milioni di tonnellate, aperta agli operatori iscritti nella Comunità, sulla base di quote attribuite secondo le anteriorità e le specifiche funzioni di ciascun operatore (acquirenti dai paesi produttori e trasportatori fino all'ingresso nella Comunità, importatori che hanno immesso in libera pratica banane verdi e maturatori).

Per evitare discriminazioni tra importatori dei diversi paesi membri che operano in contesti differenti, il suddetto regolamento dell'Unione europea detta proprie regole di importazioni e non consente l'applicazione di normativa nazionale (iscrizione alle camere di commercio; commissionari ortofrutticoli, albi, eccetera).

La documentazione relativa alle funzioni svolte dagli operatori, che dà titolo ad ottenere quote di importazione, è soggetta al rigido controllo dei servizi della Commissione a Bruxelles, che spesso opera anche dei tagli sulle quote richieste ed ogni possibile monitoraggio nell'interesse dell'equilibrato utilizzo del contingente da parte di tutti gli aventi diritto nella CEE.

Sulla base della normativa e delle procedure dell'Unione europea, non appare pertanto possibile, a tutela della riservatezza dell'attività commerciale degli operatori, rendere pubblica la documentazione dagli stessi esibita (fatture, bolle doganali, titoli di trasporto e quanto altro), quale prova della operatività pregressa.

Di tanto è stata data comunicazione alla ditta Attilio Tedesco, con riferimento a quanto dalla stessa direttamente richiesto al competente ufficio della predetta Direzione generale del Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
CABRAS

(17 aprile 1997)

COLLINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da una analisi delle ultime circolari emanate dallo Stato maggiore dell'esercito in materia di «Orario unificato delle operazioni», di lavoro, di servizi interni di caserma e di guardia emerge il seguente quadro,

che lo Stato maggiore dell'esercito ha emanato in data 8 luglio 1996 la circolare n 1720/103.61.08 riferita alle modifiche dei servizi armati e di caserma;

che la circolare è riferita al riposo compensativo a seguito di servizio armato di 24 ore dopo il servizio il riposo stabilito è fissato in 10 ore diversamente da quanto previsto dalla precedente circolare che stabiliva un riposo di 11 ore;

che considerato il nuovo sistema ne risulta un servizio di 24 ore svolto da due persone che suddiviso fra recuperi e ore pagate sono le ore effettivamente riconosciute;

ricordato inoltre che a tale servizio concorre tutto il personale in contrasto quindi con ogni principio di gerarchia militare;

constatato che tale direttiva ha creato un disagio fra il personale militare, soprattutto tra ufficiali e sottufficiali, in ordine anche allo stato giuridico non ben definito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere le strategie adottate dallo Stato maggiore dell'esercito al fine di tutelare le esigenze del personale che in questo modo ne risulta fortemente penalizzato.

(4-02417)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In merito al quesito formulato nell'interrogazione, si rappresenta che l'applicazione delle norme in vigore nel giugno 1996, riguardanti il servizio interno di caserma, aveva evidenziato l'esigenza di modificare tra l'altro, gli orari dei servizi armati feriali soprattutto per garantire una maggiore efficacia delle misure di vigilanza delle infrastrutture.

Peraltro il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, aveva già fissato in maniera inequivocabile le modalità per concedere il riposo compensativo e la retribuzione al personale che effettua «un servizio continuativo di durata pari a 24 ore».

In tale quadro la circolare emessa dallo Stato maggiore dell'Esercito nel luglio 1996, cui fa cenno l'onorevole interrogante, si è limitata a recepire l'anzidetta esigenza di un maggiore controllo delle infrastrutture adeguandosi altresì pienamente alle nuove norme contenute nel richiamo del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(14 aprile 1997)

COLLINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il signor Bruno Zotti, residente a Mereto di Tomba (Udine) è ordinario di chimica con 20 anni di anzianità nel ruolo di appartenenza e 30 anni di anzianità contributiva;

che il signor Bruno Zotti nell'anno scolastico 1995-1996 è stato assegnato su domanda di trasferimento all'istituto tecnico industriale «Malignani» di Udine;

che alla fine dell'anno scolastico 1995-1996 è stato dichiarato soprannumerario e trasferito d'ufficio, in contrasto con l'articolo 27 della legge n. 816 del 1985 (provvedimento del provveditorato di Udine del 22 agosto 1996) all'istituto tecnico commerciale di Tarvisio;

che il signor Bruno Zotti è assessore presso il comune di Mereto di Tomba;

che, nonostante le varie segnalazioni ai vari organi ufficiali e ai sindacati, il ricorso avverso il provvedimento di trasferimento non ha avuto seguito;

considerato:

che nella lettera di ricorso avverso il trasferimento del 12 settembre 1996 il signor Bruno Zotti precisò di non aver avuto ancora comunicazione ufficiale di trasferimento, di essere assessore presso il comune di Mereto di Tomba e che di ciò l'amministrazione era a conoscenza come risulta dalla documentazione giacente presso l'istituto tecnico industriale «Malignani» di Udine, sede della titolarità nell'anno scolastico 1995-1996;

che lo stesso signor Zotti è stato costretto per l'anno scolastico 1997-1998, ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a rassegnare le proprie dimissioni dall'istituto tecnico commerciale di Tarvisio,

si chiede di sapere:

se non si voglia accertare la regolarità del provvedimento di trasferimento in contrasto con l'articolo 27 della legge n. 816 del 1985 in quanto il signor Zotti essendo amministratore e docente di ruolo non poteva essere trasferito;

quali siano le motivazioni per cui il ricorso avverso il provvedimento del provveditorato di Udine del 28 agosto 1996 non ha avuto seguito.

(4-03403)

(13 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta in sostanza che il docente Bruno Zotti, che ricopre la carica di assessore presso il comune di Mereto di Tomba, sarebbe stato trasferito d'ufficio dal provveditore agli studi di Udine – che ne aveva accertato la posizione di soprannumero – in contrasto con la disposizione contenuta nell'articolo 27 della legge n. 816 del 1985.

Al riguardo, si fa anzitutto presente che tale disposizione – che sancisce il divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali – è stata a suo tempo recepita da questa amministrazione, che l'ha quindi estesa al personale della scuola, con circolare ministeriale n. 293 del 21 ottobre 1986.

In merito alle conseguenze che si ricollegano alla predetta applicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il divieto di trasferimento di cui al citato articolo 27 non ha effetto nei casi di soppressione di cattedra e nel caso di soprannumerarietà per riduzione di posti, fattispecie quest'ultima verificatasi presso l'istituto tecnico industriale «Malignani» di Udine, relativamente alla disciplina insegnata dal professor Zotti.

In casi del genere il personale viene più che altro collocato o sistemato diversamente, spesso anche nell'ambito dello stesso comune, e comunque tali operazioni si rendono necessarie in quanto viene meno uno degli elementi costitutivi del rapporto, cioè il posto.

Resta, ad ogni modo, salva la possibilità che il docente, avvalendosi dell'istituto della «utilizzazione», riesca ad ottenere una sistemazione più soddisfacente rispetto alle proprie esigenze.

Dagli elementi informativi, forniti dal provveditore agli studi di Udine, non risulta peraltro che il suindicato docente abbia presentato reclamo o ricorso avverso il provvedimento con il quale era stato individuato quale soprannumerario. Avverso il trasferimento d'ufficio – comunicato all'interessato in data 9 agosto 1996, come riferito dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale – non risulta pervenuto ricorso gerarchico alla competente Direzione generale per l'istruzione tecnica di questo Ministero.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

COSTA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che il decreto ministeriale n. 358 del 16 marzo 1994, recante il regolamento di attuazione della legge n. 122 del 1992 in materia di dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di riparazione, ha predisposto un elenco di attrezzature spesso obsolete, quali incudini, chiavi a forchetta, metro a stecca, eccetera, quando il progresso tecnologico anche in questo settore ha reso largamente superata una parte di questa strumentazione, mentre si sono rese necessarie altre attrezzature non previste da detto decreto;

che nel giugno 1995 il Ministero dei trasporti diede parere favorevole ad un elenco di attrezzature stilato da una commissione tecnica composta da rappresentanze di Confartigianato, CNA, Assoauto, Feder-

pneus, impegnandosi a modificare il decreto entro il 31 dicembre 1995, in concomitanza con il nuovo regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, impegno che non è stato mai mantenuto;

che in ragione di ciò dal 1° luglio 1996 l'azienda priva di incudine e con investimenti milionari in attrezzature elettroniche rischia la chiusura e un riparatore di motociclette dovrebbe acquistare un opacimetro per l'analisi di scarico dei motori diesel, sapendo che non avrà mai l'occasione di utilizzarlo,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno prevedere una proroga del termine del 30 giugno 1996 fissato da detto regolamento, in modo da consentire l'emanazione di un nuovo decreto che recepisca il contenuto dell'intesa con le rappresentanze sindacali di categoria, evitando un inutile aggravio ad un elevatissimo numero di aziende.

(4-01048)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. - La legge 26 settembre 1996, n. 507, ha recato incisive modifiche al contenuto della legge n. 122 del 1992 nel senso indicato dall'onorevole interrogante, disponendo, tra l'altro, l'abrogazione dei punti *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 3 nei quali si prevedeva l'obbligo per gli operatori del settore di disporre di locali, spazi ed attrezzature di tipo prestabilito.

Il relativo schema di regolamento per l'individuazione delle attrezzature minime prescritte per l'attività di autoriparazione è stato predisposto a seguito di numerosi incontri con le organizzazioni di categoria ed è stato inviato al parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(14 aprile 1997)

COSTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanità.* - Premesso:

che nei giorni scorsi si sono susseguite molte azioni di protesta degli agricoltori salentini nel porto di Brindisi;

che tali manifestazioni sono l'espressione della grave situazione di disagio in cui versa l'economia agricola del Mezzogiorno a seguito della crisi della commercializzazione prima delle patate novelle e poi delle angurie;

che la crisi del mercato delle angurie è dovuta principalmente alle importazioni di prodotto proveniente dall'estero;

che, a causa dello scarso controllo, si registra l'importazione anche da paesi extracomunitari attraverso i mercati ed i porti della Grecia;

che al momento oltre il 90 per cento della produzione delle angurie salentine giace ancora nei campi;

che con il trascorrere dei giorni, qualora non si verifichi la ripresa del mercato in ordine ai prezzi, la produzione verrà totalmente compromessa sul piano della qualità,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario effettuare controlli al fine di verificare l'effettiva origine delle angurie provenienti dalla Grecia e intervenire presso la Commissione agricoltura dell'Unione europea perchè applichi severe sanzioni a quei paesi della Comunità che realizzano l'intermediazione di prodotti ortofrutticoli extracomunitari;

se si intenda realizzare i dovuti controlli fitosanitari sulle angurie che attraversano il nostro paese e che provengono da altri paesi;

se si intenda intervenire per rivedere gli accordi comunitari riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in quanto fortemente penalizzanti per gli agricoltori italiani e meridionali in particolare.

(4-01194)

(16 luglio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le importazioni di cocomeri di provenienza greca rappresentano ormai da diversi anni una normale attività commerciale nel corso del mese di giugno e della prima metà di luglio; nel 1994 e nel 1995 risultano importati circa 800.000 quintali di prodotto greco; le importazioni da paesi terzi non risultano significative (nel corso del 1995 risultano importati circa 17.000 quintali).

Circa la presunta presenza di prodotto di origine extracomunitaria, in particolare dal Marocco e dall'Algeria, non si hanno prove tangibili che avvengano operazioni di triangolazione via Grecia, anche perchè si ritiene che con la maggiorazione dei costi di trasporto per gli operatori greci non sarebbe conveniente acquistare prodotto estero meno concorrenziale di quello locale. Comunque, tali operazioni commerciali non sono perseguibili in quanto l'unico obbligo che hanno gli operatori è quello di indicare l'origine del prodotto. Pertanto, non si ritiene possibile sollevare il problema a livello comunitario in quanto le norme del GATT che regolano i commerci mondiali non permettono alcun tipo di limitazione se non quelle previste nell'accordo generale medesimo.

Per quel che concerne i controlli fitosanitari, si fa presente che il Servizio sanitario nazionale svolge ordinariamente una costante ed intensa attività di riscontro e verifica circa il rispetto della normativa concernente i limiti massimi tollerabili di residui di sostanze attive di presidi sanitari (pesticidi, fungicidi, eccetera), anche in ordine ai prodotti di origine vegetale, tra cui, appunto, gli ortofrutticoli.

Infatti, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 27 novembre 1990, n. 90/642/CEE, concernente le percentuali massime di residui di antiparassitari tollerabili in alcuni prodotti di ori-

gine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, il Ministero della sanità ha emanato in data 23 dicembre 1992 un decreto ministeriale che delinea un programma annuale di controlli diretti a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari in prodotti destinati al consumo, coinvolgendo le regioni e le province autonome.

Tali enti territoriali, infatti, forniscono alle USL dislocate nel loro territorio di competenza appositi indirizzi per dare attuazione al citato programma di controlli, comunicandoli al Dicastero della sanità unitamente alle strutture territoriali incaricate dei prelievi di campioni e degli accertamenti analitici.

Detti indirizzi vengono forniti sulla base dei requisiti minimi dettati dallo stesso decreto ministeriale 23 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305).

Il Ministero della sanità provvede a comunicare alla Commissione CE, entro il 1° agosto di ogni anno, le informazioni relative all'esecuzione del programma nel corso dell'anno precedente.

Per l'esecuzione dei controlli il prelievo dei campioni di ortofrutticoli si effettua secondo i metodi stabiliti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1980.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza della possibilità che una quantità massima fissata per un residuo di sostanza attiva dei presidi sanitari costituisca un pericolo per la salute di uomini od animali, è tenuto ad emettere l'apposita ordinanza di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dandone comunicazione, congiuntamente alla relativa motivazione, agli Stati membri ed alla stessa Commissione CE.

L'ordinanza in argomento può rimanere in vigore fino alla decisione adottata dal Consiglio o dalla Commissione CE.

L'articolo 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1992 contiene ulteriori indicazioni in merito ai prodotti di origine vegetale, ivi compresi gli ortofrutticoli. In allegato al più volte citato decreto ministeriale 23 dicembre 1992 vennero indicati, fra l'altro, i requisiti minimi del programma annuale dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residue sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

Gli allegati contenuti nel suddetto decreto ministeriale sono stati modificati ed integrati con il successivo decreto ministeriale 30 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1993, n. 182).

In particolare, per i prodotti di origine vegetale importati dagli Stati terzi, il prelievo di campioni nella misura di almeno il 3 per cento delle partite presentate per l'importazione e con priorità per le partite di prodotti ortofrutticoli viene effettuato dagli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre ovvero, nel caso di circoscrizioni non presidiate, il prelievo di campioni è operato dagli uffici veterinari di confine terrestre, porto ed aeroporto, competenti per territorio.

Infine, per quel che concerne la possibilità di rivedere gli accordi comunitari riguardanti la commercializzazione e la produzione dei

prodotti ortofrutticoli, il problema è stato sollevato nel Consiglio dell'Unione europea del 1994.

La Commissione rispose che non aveva strumenti per poter intervenire trattandosi di normale attività commerciale tra paesi comunitari.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(14 aprile 1997)

COSTA. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*

– Premesso:

che nel nostro paese esistono oltre 200 consorzi di bonifica, istituiti con regio decreto del 1933 e con un organico di circa 7.000 dipendenti, di cui 295 dirigenti e 963 quadri intermedi;

che la generalità dei consorzi di bonifica, oltre a provvedere alla gestione delle acque, all'irrigazione dei campi, alla costruzione di grandi opere idrauliche, esplica tutte quelle attività di prevenzione al fine di limitare i dissesti idro-geologici che, con scadenze cicliche, funestano il territorio nazionale;

che la legge di difesa del suolo n. 183 del 18 maggio 1989 assegna competenza in materia di difesa del suolo alle amministrazioni provinciali già impossibilitate, per carenze numeriche e di professionalità negli organici, ad espletare attività di così riconosciuta delicatezza, ribadendo però il ruolo dei consorzi di bonifica,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare per consentire ai consorzi di bonifica di continuare l'attività fino ad ora svolta, mirata a limitare il dissesto idro-geologico del nostro paese;

se non si ritenga di programmare un incontro fra i rappresentanti delle regioni, dell'Unione province italiane, delle Autorità di bacino e dei consorzi stessi con l'obiettivo di superare i tanti conflitti di competenza che rischiano di affossare ulteriormente le già scarse potenzialità della vigente legge di difesa del suolo.

(4-01401)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. – In via preliminare, si rammenta che, com'è senz'altro noto all'onorevole interrogante, l'attività svolta dai Consorzi è stata oggetto di una vasta ed articolata indagine conoscitiva svolta dalla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, a conclusione della quale è stato prodotto un documento in cui emerge il ruolo primario spettante ai consorzi in materia di difesa del suolo.

Peraltro, appare importante sottolineare, come prima con decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 e successivamente con la legge n. 491 del 1993 le competenze in materia di difesa del suolo sono state progressivamente trasferite alle regioni, mantenendo

il Ministero il solo compito di indirizzo e coordinamento sottoponendo i consorzi alla vigilanza delle regioni competenti per territorio.

In particolare, la citata legge n. 491 del 1993, con l'ampliamento della competenza regionale in materia di agricoltura, ha comportato un sensibile incremento della gestione decentrata delle risorse, mantenendo la quota di risorse finanziarie attribuite a questo Ministero, per gli interventi di competenza ed in applicazione di leggi di programmazione, non superiore al 20 per cento delle risorse totali.

Sembra quindi evidente come spetti alle regioni competenti programmare delle iniziative, di concerto con tutte le altre amministrazioni interessate, al fine di addivenire, quanto prima possibile, ad una soluzione delle problematiche esposte dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(14 aprile 1997)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la disoccupazione, non solo quella giovanile, ha ormai raggiunto livelli di gravità soprattutto nelle regioni del Sud dove molte famiglie, come dimostrano i dati statistici resi noti recentemente, vivono sotto la soglia definita di «povertà»;

che in questi ultimi tempi le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici hanno dato una piccola e possibile risposta al dramma della disoccupazione attraverso l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili;

che anche il comune di Muro Leccese (Lecce) ha dato il suo modestissimo contributo attivando, nel 1995, un progetto di lavori socialmente utili per l'utilizzo di 16 unità (deliberazione di giunta n. 315 del 10 maggio 1995) e, nel 1996, «prorogando» il medesimo progetto (deliberazione di giunta n. 233 del 18 aprile 1996) e attivandone un secondo per 16 lavoratori che percepiscono l'indennità di mobilità (deliberazione di giunta n. 610 del 19 ottobre 1995);

che, sempre nel corso del 1996, facendo riferimento a dati forniti dalla sezione circoscrizionale per l'impiego di Maglie che indicano in 720 gli iscritti nelle liste dei disoccupati su una popolazione di 5.200 abitanti, l'amministrazione comunale di Muro Leccese ha predisposto un ulteriore progetto di lavori socialmente utili per l'attivazione di 60 disoccupati di lunga durata e giovani privi di occupazione (deliberazione di giunta n. 362 del 12 giugno 1996);

che la commissione regionale per l'impiego della Puglia, con nota del 27 giugno 1996, protocollo n. 20222, ha rinviato il medesimo progetto per indisponibilità di risorse finanziarie;

che l'esperienza dei lavori socialmente utili si rivela fortemente positiva in quanto consente a qualche famiglia un reddito e un

sostentamento e alle amministrazioni una risposta alla collettività in termini di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi;

che comunque l'ente locale, con le sole sue risorse, non è in grado di fronteggiare la «fame di occupazione» che ogni giorno si manifesta;

che è necessario dare una risposta rapida e concreta al problema che è di dimensioni europee e che rischia di esplodere in rabbia e scontro sociale specialmente nelle nostre realtà,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti che prevedano maggiori risorse finanziarie da destinare ad attività socialmente utili che permettano di utilizzare disoccupati di lunga durata e giovani privi di occupazione.

(4-01983)

(26 settembre 1996)

RISPOSTA. - L'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante solleva la problematica relativa allo stanziamento da parte del Governo dei fondi da utilizzare nell'ambito dei lavori socialmente utili, al fine di fronteggiare la situazione occupazionale che, soprattutto nel Mezzogiorno, ha assunto livelli drammatici.

In via preliminare, si ritiene opportuno osservare che la gestione della politica dei lavori socialmente utili costituisce sicuramente una delle priorità che l'amministrazione è chiamata a fronteggiare nel momento presente, in particolare nelle aree dove maggiore è la concentrazione di lavoratori fuoriusciti dal processo produttivo che non hanno più la possibilità di fruire di ammortizzatori sociali, nonché nelle aree con elevati tassi di disoccupazione di lunga durata.

Già attraverso il rifinanziamento del «Fondo per l'occupazione» previsto dal decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, da ultimo, dalla legge n. 608 del 1996, nella misura di 350 miliardi per l'anno 1996, destinati prevalentemente all'attivazione di lavori socialmente utili, si è operato per sopperire agli oggettivi problemi di copertura finanziaria indotti dalla molteplicità delle situazioni interessate, anche sulla base delle risultanze degli incontri tenutisi con i rappresentanti delle regioni. Con decreto ministeriale del 25 ottobre 1996 è stato predisposto il decreto di ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dall'integrazione del finanziamento del Fondo e sono state attentamente considerate le criticità delle diverse realtà locali, assicurando, peraltro, la copertura finanziaria di tutti i progetti già avviati per gli anni 1995 e 1996. Il provvedimento ha tenuto conto anche dei dati forniti dagli uffici del lavoro circa i progetti per lavori socialmente utili approvati nel 1996, per i quali è stato richiesto il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione.

Con la suddivisione di risorse operata è stato assegnato alla regione Puglia ulteriore finanziamento per lire 33,680 miliardi di cui lire 19.114.000.000 per consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 1996 dei progetti destinati a lavoratori già impegnati in progetti nel 1995 i quali, dopo un periodo di 12 mesi in attività socialmente utili, siano stati nuovamente avviati tenendo conto del criterio della professionalità ac-

quisita (articolo 1, comma 20, della legge n. 608 del 1996). La rimanente somma di lire 14.566.400.000 è stata destinata al finanziamento di nuovi progetti garantendone la copertura degli oneri per almeno 6 mesi.

Successivamente l'articolo 1, comma 22, della legge n. 608 del 1996 già citata ha incrementato di ulteriori 50 miliardi il «Fondo per l'occupazione» per l'anno 1996.

In sede ministeriale, relativamente alla somma di lire 77.630.000.000 stanziata per gli oneri connessi all'attuazione dei progetti di lavori socialmente utili approvati nel 1996 da ripartire a livello regionale, è stata destinata alla regione Puglia una ulteriore quota di lire 20,323 miliardi.

Si ritiene opportuno, poi, evidenziare che già il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge succitata, ha introdotto due novità di rilievo. Un primo profilo concerne la previsione che almeno il 15 per cento dei fondi assegnati alle singole commissioni regionali venga destinato ai progetti che vedono impegnati i disoccupati di lunga durata, e ciò al fine di venire incontro alle aspettative dei soggetti precedentemente esclusi o solo parzialmente inclusi dalla precedente normativa.

Un altro aspetto qualificante riguarda la possibilità per i soggetti promotori di costituire società miste, a condizione che l'organico delle stesse sia composto, in misura percentuale prefissata, da lavoratori ovvero da soggetti aventi titolo ad essere avviati ai lavori socialmente utili, potendo questi ultimi costituirsi in società cooperative che partecipano alle società medesime.

Ci si propone, in tal modo, di assicurare il reimpiego dei lavoratori in uscita dai lavori socialmente utili e dei disoccupati di lunga durata, assicurando al tempo stesso la crescita qualitativa delle attività poste in essere.

È stata, infine, prevista la facoltà per gli stessi soggetti promotori di stipulare, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, con le predette società miste, convenzioni o contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi ad oggetto esclusivamente attività similari rispetto a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(24 marzo 1997)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che le aziende agricole, sia in forma associata che singola, incontrano difficoltà per l'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 in ordine all'istituzione

del registro delle imprese, in quanto devono iscriversi alla camera di commercio entro il 30 ottobre 1996;

che il regolamento di modifica e semplificazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 per l'attuazione del registro delle imprese, pur essendo stato approvato dal Consiglio dei ministri del 2 agosto 1996, non è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e pertanto il termine del 30 ottobre 1996, che prorogava l'obbligo di iscrizione già previsto al 17 agosto 1996, non è stato ancora ufficializzato;

che la complessità delle qualifiche soggettive già contenute nel codice, nei regimi previdenziali e tributario e nelle leggi speciali, per la sovrapposizione delle norme in materia, non risulta facilmente inquadrabile nelle categorie di iscrizioni alle sezioni speciali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire secondo compiti e competenze per prorogare la scadenza del termine di iscrizione dal 30 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996 affinché si faciliti l'opera delle associazioni di categoria per rimuovere le difficoltà incontrate dalle aziende nel rispettare le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

(4-02578)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti si fa presente che il termine di iscrizione delle imprese agricole nel registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(14 aprile 1997)

CURTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare n. 148 del 1990 prevede all'articolo 10, comma 1, l'insegnamento nelle scuole elementari della lingua straniera;

che la medesima legge di riforma prevede, altresì, al comma 2, che «le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5 sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla presente legge...»;

che tale decreto, applicativo dell'articolo 10 della legge n. 148 del 5 giugno 1990, è stato pubblicato il 28 giugno 1991 sul supplemento ordinario al bollettino ministeriale, parte I, n. 49-50, del 5 dicembre 1991;

che il predetto decreto prevede all'articolo 2 «l'insegnamento di una lingua straniera a partire dalla classe seconda» e che «nella fase di transizione, in considerazione delle reali disponibilità presenti sul territorio, l'insegnamento di una lingua straniera è attivato di norma dalla classe terza»;

che all'articolo 4 il medesimo decreto stabilisce che «al fine di assicurare la più ampia diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella fase di transizione detto insegnamento è affidato di norma ad un insegnante elementare specialista dichiaratosi disponibile...»;

che al sopracitato decreto sono seguite numerose circolari ministeriali ulteriormente esplicative dell'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 148 del 1990, in seguito alla difficoltà riscontrate nel reperimento di insegnanti già «formati» o da «da formare», secondo quanto stabilito dal decreto 28 giugno 1991 all'articolo 6, per l'area che include l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari;

che nonostante l'impegno del Ministero della pubblica istruzione a tutt'oggi sostanzialmente le disposizioni sopra elencate rimangono disattese;

che sono numerosi, tra gli altri, gli insegnanti specialisti che hanno superato nell'ultimo concorso magistrale la prova di lingua,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda intervenire a tutti i livelli e con i mezzi che si ritengano più opportuni al fine di consolidare l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari, in sintonia con quanto prevedono le disposizioni vigenti in materia, e dichiarare, quindi, chiusa la «fase di transizione»;

se al fine di agevolare l'introduzione della lingua straniera nelle scuole elementari non si ritenga opportuno utilizzare, in via definitiva e dopo il necessario corso di formazione, anche gli insegnanti specialisti che hanno superato la prova di lingua nell'ultimo concorso magistrale;

se non si ritenga altresì che l'obiettivo del consolidamento dell'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari possa essere raggiunto dai sopraddetti insegnanti specialisti anche con la contestuale partecipazione ai corsi di aggiornamento riservati agli insegnanti di ruolo che, nella maggioranza dei casi, non vengono utilizzati.

(4-02371)

(16 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si premette che l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, in quanto rappresenta un'articolazione interna della funzione docente, non può che essere affidata all'insegnante, inserito nel modulo, in possesso della prescritta competenza.

Al solo fine di una rapida diffusione di detto insegnamento è stata individuata dall'amministrazione la soluzione di ricorrere all'insegnante

elementare di ruolo disponibile a partecipare alle iniziative di formazione linguistica e successivamente ad operare, in qualità di specialista, su più classi.

Per ridurre la differenza tra competenze presenti e bisogni, annualmente, con apposite circolari i provveditori agli studi sono sollecitati ad un attento e mirato impiego delle risorse professionali esistenti e disponibili, nonchè a promuovere le sinergie necessarie per la sistematica ricerca di personale disponibile alla formazione linguistica, tenuto conto delle reali necessità di insegnamento nelle province di competenza.

Attualmente il numero dei docenti formati e utilizzati nell'insegnamento della lingua straniera è di circa 11.000 i quali, operando in qualità di specialisti o di specializzati, insegnano nel 60 per cento circa delle classi terza, quarta e quinta a livello nazionale.

Nella fase attuale, mentre prosegue l'attività di formazione, l'amministrazione sta cercando di mettere in atto tutte le strategie per livellare le eventuali differenziazioni utilizzando gli strumenti consentiti dalla normativa vigente.

Quanto alle indicazioni fornite dall'onorevole interrogante, di immettere in ruolo gli idonei del concorso magistrale, si fa presente che le nomine del predetto personale possono essere disposte solo nei limiti dei posti disponibili a tal fine secondo la vigente normativa in materia.

Si ricorda, infine, che sull'attivazione della legge di riforma della scuola elementare è in atto una verifica da parte del Parlamento; in tale sede sarà riaffrontata la questione dell'insegnamento in parola.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

DANIELI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che a Sanguinetto (Verona) esiste, in grave stato di degrado, l'ex convento di Santa Maria delle Grazie, che per circa tre secoli ha ospitato i Frati minori francescani e che rappresenta un interessante reperto di architettura sacra del 1600;

che il comune di Sanguinetto ha chiesto uno stanziamento straordinario di 400 milioni al fine di porre mano ad opere di restauro urgente senza peraltro ricevere alcuna risposta e che in data 11 gennaio 1997 è crollato un altro pezzo di edificio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per tutelare un bene che, lasciato degradare ulteriormente, verrebbe a scomparire totalmente.

(4-04408)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si è denunciato lo stato di degrado in cui versa il complesso conventuale di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto, e si comunica quanto segue.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona, previo sopralluogo effettuato da un proprio funzionario, preso atto dell'effettivo stato di degrado in cui versa il complesso in questione, ha corrisposto in data 4 marzo 1997 – protocollo n. 370 – alla richiesta del comune di Sanguinetto, comunicando di ritenere opportuno l'adozione da parte del Ministero di un programma di interventi statici.

Con la stessa nota è stato invitato il sindaco del predetto comune a provvedere, nel frattempo, a mettere in opera strutture provvisorie idonee al presidio statico dei manufatti o al rafforzamento delle esistenti, nonchè a mantenere transennature per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(15 aprile 1997)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la razionalizzazione della rete scolastica risponde ad imprescindibili esigenze di modernizzazione del nostro sistema, ma crea problemi finanziari, talora insopportabili per piccoli comuni di montagna (e di altre zone svantaggiate);

che emblematico risulta, a tal proposito, il caso del comune di Terenzo (in provincia di Parma);

che, nell'ambito della razionalizzazione della rete scolastica della scuola dell'obbligo, nel comune di Terenzo sono state, infatti, soppresse numerose scuole elementari;

che attualmente è esistente soltanto una scuola elementare, peraltro ubicata al confine sud del territorio comunale;

che gli alunni, pertanto, usufruiscono di scuole esistenti al di fuori del comune (e precisamente nei comuni limitrofi di Calestano, Fornovo e Solignano);

che tale ristrutturazione, seppur necessaria per ottimizzare le risorse, ha provocato un aumento nei costi per il trasporto degli alunni;

che, nell'anno scolastico 1995-1996, il costo del trasporto è stato pari a lire 103.000.000 con un onere a carico del comune al netto dei trasferimenti della regione Emilia-Romagna e delle tariffe pagate dai genitori, pari a lire 60.000.000;

che le tariffe del trasporto sono quelle consigliate dalla TEP-Azienda consorziale trasporti, mentre il contributo delle famiglie è

uno dei più alti della provincia (compreso tra le 40.000 e le 45.000 lire al mese per bambino);

che il costo previsto per l'anno 1996-1997 (con le tariffe proposte dalla TEP, ma accettate solo da una parte dei trasportatori) è pari a lire 122.000.000 per 44 bambini, essendo il costo unitario (lire 277.000 al mese per bambino) aumentato del 25 per cento;

che alcuni comuni limitrofi hanno addirittura appaltato il servizio a costi (pari a lire 2.000 al chilometro), con una differenza sulle cifre attualmente praticate dal comune di Terenzo pari al 35 per cento (il che comporterebbe, per il comune di Terenzo, un costo complessivo di lire 165.000.000);

che tali cifre non sono altissime, in astratto, ma - confrontate con gli introiti dello stesso comune di Terenzo (lire 300.000.000 per ICI e lire 26.362.000 per ICIAP) - danno l'idea della grave, insopportabile situazione finanziaria nella quale viene a trovarsi lo stesso comune;

che siffatta situazione, si ripete, è emblematica della situazione di tanti altri piccoli comuni di montagna e di zone svantaggiate, si chiede di conoscere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati, che concernono le difficoltà finanziarie di piccoli comuni in dipendenza della razionalizzazione della rete scolastica;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere.
(4-02868)

(12 novembre 1996)

RISPOSTA. - I provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica vengono adottati sulla base di decreti interministeriali emanati di concerto tra i Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica: riguardo al comune di Terenzo (Parma) nel corso degli anni sono state disposte le soppressioni di vari plessi come conseguenza di un consistente calo demografico.

Nel corrente anno scolastico funziona la sola scuola elementare di Selva Castello, frequentata da 13 alunni.

Riguardo alla gestione ed organizzazione del servizio di trasporto degli studenti obbligati, residenti nel comune di Terenzo, si informa che la competenza in materia è totalmente devoluta agli enti locali e questa amministrazione, pertanto, non può esprimere alcuna indicazione in merito al problema in parola.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

DEMASI, COZZOLINO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che un organo di stampa segnala la scandalosa presenza di un passaggio a livello «dimenticato» lungo la linea Napoli-Potenza in frazione San Giovanni al Pozzo nel comune di Cava de' Tirreni;

che la protezione dell'attraversamento è affidata a sbarre bloccate con lucchetti la cui apertura e chiusura è demandata ai cittadini che devono transitare;

che il semaforo è posto a circa 300 metri dal passaggio a livello in condizioni di incerta visibilità;

che lo stato dei luoghi determina un costante pericolo per le famiglie che abitano al di là del passaggio;

che numerose segnalazioni sono sempre cadute nell'indifferenza generale nonostante le reiterazioni nel corso degli anni,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda prendere nei confronti dei responsabili di omissione degli interventi indispensabili ad eliminare l'incombenza del pericolo determinato dall'uso artigianale delle sbarre di protezione del predetto passaggio a livello. (4-01084)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. - La società Ferrovie dello Stato spa ritiene che il passaggio a livello di cui si fa menzione nell'interrogazione in oggetto sia quello sito al chilometro 42,162 della linea Napoli-Potenza nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno) in località San Giuseppe al Pozzo.

L'attraversamento in parola è del tipo definito «in consegna a privati» in quanto trattasi di una servitù di passaggio, cioè del diritto di un terzo ben individuato di attraversare la sede ferroviaria con il rispetto di precise regole, sottoscritte con apposito atto, a salvaguardia della sicurezza dell'esercizio ferroviario e dell'incolumità del terzo stesso.

Le chiavi per l'apertura delle barriere, poste dalle Ferrovie dello Stato a protezione dell'attraversamento, sono in consegna al detto terzo che è autorizzato a tenere aperto il passaggio a livello solo per il tempo strettamente necessario al suo attraversamento.

Tali servitù sono nate nel secolo scorso, all'atto della costruzione delle linee ferroviarie, allo scopo di permettere al proprietario del fondo agricolo tagliato in due dalla nuova strada ferrata di passare da una parte all'altra del suo fondo per le esigenze relative alla conduzione agricola.

Gli attraversamenti giornalieri previsti per al massimo due passaggi di uomini a piedi o di qualche mezzo agricolo a trazione animale si sono andati, poi, intensificando nel tempo, essendo aumentato il numero degli aventi titolo, per frazionamenti o eredità.

Le Ferrovie dello Stato hanno, pertanto, installato più lucchetti, con chiavi numerate consegnate ad ogni avente titolo al passaggio, in modo da poter individuare il responsabile di eventuali abusi; tale sistema, già di per sé poco adeguato ai nuovi *standard* delle linee ferroviarie, è diventato intollerabile con la meccanizzazione anche automobilistica e con la mutata originaria destinazione dei fondi collegati, divenuti, con il benessere degli enti locali, sede di insediamenti abitativi, ancor prima di provvedere ad un diverso collegamento stradale.

Le Ferrovie dello Stato sono impegnate da tempo in un programma di soppressione-trasformazione di tutti i passaggi a livello, che compren-

de anche quelli in consegna a privati come nel caso in parola, con il riscatto della servitù, ove possibile, o con la realizzazione di opere alternative, con il concorso dei terzi interessati e/o degli enti locali sovrintendenti alla viabilità.

Nel caso in argomento il 7 aprile 1994 è stato presentato al comune di Cava dei Tirreni il progetto di un sottovia sostitutivo del passaggio a livello.

In data 2 maggio 1995 il comune, preso atto della conformità del progetto alle norme urbanistiche, ne ha deliberato l'approvazione trasmettendo la relativa delibera alla regione Campania.

Il relativo *iter* è ancora in corso.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(14 aprile 1997)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, per effetto della legge 31 maggio 1995, n. 233 («Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASI») è stata costituita la cosiddetta commissione dei cinque, presieduta dal Nobel Carlo Rubbia, sostanzialmente con il mandato predominante di definire la programmazione quinquennale 1996-2000 delle attività spaziali italiane;

che il 30 gennaio 1996, in obbligo ed entro i termini stabiliti dalla citata legge n. 233, la predetta commissione dei cinque consegnava al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il «Piano spaziale nazionale (Piano Quadro)», adempiendo al mandato principale istitutivo della commissione stessa;

che il 5 febbraio 1996, nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro annunciava l'avvenuto recepimento di detto «Piano Spaziale Nazionale (Piano Quadro)» e relativa approvazione e precisava inequivocabilmente che detto documento rappresentava – in osservanza alla legge 31 maggio 1995, n. 233 – il riferimento obbligatorio per la successiva attività attuativa di pertinenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI);

che, in difformità col disposto della legge 31 maggio 1995, n. 233, e non tenendo conto dei fatti riassunti nei punti precedenti, l'amministratore straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dottor ingegner Silvano Casini, ha proseguito nell'assumere a carico dell'ASI pesanti impegni finanziari (anche internazionali), non contemplati nè da disposizioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nè da delibere CIPE e nel quadro di un'attività volta all'avvio di un presunto piano spaziale italiano decennale, attività del tutto avulsa ed incompatibile con i contenuti del citato «Piano Spaziale Nazionale (Piano Quadro)» prodotto dalla commissione dei

cinque, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che l'acquisizione del rapporto della commissione dei cinque e il comportamento dell'amministrazione straordinaria dell'ASI, come tratteggiato al punto precedente, in data 19 marzo 1996 provocavano l'intervento della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio che, con comunicazione AR.As.96.437 (indirizzata a: Guardia di finanza, polizia tributaria, S.A.R.A.D.E. Roma; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Gabinetto, Roma; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ufficio enti vigilati, Roma), disponeva fra l'altro che i competenti organi della Guardia di finanza sottoponessero a speciale diretta sorveglianza l'attività amministrativo-contrattuale dell'ASI;

che la descritta, stridente mancata aderenza dei numerosi impegni industriali, che l'amministratore straordinario dell'ASI ha assunto e va assumendo verso aziende ed organismi (anche internazionali), con i contenuti del «Piano Spaziale Nazionale (Piano Quadro)» prodotto *ex lege* 31 maggio 1995, n. 233, dalla commissione dei cinque, non si risolve in un'astratta ma comunque inammissibile inosservanza formale, ma in grave danno economico per la collettività pubblica e nella reiterazione di una serie di comportamenti apparentemente illegali ed abusivi, già all'esame dell'autorità giudiziaria ordinaria e della magistratura contabile; si pensi infatti che al 31 dicembre 1995 su un complesso di impegni di spesa da parte dell'ASI di 1.014 miliardi di lire solo 35,8 miliardi di lire erano coperti da regolare contratto e che il *deficit* dell'ASI totalizzato al 31 dicembre 1995 ammontava a 1.250 miliardi di lire, *deficit* destinato ad aumentare vorticosamente e senza controllo per effetto degli accennati impegni abusivamente assunti dall'amministratore straordinario dell'ASI in contrasto al disposto della legge 31 maggio 1995, n. 233,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a tempo debito abbia formalmente inviato all'amministratore straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana, dottor ingegner Silvano Casini, precise disposizioni per la rapida compilazione del piano spaziale quinquennale attuativo, in aderenza alle indicazioni del «Piano Quadro» della commissione dei cinque, approvato dal Ministro stesso (vedi punto 4);

i provvedimenti e le sanzioni che il Governo intende prendere per quanto concerne sia i fatti segnalati nella presente interrogazione e quelli conseguenti all'accertamento sollecitato, sia in adempimento alle scadenze previste dalla legge 31 maggio 1995, n. 233, riguardanti l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

(4-00121)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto ispettivo indicato in oggetto, si ritiene anzitutto di dover svolgere alcune precisazioni in merito a quanto affermato dall'onorevole interrogante nelle premesse.

Non esiste anzitutto alcun «Piano spaziale decennale» a cui l'amministratore *pro tempore*, ingegner Silvano Casini, si sia attenuto nell'assumere «pesanti impegni finanziari» a carico dell'ASI.

Esiste invece un «Piano di riassetto economico e finanziario pluriennale», 1996-2005, approvato dallo stesso Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero del tesoro, formulato nel rispetto delle leggi n. 186 del 1988 e n. 233 del 1995, al quale l'amministratore straordinario deve attenersi e secondo il quale aveva iniziato a porre in essere una azione di rinegoziazione e di recupero prevista dallo stesso Piano.

I dati relativi al *deficit* dell'ASI citati nell'interrogazione in argomento non risultano essere esatti. Infatti l'affermazione secondo la quale, su 1.014 miliardi, soltanto 35,8 miliardi sono coperti da regolare contratto è stata erroneamente riferita alla situazione del disavanzo al 31 dicembre 1995, mentre, secondo quanto correttamente indicato dalla Commissione dei cinque nel documento di presentazione del nuovo Piano spaziale nazionale, tale affermazione è da correlare alle proiezioni degli impegni di competenza del successivo quinquennio 1996-2000.

Più specificatamente riguardo alla questione dei pagamenti effettuati in assenza di «impegni formalizzati», così definiti dalla procura regionale della Corte dei conti, la stessa procura ha delegato la Guardia di finanza a compiere accertamenti diretti presso l'ASI al fine di individuare tutti i casi nei quali sono stati effettuati pagamenti in assenza di detti impegni.

È di tutta evidenza quindi che la Guardia di finanza è stata delegata agli accertamenti soltanto in materia contrattuale e non relativamente a tutta l'attività amministrativo-contabile dell'ASI.

In attesa che vengano effettuati tali accertamenti, l'amministratore straordinario dell'ASI tuttavia ha continuato ad operare, nell'ambito però delle linee tracciate dal piano di riassetto sopra citato.

Quanto alla richiesta di «una rapida compilazione del Piano spaziale nazionale attuativo», si fa presente che il CIPE ha già deliberato in merito (la delibera è stata sottoposta all'approvazione degli organi di controllo esterno) fissando criteri di ordine generale a cui l'ASI dovrà attenersi.

Non appena i citati organi di controllo renderanno la delibera CIPE in questione l'ASI potrà procedere alla elaborazione del definitivo Piano spaziale nazionale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(10 aprile 1997)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che al settantacinquenne Stefano Caironi, di Azzano San Paolo (Bergamo), già appartenente alla 53^a brigata Garibaldi col nome di bat-

taglia «Scalabrino», rimasto ferito in combattimento l'11 luglio 1944 nel fatto d'arme presso il cimitero di Gandino (Bergamo), formalmente smobilitato nell'agosto 1945 con corresponsione di un premio di lire cinquemila, la commissione per il riconoscimento delle qualifiche derivanti dalle attività partigiane, istituita con legge n. 518 del 21 agosto 1945 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 settembre 1945) non ha riconosciuto la qualifica di partigiano combattente;

che conseguentemente il Caironi è stato ingiustamente escluso dalle provvidenze di cui aveva diritto, mentre la lunga serie di ricorsi, protrattasi onerosamente per circa mezzo secolo, non trovava accettazione anche se l'interessato forniva numerose prove (compresa inequivocabile documentazione anche fotografica) del proprio diritto alla qualifica di partigiano combattente e alle conseguenti provvidenze;

che anche un'implorazione del Caironi al Presidente della Repubblica sortiva, verosimilmente dopo affrettato esame formale, un diniego, codificato in data 8 agosto 1995 dal reggente della divisione denominata «solidarietà sociale» del servizio affari generali del segretario generale della Presidenza della Repubblica;

che, dopo attenta analisi della documentazione prodotta dal Caironi fin dal 1945, risulta che la citata commissione *ex lege* n. 518 del 21 agosto 1945 ha rifiutato al Caironi («Scalabrino») la qualifica di partigiano combattente per aver erroneamente ricercato un riscontro alla documentazione (ruolini, diari storici, distinta premi di smobilitazione, eccetera) presentata negli atti dell'86^a brigata Garibaldi e non già in quelli della 53^a brigata Garibaldi della quale effettivamente l'interessato ha fatto parte e nella cui documentazione andava ricercato il menzionato riscontro,

si chiede di conoscere:

se un elementare senso di giustizia non imponga che i responsabili uffici della Presidenza del Consiglio e del Ministero della difesa riesaminino a fondo e con attenzione l'intera pratica del Caironi (evitando un oneroso ricorso, per l'interessato e per la pubblica amministrazione, alla magistratura) e che contemporaneamente l'INPS predisponga gli adempimenti necessari per il riconoscimento al Caironi delle giuste spettanze quale partigiano combattente e ferito in combattimento nella lotta di liberazione;

se i Ministri competenti possano effettivamente garantire che il caso segnalato è l'unico e non forse uno degli innumerevoli, derivanti da negligente esame da parte delle già citate commissioni del 1945 ed inerte convalida da parte degli enti preposti ad esaminare i successivi ricorsi;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per rendere giustizia ed appropriato risarcimento a coloro i quali per le segnalate negligenze non hanno potuto usufruire delle provvidenze derivanti dalla qualifica di partigiano combattente;

se il Governo intenda disporre una verifica relativa alle responsabilità personali di coloro, se ancora in vita, che dal 1945, eseguendo il proprio dovere con inqualificabile negligenza, con il risultato di respingere tutti i menzionati ricorsi, hanno determinato grave danno al Caironi

e ad altri benemeriti ex combattenti della Resistenza, venutisi a trovare nelle condizioni di quest'ultimo.

(4-01608)

(2 agosto 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dall'esame del fascicolo relativo al signor Stefano Caironi è emerso che lo stesso, in data 18 giugno 1946, ha presentato istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente e che l'istanza è stata disattesa dalla competente commissione regionale lombarda, che attribuì al Caironi il solo titolo di benemerito, in omaggio all'attività svolta a favore del movimento di Resistenza.

La suddetta commissione ha infatti denegato la qualifica richiesta in virtù di provvedimento del quale non è però dato conoscere la specifica motivazione, in quanto, nel verbale di seduta del 6 dicembre 1947, relativo al 20° elenco dei richiedenti della provincia di Bergamo, a fianco dei nominativi dei «non riconosciuti» – tra cui il signor Caironi – non è indicato il periodo di appartenenza alle formazioni partigiane richiesto dalla legge 21 agosto 1945, n. 518, periodo riportato, invece, a fianco dei nominativi dei «partigiani» e dei «patrioti», riconosciuti tali.

Anche nell'elenco suddetto – pubblicato mediante affissione presso i comuni interessati con l'indicazione del termine ultimo per ricorrere contro la decisione (20 gennaio 1948) – risulta che la commissione, dopo gli accertamenti necessari, con riferimento al comune di Azzano San Paolo, incluse tra i «non riconosciuti» il signor «Caironi Stefano di Giuseppe, 53^a Brigata Garibaldi».

Si ha ragione di ritenere che la commissione stessa, esaminata la documentazione agli atti della 53^a Brigata Garibaldi – e non della 86^a come riferito dall'onorevole interrogante – in assenza di prove circa la ferita riportata (se inferta dal nemico in combattimento o subita in dipendenza dell'attività partigiana) e soprattutto circa lo svolgimento delle tre azioni di guerra o di sabotaggio, nonchè l'appartenenza per un periodo di almeno tre mesi ad una formazione armata partigiana, non abbia potuto riconoscere al signor Caironi la qualifica di partigiano combattente per difetto dei requisiti previsti dalla suddetta legge n. 518 del 1945 all'articolo 7.

Il signor Caironi, comunque, non ha presentato ricorso entro il termine stabilito e, pertanto, la decisione è divenuta definitiva e irrevocabile.

Successivamente, dopo 48 anni nel 1994 il signor Caironi ha presentato una nuova istanza al distretto militare di Monza, corredandola di documentazione di data recente.

Il distretto ha comunicato al ricorrente che l'istanza non poteva avere rilevanza giuridica per l'intervenuta definitività del precedente provvedimento e in ogni caso perchè presentata oltre i termini, fissati al 31 dicembre 1979 dalla legge 28 maggio 1981, n. 287.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(11 aprile 1997)

GERMANÀ. – *Ai Ministri del commercio con l'estero, degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che i Ministri in indirizzo hanno già risposto ad una precedente interrogazione dello scrivente, la n. 4-00545 del 19 giugno 1996, in merito a comportamenti gravemente lesivi del buon nome delle aziende italiane da parte della camera di commercio ed industria di Melbourne, Australia;

che dalla risposta ricevuta dal sottosegretario, senatrice Patrizia Toia, risultava esplicito che il Ministro del commercio con l'estero avrebbe negato ogni ulteriore contributo a detta camera di commercio ed industria sino a quando non si fosse accertato il superamento della situazione creata con l'illecito comportamento dei soci italo-australiani ed il ripristino della legalità nella procedura per il rinnovo degli organi camerali;

constatato, con gli ultimi eventi:

che la situazione d'illegalità non è stata sanata ma, al fine di evitarne il ripristino, i componenti del vecchio consiglio si sono permessi addirittura di modificare lo statuto a loro uso e consumo disattendendo completamente la loro stessa proposta, riportata dal Sottosegretario nella risposta, cioè quella di effettuare un'assemblea straordinaria fra tutti i soci;

che, al fine di poter effettuare le elezioni senza la partecipazione dei soci illecitamente ed illegalmente espulsi, si indivano le elezioni per il 18 dicembre 1996 in modo che anche un eventuale reingresso dei soci italiani non avrebbe messo gli stessi in condizioni di parteciparvi visto che, per il diritto di voto, è prevista l'anzianità d'iscrizione di un anno; a dette elezioni hanno partecipato meno di 80 soci sugli oltre 500 soci dichiarati;

che in dette elezioni venivano eletti alle cariche per acclamazione, in difformità quindi anche dal nuovo statuto, solo un ex vicepresidente ed un ex membro di giunta, restando la giunta ancora una volta incompleta per la mancanza di candidati alla carica di tesoriere;

che, nonostante quanto sopra esposto, l'attuale dirigenza si vanta, per la corrispondenza intercorsa – a fine gennaio 1997 – con la Direzione generale per lo sviluppo degli scambi-divisione II del Ministero del commercio con l'estero, di aver ottenuto un finanziamento di lire 835.787.000,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero quanto vantato circa il finanziamento,

se, risultando agli atti l'accennata corrispondenza, i ministri in indirizzo abbiano inteso sciogliere positivamente le riserve di cui alla risposta alla precedente interrogazione dello scrivente;

se, risultando positiva la risposta al precedente quesito, come si intenda giustificare la decisione alla luce della legge n. 518 del 1° luglio 1976 considerando che alla camera di commercio ed industria di Melbourne non può essere concesso alcun riconoscimento ai sensi e per gli effetti della predetta legge nel suo complesso e particolarmente per l'articolo 8, ove si sancisce che, decorso il termine assegnato

per consentire all'associazione di uniformarsi alle disposizioni di legge, deve essere revocato il riconoscimento stesso;

se il Ministro del commercio con l'estero intenda procedere ad una ricognizione di tutta la vicenda con la sospensione cautelare di ogni finanziamento fino ad un esauriente chiarimento della vicenda stessa.
(4-04155)

(11 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Relativamente a quanto richiesto con l'interrogazione indicata in oggetto, si segnala che successivamente alle già note vicende intervenute in occasione del rinnovo degli organi direttivi della camera di commercio italo-australiana di Melbourne, a seguito degli interventi della nostra ambasciata a Canberra e del consolato a Melbourne, la situazione si è evoluta fino a giungere alle elezioni del 18 e 19 dicembre 1996, nel corso delle quali si è rinnovato il consiglio direttivo e la presidenza della camera, anche se il gruppo facente capo all'industriale Alessi non ha ritenuto di partecipare alle elezioni stesse, malgrado le intese intervenute in un apposito incontro tenutosi presso la sede del consolato generale di Melbourne il 4 novembre 1996, alla presenza del console generale Fazzolari e dell'ambasciatore Spatafora.

I risultati di dette elezioni, avendo prodotto la normalizzazione della gestione della camera di commercio, hanno indotto il Ministero del commercio con l'estero a sciogliere le riserve ed a concedere quindi alla camera il contributo finanziario ordinario per l'anno 1996.

La normalizzazione nei rapporti interni della camera è stata inoltre confermata dal nostro console generale a Melbourne, con telesspresso n. 2160 del 13 marzo 1997, che così si esprime: «Si conferma che nello scorso anno questa camera di commercio ha operato nella piena consapevolezza dei suoi compiti d'istituto. Nonostante le note vicissitudini che l'hanno vista protagonista nel 1996, essa ha rispettato tutti gli impegni presi nell'ambito della sua attività promozionale ed ha collaborato in maniera positiva con questo consolato generale».

Infine, a conferma del ripristino del normale andamento dell'attività camerale è stata indetta, per il 26 marzo 1997, l'assemblea generale annuale dei soci della camera di Melbourne per l'elezione del consiglio direttivo e, successivamente, del presidente.

I nuovi organi, eletti in assemblea ordinaria, prenderanno il posto di quelli nominati con le elezioni anticipate del 18 dicembre 1996, a conferma della ripresa della normalità nella gestione della camera stessa.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero
CABRAS

(17 aprile 1997)

GIOVANELLI. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il 31 gennaio 1996 il Ministero delle risorse agricole di concerto con i Ministeri del lavoro e del tesoro, in ottemperanza all'articolo 39 della legge n. 379 del 1955, all'articolo 5 della legge n. 274 del 1991 e all'articolo 1 della legge n. 68 del 1993, ha decreto l'approvazione di atti deliberativi dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni nazionali allevatori di iscrizione del personale dipendente alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, oggi INPDAP;

che l'Associazione italiana allevatori, con nota 14 marzo 1996 indirizzata alle associazioni regionali e provinciali allevatori, comunica che non esercitando il Ministero delle risorse agricole con un controllo diretto sulle predette associazioni non ha competenza per l'emissione del relativo decreto e che di conseguenza «come concordato con i competenti uffici del Ministero del lavoro e del Ministero del tesoro» la prassi operativa da seguire per le associazioni regionali e provinciali è quella di trasmettere le relative deliberazioni alle regioni di competenza le quali, previo parere favorevole dei Ministeri del lavoro e del tesoro, possono emanare i decreti di passaggio del personale all'INPDAP;

che la regione Umbria, con nota del giugno 1996, e la regione Emilia-Romagna, con nota dell'ottobre 1996 indirizzate alla APA, all'ARA, all'AIA nonchè ai Ministeri delle risorse agricole, del tesoro e del lavoro respingono agli atti deliberativi alle stesse inviate non ravvisando, data la particolarità della materia, alcuna competenza di controllo degli atti di che trattasi in considerazione del fatto che le regioni nei confronti di quelle associazioni svolgono controlli solamente derivanti dall'attività inerente la gestione dei libri genealogici;

che le stesse regioni, nelle note suddette al Ministero delle risorse agricole, «al fine di poter dare giuste ed esatte risposte alle associazioni, chiedono di volersi attivare nei confronti del Governo al fine di emanare più precise disposizioni, per consentire a tutte le regioni un tempestivo ed univoco comportamento per la soluzione della problematica in questione...»;

tenuto conto della necessità di mettere in condizioni il personale delle APA e ARA di esercitare con sollecitudine un proprio diritto così come già fatto dai colleghi delle AIA e ANA,

si chiede di conoscere quali saranno i tempi di definizione del problema specifico da parte dei Ministeri competenti.

(4-02742)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. – Questo Ministero è da tempo a conoscenza delle problematiche rilevate nell'interrogazione circa la competenza all'approvazione delle delibera delle APA e delle ARA relative al passaggio dei propri dipendenti dall'INPS all'INPDAP.

Per tali motivi, in data 4 dicembre 1996, presso questo Ministero si è svolta una riunione con i rappresentanti del Ministero del tesoro e del lavoro.

In detta riunione è stata confermata la competenza delle regioni e province autonome all'approvazione delle sopra citate delibere delle APA e delle ARA.

Le APA ed ARA infatti, in quanto svolgono attività di cui agli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (e più recentemente di cui alla legge n. 491 del 1993) ed in quanto portatrici di finalità statutarie che si esauriscono in ambito locale, devono essere considerate enti sottoposti alla competenza regionale o provinciale autonoma, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto presidenziale.

Tale assunto è del resto confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 402 del 1990 emesso dalla sezione II in data 27 aprile 1990 e già citato nella circolare n. 9 del 19 luglio 1990, a suo tempo inviata alle regioni e province autonome.

Pertanto, il controllo di cui all'articolo 39 della legge n. 379 del 1955, richiesto per il passaggio al nuovo sistema previdenziale, già esercitato da questo Ministero per le sole associazioni nazionali allevatori, nella fattispecie in questione spetta invece ai citati enti territoriali, previa acquisizione dei pareri positivi dei Ministeri del tesoro e del lavoro.

Al riguardo, con ministeriale n. 25700 in data 20 dicembre 1996 inviata a tutte le regioni e province autonome, sono state fornite tali informazioni, nonchè illustrate le procedure operative da seguire.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(14 aprile 1997)

GUALTIERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Considerato: che i mezzi di informazione nell'adempimento del loro dovere professionale continuano giornalmente a pubblicare notizie, indiscrezioni, brani di intercettazione, contenuti di verbali, tutti relativi alla clamorosa inchiesta in corso a La Spezia;

che tali elementi non possono provenire che dagli organi inquirenti;

che il flusso di informazioni parziali di tale provenienza può recare pregiudizio allo stesso sviluppo obiettivo dell'inchiesta penale;

che così si introduce anche una forma di disinformazione dell'opinione pubblica, che ha diritto di essere informata in modo completo e imparziale, e che tutto questo può avere rilevante influenza distorsiva sulla qualità e la quantità degli interessi economici pubblici e privati, sulle attese di sviluppo legate agli investimenti delle Ferrovie dello Stato e persino sulle dinamiche politiche,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo su una prassi ormai diffusa che ha il risultato di anticipare nel giudizio dell'opinione pubblica, provocato dal flusso di informazioni parziali, gli esiti delle

vicende penali che dovrebbero essere frutto esclusivo del rito processuale;

se non intenda richiamare gli organi inquirenti, o direttamente o attraverso il Consiglio superiore della magistratura, all'obbligo di riservatezza imposto non solo da esigenze generali ma anche da specifiche norme processuali;

quali passi intenda compiere presso il Consiglio superiore della magistratura per implementare l'orientamento in materia di riservatezza da esso già espresso, anche su sollecitazione del Presidente della Repubblica.

(4-01905)

(18 settembre 1996)

LAURO, SCOPELLITI, CENTARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che un articolo di stampa recita testualmente: «L'opinione pubblica, stanca della telenovela “giustizia”, ma ancora fiduciosa in un repulisti della vita pubblica italiana e quindi favorevole ad un rilancio dell'azione giudiziaria, chiede ai Ministri interpellati di conoscere se ritengano giusto che le condizioni essenziali siano:

che l'apparato giudiziario arrivi alle manette solo quando è sicuro del fatto suo, cioè sia già in possesso di tali elementi da giustificare, anzi da rendere inevitabile, il processo, che dovrebbe seguire a distanza di pochi giorni o di poche settimane;

che prima di quel momento il nome dell'indagato, finchè è soltanto indagato, non venga dato in pasto al pubblico con la notizia dell'avviso di garanzia, purtroppo regolarmente interpretato dal cosiddetto uomo della strada come un giudizio di colpevolezza;

che, oltre all'assegnazione di un parsimonioso limite di tempo alle istruttorie, per tutta la loro durata siano esclusi dai mezzi di comunicazione di massa, stampa e televisioni, le foto, le interviste, le esternazioni e possibilmente anche i nomi dei procuratori e pubblici ministeri che gestiscono questi casi;

che esista l'obbligatorietà dell'azione penale nei confronti di chi divulga notizie coperte da segreto istruttorio»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si ritengano giuste le suddette delucidazioni richieste da tanti cittadini comuni ed in tal caso quali iniziative si intenda adottare per far sì che la giustizia in genere (compresa quella civile) funzioni a livello degli altri paesi europei;

se mai fino ad oggi siano stati colpiti, e con quali sanzioni disciplinari, quegli uffici che hanno permesso l'uscita di documenti processuali in tranquilla violazione del segreto istruttorio;

quante indagini siano state aperte per accertare la responsabilità delle divulgazioni illecite e quanti processi siano stati celebrati per sanzionarle;

se si intenda bloccare l'esibizionismo di certe toghe che cercano nella loro attività professionale nient'altro che pubblicità piegando la giustizia ai loro meri fini personali.

(4-01904)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, relative alla questione delle «esternazioni» dei magistrati, il Ministro non può che richiamarsi alle linee d'indirizzo già manifestate davanti al Senato il 25-26 settembre 1996 ed alla Camera il 4 dicembre 1996.

Ribadisce, quindi, il Ministro, anche in questa sede, il proprio convincimento circa la necessità che tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario osservino con scrupolo i principi di correttezza, riservatezza e discrezione, da considerarsi essenziali e propri della funzione giurisdizionale, e si attengano, conseguentemente, ad un maggiore riserbo nella conduzione delle attività inerenti alle loro attribuzioni.

Si ricorda, in merito, il disegno di legge presentato al Senato l'11 settembre 1996 sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati, che, per la parte interessante il tema delle esternazioni, individua la condotta illecita in tre momenti: la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o su quelli definiti; le manifestazioni di consenso o di dissenso su un procedimento in corso che siano idonee, per la posizione del magistrato che le propala o per le loro modalità, a condizionare la libertà di decisioni giudiziarie; l'uso strumentale della qualità che sia idoneo, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

Si ricorda, inoltre, che, con lettera inviata il 20 settembre 1996 al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Ministro ha manifestato il proprio intendimento di attenersi, per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati, ai principi e profili generali che si concretizzano nel citato disegno di legge, ancor prima dell'approvazione dello stesso da parte del Parlamento.

Si comunica, infine, che al 17 febbraio 1997 risultano essere state promosse 21 azioni disciplinari per indebita propalazione da parte di magistrati del contenuto di atti coperti da segreto investigativo, cui va aggiunta l'azione disciplinare recentemente promossa dal Ministro in ordine a violazione del dovere di correttezza istituzionale tramite esternazione.

Si precisa che 2 delle 21 azioni hanno ad oggetto violazione del segreto relativo ad informazioni di garanzia.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(12 aprile 1997)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

GUERZONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Posto che, secondo informazioni di stampa, a seguito di un «pestaggio» a carico di numerosi detenuti del carcere S. Anna, effettuato il 21 maggio, la procura della Repubblica di Modena ha dovuto dar corso ad una indagine, mentre sembra che un'altra sia in corso da tempo su altre questioni;

tenuto conto che da diverse settimane, come la stampa locale e una presa diposizione di CGIL, CISL e UIL hanno reso pubblico, nel suddetto carcere si vivrebbe un clima di tensione con punte di drammaticità che sarebbero non solo alimentate, come è comprensibile, dalle carenze d'organico e di servizi più volte lamentate anche per l'accentuato affollamento di una comunità carceraria in cui convivono persone in attesa di giudizio (definitivi, tossicodipendenti, extracomunitari e «pericolosi»), ma, a quanto si scrive, da tensioni che investirebbero l'apparato dirigenziale, da esasperazioni tra gli agenti talchè circolano notizie secondo cui un gran numero di essi avrebbe chiesto il trasferimento;

considerato che, nel contesto di difficoltà in cui versa il carcere di Modena, di recente è stato trasferito il comandante;

avuta attenzione al fatto che quanto avviene nel carcere non può preoccupare le istituzioni e la comunità locale anche perchè purtroppo ogni giorno la stampa riferisce, a proposito dei luoghi di detenzione in Italia, di circolazione di droga, di facili contatti con l'esterno anche di «pericolosi», di *clan* di detenuti che con prepotenze e angherie imporrebbero agli altri il loro dominio, di attività lavorative non sempre con finalità proprie,

si chiede di sapere se risulti che il Ministro in indirizzo e il DAP (Dipartimento attività penitenziaria) abbiano cognizione dei fatti e della responsabilità relativamente allo stato di difficoltà in cui versa il carcere di Modena e se non si intenda assumere iniziative volte ad assicurare il massimo di collaborazione verso le inchieste della magistratura e comunque volte a ristabilire condizioni di normale vivibilità.

(4-00404)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato quanto segue.

In data 21 maggio 1996 la direzione della casa circondariale di Modena ha disposto una perquisizione straordinaria dell'istituto in seguito alla constatata sparizione di un paio di forbici dall'aula scolastica frequentata dai detenuti.

Durante l'operazione, che si è protratta per circa due ore, è stato indispensabile ricorrere all'impiego della forza fisica, ai sensi dell'articolo 41 dell'ordinamento penitenziario, nei confronti di alcuni detenuti che opponevano atteggiamenti ostruzionistici.

Nei giorni successivi nessun detenuto ha richiesto di essere sottoposto a visita medica. Solamente in seguito alla pubblicazione di un articolo di stampa sulla «Gazzetta di Modena» del 31 maggio successivo alcuni di loro hanno chiesto di essere sottoposti a visita

medica rappresentando patologie e riferendo di essere stati soggetti all'impiego della forza fisica.

In relazione alle notizie divulgate con tale articolo, l'autorità giudiziaria competente ha instaurato procedimento penale contro ignoti, tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari, essendo queste ultime state prorogate dal giudice per le indagini preliminari fino all'11 settembre del corrente anno.

Quanto alle «tensioni» che, a detta dell'interrogante, «investirebbero l'apparato dirigenziale» e alle «esasperazioni» che avrebbero indotto molti agenti a chiedere il trasferimento ad altra sede, il predetto Dipartimento ha comunicato quanto segue.

All'esito di ispezione straordinaria si è, in effetti, rilevata una accentuata situazione di conflittualità tra gli ispettori addetti all'istituto modenese – verosimilmente dovuta ad aspettative disattese in occasione della nomina del nuovo comandante di reparto (conferita a persona proveniente da altro carcere) – che ha determinato l'insorgere di un generale clima di disagio ed incertezza in tutto l'istituto.

Per ovviare a tale situazione si è provveduto, in primo luogo, a trasferire ad altra sede il direttore, il quale, dopo un ventennio di servizio presso la casa circondariale modenese, è parso non più sufficientemente motivato per occuparsi, con la necessaria efficacia, dei problemi attinenti alla sicurezza, nonchè alla organizzazione e gestione del personale di quell'istituto.

Sono stati, inoltre, disposti, per ragioni di opportunità, i trasferimenti di tre ispettori, due dei quali, peraltro, sono rimasti sospesi in mancanza del nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.

Per quanto concerne, infine, l'incremento delle domande di trasferimento, registratosi nel 1996, il competente Dipartimento rileva essere lo stesso dipeso dal fattore fisiologico della compiuta maturazione, per buona parte degli agenti in servizio, del biennio di permanenza in sede, requisito indispensabile per poter aspirare a qualsiasi trasferimento (cui molti agenti di origine meridionale, peraltro, tendono, per tornare alle regioni di provenienza).

Si ritiene, in conclusione, che i provvedimenti adottati dal Dipartimento per far fronte alla situazione di difficoltà, comunque nota al Ministro, in cui versava la casa circondariale di Modena, siano risultati idonei a ripristinarvi accettabili condizioni di vivibilità.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 aprile 1997)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso: che il decreto-legge n. 322 riguardante «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1996, è scaduto il 17 agosto 1996;

che il suddetto decreto-legge è stato reiterato con modificazioni, per la ventiquattresima volta, in data 8 agosto 1996, ma è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana solo il 22 agosto 1996;

che i decreti-legge entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione in *Gazzetta* e quindi solo da tale data iniziano a produrre i loro effetti,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Governo non abbia provveduto alla pubblicazione del decreto-legge dell'8 agosto 1996, n. 430, nella *Gazzetta Ufficiale* prima della data di scadenza del precedente decreto n. 322, ma solo in data 22 agosto 1996, lasciando per alcuni giorni una *vacatio legis*;

se nei giorni compresi tra il 17 agosto 1996, data di scadenza del decreto n. 322, e il 22 agosto 1996, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del nuovo decreto n. 430, siano sorti rapporti giuridici e qualora siano sorti come vadano disciplinati.

(4-01871)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. – Il decreto-legge n. 430 dell'8 agosto 1996 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1996 per consentirne la presentazione in Parlamento alla prima seduta di riapertura dei lavori della Camera dei deputati dopo la pausa estiva.

Per quanto riguarda la sanatoria degli effetti prodotti nel breve periodo di *vacatio* si fa presente che l'articolo 1, comma 5, della legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 647, ha provveduto specificamente al riguardo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(14 aprile 1997)

LAURO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali ha annullato il decreto del sindaco di Serrara Fontana (Napoli) inerente il completamento della «Casa degli anziani»;

che la motivazione posta alla base di tale provvedimento è carente sia sotto il profilo tecnico che giuridico, laddove considera suscettibili sulle altezze, la copertura bassa scala ed il torrino dell'ascensore volumi tecnici non computabili e indispensabili per abbattere le barriere architettoniche, come previsto dalla legge;

che il parere negativo è giunto dopo che i funzionari della soprintendenza ai beni ambientali e culturali di Napoli hanno partecipato

alle riunioni del comitato tecnico regionale e fornito indicazioni ai progettisti;

che il provvedimento rischia di vanificare il contributo di tre miliardi già assentito dal CIPE per il completamento di una struttura esistente e di fondamentale importanza per lo sviluppo sociale dell'isola di Ischia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto indicato, intenda approfondire il problema in questione e, accertata la fondatezza dei rilievi mossi all'operato dei dipendenti uffici, rettificare il decreto di annullamento in modo da consentire la cantierabilità del progetto e la relativa accessione al mutuo.

(4-03305)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente il progetto di ristrutturazione e ammodernamento del complesso residenziale «Casa degli anziani» nel comune di Serrara Fontana.

Su proposta della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli è stata annullata, con provvedimento del 20 novembre 1996, l'autorizzazione n. 8772 del 27 settembre 1996, relativa al progetto sopracitato, rilasciata dal sindaco del comune di Serrara Fontana, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939.

La predetta soprintendenza ha rilevato infatti che «il progetto prevede il recupero di una struttura esistente da destinare a centro per anziani senza alterare, per uso di materiali e tipologia d'intervento, i caratteri ambientali del sito. Si prevede, però, la realizzazione di nuova volumetria la cui altezza complessivamente eccede i 10 metri di altezza e quindi l'intervento è in contrasto con le prescrizioni del punto 5 dell'articolo 13 del piano territoriale paesistico dell'isola di Ischia».

Per le motivazioni anzidette è stato annullato il provvedimento sindacale.

Si rappresenta, inoltre, che, già in sede di riunione presso la regione Campania in data 4 aprile 1996, il progetto era stato visionato informalmente e preventivamente e si era rilevato che, comunque, ai sensi della legislazione vigente, l'intervento doveva essere «... successivamente verificato con le norme del piano territoriale paesistico vigente per l'isola di Ischia e si dovranno attuare le procedure di cui alla legge n. 431 del 1985».

Del resto secondo le norme del piano territoriale paesistico il comune competente deve verificare in via prioritaria la compatibilità degli interventi rispetto alle prescrizioni del piano territoriale paesistico medesimo.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(15 aprile 1997)

LAVAGNINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che per ben 34 volte l'Italia è salita sul podio di Atlanta nel corso delle Olimpiadi del 1996;

che gli italiani hanno capito il duro lavoro che c'è dietro ad ogni singola affermazione;

che le medaglie olimpiche fanno bene anche al calcio nonostante la tribolata estate iniziata con la cacciata dall'Europeo, proseguita con l'eliminazione dalla Olimpiade e culminata con il commissariamento della FIGC;

che nonostante ciò il calcio resta il motore di tutto lo sport italiano;

che gli introiti del Totocalcio sono linfa vitale per tutto il movimento sportivo italiano come del resto è evidenziato da *spot* e locandine come «Gioca per far giocare», «Gioca per far vincere lo sport italiano», «Ogni volta che giochi al Totocalcio, aiuti a crescere il sogno dello sport del tuo paese»;

che in data 14 agosto 1996 la «Gazzetta dello Sport» ha pubblicato una lettera sotto il titolo «Totocalcio, allarme rosso», nella quale un gestore di Catania denuncia quanto segue: «L'organizzazione del Totocalcio da qualche anno sta scricchiolando da tutte le parti: difficoltà finanziarie per rilanciare il gioco acquistando nuove attrezzature (sistema *on line*), rete di validatrici antiquate e al limite del collasso oltrechè insufficienti, pastoie burocratiche nelle quali ogni nuova iniziativa si perde, disinteresse del CONI. Il Totocalcio è un'azienda da tremila e passa miliardi di fatturato annuo e ha bisogno di tenersi al passo con i tempi investendo sul futuro per garantirsi una certa tranquillità. Il bello è che alle nostre lagnanze esternate tramite le associazioni di categoria rispondono allargando le braccia: il Totocalcio è questo, facciamo quello che possiamo, ci mancano i mezzi ed il CONI non ce li dà»,

si chiede di conoscere se tali affermazioni corrispondano a verità ed in caso affermativo quali soluzioni si intenda adottare per far sì che lo sport italiano e le 20.000 famiglie di ricevitori e loro collaboratori che lo sostengono abbiano un futuro che continui ad essere sereno.

(4-01789)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti presso il CONI, si fa presente quanto segue.

Riguardo all'«Organizzazione Totocalcio», il CONI ha in progetto, come concordato con l'AIPA, al fine di incrementare le entrate, la predisposizione di un nuovo sistema informatico *on-line* che, in concomitanza con la possibile introduzione di nuovi giochi, nonchè di un'eventuale posticipazione del termine di convalida delle schede, potrà essere attuato, senza troppi ostacoli, in futuro.

In merito alle entrate, si precisa che l'importo complessivo degli incassi riguardante i concorsi a pronostici Totocalcio e Totogol per l'anno 1995, pari a lire 3.323.883.329.382, supera del 9,9 per cento

la corrispondente somma relativa all'anno 1994, pari a lire 3.025.287.297.384.

Il bilancio per il 1996 prevede, infine, un introito di 3.480 miliardi a fronte dell'incasso dei predetti 3.323 miliardi registrati nel 1995.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(14 aprile 1997)

MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, LISI. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in Puglia, nel mese di giugno, si compie il ciclo produttivo delle patate nelle diverse qualità pregiate tipiche delle singole zone di produzione (la «patata novella lunga e gialla» della terra rossa di Galatina, la «primaticcia» del sud-barese);

che il mercato nazionale ed estero di tale prodotto risente notevolmente dei conferimenti dei paesi extracomunitari del bacino mediterraneo (in particolare dell'Egitto), che vengono immessi in Italia in notevoli quantitativi e senza alcun controllo finalizzato alla tutela delle produzioni locali, tradizionali in talune zone a preminente vocazione per tale coltivazione;

che la conseguente instabilità dei prezzi spuntati nelle transazioni ed i notevoli repentini cali degli ultimi mesi hanno precipitato i ricavi anche al di sotto della soglia dei costi di produzione;

che le cooperative agricole ed i produttori del luogo hanno segnalato ai recapiti istituzionali territoriali la situazione di crisi in cui versa l'economia agricola locale per il mancato assorbimento della produzione ordinariamente coltivata;

che notevole sconforto continua a generare l'assenza di un minimo di tutela della tipicità e della qualità delle patate pugliesi e di qualsiasi accertamento delle «patologie mercantili» che inflazionano l'indifeso mercato nazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi urgenti si intenda disporre a rimedio della situazione denunciata e a tutela degli interessi e delle aspettative di operatori che concorrono a vitalizzare un settore dell'economia nazionale di primario interesse.

(4-00697)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – Questa amministrazione è a conoscenza del problema menzionato con l'atto che si riscontra.

Infatti la regione Puglia, con una produzione di 1.500.000 quintali per una produzione lorda vendibile pari a circa 40 miliardi di lire, è fra le maggiori produttrici di patate primaticce: tale prodotto di pregio rien-

tra tra le maggiori colture dell'intero territorio regionale, interessando quasi tutte le 5 province pugliesi.

L'improvviso crollo dei prezzi, con il conseguente stato di crisi, è effettivamente avvenuto in concomitanza della presenza sui mercati nazionali di prodotto importato. Inoltre, tale situazione si è verificata nel periodo di maturazione del prodotto locale, peraltro avvenuta con notevole ritardo a causa di uno sfavorevole andamento climatico. Tuttavia, non si ritiene che la presenza di prodotto straniero possa essere considerata la causa diretta del problema: infatti, i quantitativi di importazione di patate primaticce provenienti da paesi terzi sono contingentati sia per quantità che per periodi di importazione.

È invece da considerare come, a parte qualche sporadico caso in cui si sono potuti constatare fenomeni distorsivi, la crisi di sovrapproduzione rientri ormai nella normalità dell'andamento commerciale del settore pataticolo: è da molti anni, infatti, che l'amministrazione attua provvedimenti per consentire in tutte le regioni di produzione l'ammasso privato, oppure, attraverso un aiuto finanziario destinato ai produttori, la destinazione di una quota di prodotto alla trasformazione industriale.

Inoltre la regione Puglia, al fine di fronteggiare ed invertire tale debole andamento del comparto, ha previsto, nell'ambito del POP 1994-99, una serie di interventi da attuarsi per mezzo della misura 4.3.2, per l'appunto intitolata «Qualificazione, valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari tipici regionali di qualità».

La citata disposizione è finalizzata a dare un impulso all'intero comparto agroalimentare mediante una incisiva ed organica azione di qualificazione, valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari tipici, in cui può essere compresa anche la patata primaticcia.

Si ritiene che le sopracitate iniziative potranno senz'altro avviare a soluzione la crisi in cui versa il settore, così contribuendo ad elevare in modo sensibile il reddito degli operatori agricoli.

Infine si evidenzia come, in questa fase, sia estremamente importante il ruolo di sostegno che deve essere portato dalle associazioni di categoria, dai consorzi di tutela nonchè dalle associazioni dei produttori: infatti la partecipazione di tali soggetti ad una efficace programmazione produttiva farà sì che l'applicazione dei citati interventi trovi attuazione nella maniera più efficace.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(14 aprile 1997)

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il comune di Grosseto, nell'ambito delle iniziative di Informativazione, ha contribuito alla promozione e al finanziamento di un «giornale di strada» sulle droghe, intitolato «Harpago», di cui è uscito il numero 0, sotto la direzione del medico responsabile del Sert della Usl n. 9, dottor Luigi Di Tommaso;

che il settimanale «Harpago» nasce dall'esigenza di prendere contatto con quelle fasce di giovani consumatori che fanno uso esclusivamente di derivati della *cannabis indica* e di droghe sintetiche, senza però avere alcun rapporto con il Sert;

che nel numero 0 del giornale, in uno stile e in un linguaggio vicini alle culture giovanili, si dà un'informazione scientificamente fondata sulle caratteristiche farmacologiche delle diverse droghe, opportunamente distinguendo fra droghe che non danno dipendenza (come la *cannabis*) e droghe che invece la determinano (come eroina e alcool);

che per questi contenuti il giornale è stato oggetto di polemiche e di una campagna di stampa scandalistica e diffamatoria, che ha dipinto «Harpago» con un foglio di «elogio dello spinello» («La Nazione» del 27 giugno 1996) e il dottor Di Tommaso come un «istigatore» all'uso di droghe;

che il dottor Di Tommaso, in mancanza di una presa di posizione di sostegno da parte dell'azienda sanitaria, si è dimesso da responsabile del Sert;

che da notizie di stampa si è appreso di un'indagine «conoscitiva» avviata dalla procura di Grosseto «mirata ad appurare se il contenuto del giornale abbia violato gli articoli 82 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990» («Il Tirreno» del 5 luglio 1996);

che effettivamente i carabinieri del nucleo operativo di Grosseto hanno «acquisito», su delega della procura di Grosseto, una copia del giornale e hanno raccolto le dichiarazioni del dottor Di Tommaso;

che qualche giorno dopo gli stessi carabinieri hanno raccolto le dichiarazioni di due utenti del Sert, i quali, in una lettera, avevano espresso solidarietà al dottor Di Tommaso;

che la semplice lettura del giornale «Harpago» rende evidente l'assoluta impossibilità di ipotizzare il reato di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 o la violazione amministrativa di cui all'articolo 84 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che la procura di Grosseto ha avviato un'indagine sul giornale «Harpago» e, in caso positivo, quale sia stato l'atto che ha determinato il procedimento (denuncia di privati, informativa della polizia giudiziaria ovvero iniziativa autonoma della procura);

quali reati siano ipotizzati;

se il procedimento sia a carico di persone note ovvero a carico di ignoti;

in quale veste processuale il dottor Di Tommaso sia stato sentito dai carabinieri;

a quale finalità investigativa rispondeva l'interrogatorio dei due utenti del Sert che avevano espresso solidarietà al dottor Di Tommaso.

(4-01480)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento alla vicenda segnalata con l'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Grosseto ha comunicato che sono in corso di svolgimento indagini preliminari per verificare la sussistenza delle ipotesi di reato di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Le indagini sono state avviate a seguito della pubblicazione, sul quotidiano «La Nazione» del 27 giugno 1996, di un ampio articolo di stampa – nel quale si dava notizia della distribuzione del giornale «Harpago» anche presso il locale Sert – contenente affermazioni la cui fondatezza l'autorità giudiziaria competente ha ritenuto di dover verificare, non potendosi escludere, dal tenore del brano giornalistico, l'astratta configurabilità di condotte integranti il reato succitato.

L'esito degli accertamenti di polizia giudiziaria delegati risulta tuttora all'esame del magistrato titolare dell'indagine, che dovrà valutare la concreta sussistenza di specifiche ipotesi di reato e la conseguente eventuale ascrivibilità delle stesse a soggetti determinati.

L'autorità giudiziaria non ha ritenuto di riferire maggiori particolari perchè incompatibili con il segreto investigativo.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(16 aprile 1997)

MANFREDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nella riunione del Consiglio dei ministri del giorno 27 giugno 1996 è stato reiterato il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, emendato degli articoli 1, 2 e 7;

che il predetto articolo 7, soppresso nel testo emendato, prevedeva che le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995 per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai volontari delle Forze armate arruolati a partire dal 1° settembre 1995;

che a causa di tale provvedimento emendativo si è creata una situazione di *vacatio legis* dovuta al fatto che l'articolo 36 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, risulta abrogato dall'articolo 40 del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995;

che tale situazione di *vacatio legis* comporta l'impossibilità di procedere alla promozione ai gradi di caporale e caporal maggiore dei volontari di truppa delle Forze armate che verranno reclutati a partire dal mese di luglio 1996;

che ai suddetti volontari, in tal modo, non viene assicurata la possibilità di accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente, mentre vengono cancellate le riserve di posti nelle forze di polizia

e nelle amministrazioni dello Stato previste dal comma 65 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

si chiede di conoscere se non si ritenga che tale provvedimento:

risulti in contrasto con quanto esposto dal Ministro della difesa, durante il suo intervento davanti alla Commissione difesa del Senato del 20 giugno 1996, allorquando ha posto in evidenza che è innanzitutto necessario poter incrementare con netta rapidità quel nucleo di forze costituite da personale volontario che rappresentano la risorsa indispensabile per soddisfare le nuove esigenze;

risulti altresì in contrasto con le dichiarazioni del Ministro della difesa, divulgate dagli organi di informazione, concernenti l'impegno del predetto Ministro a creare sbocchi occupazionali, per il personale volontario inviato in Bosnia, nelle forze di polizia o nell'amministrazione dello Stato;

possa creare disfunzioni nell'effettuazione dei futuri reclutamenti di volontari, tenuto conto che, di fatto, sono stati cancellati tutti gli incentivi più significativi (promozioni, riserve di posti e possibilità di transito nel servizio permanente).

Si chiede altresì di conoscere:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare il Governo al fine di sanare tale situazione d'incertezza e di *vacatio legis*;

i motivi per i quali fino ad oggi non sono stati ancora emanati i regolamenti delegati dal predetto comma 65 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che darebbero, tra l'altro, soluzione definitiva anche alle problematiche aperte dalla mancata reiterazione del più volte menzionato articolo 7;

quali provvedimenti il Governo intenda porre in essere al fine di procedere, in tempi brevi, all'emanazione dei predetti regolamenti;

quali ulteriori provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di incentivare il servizio volontario nelle Forze armate, tenuto conto che la creazione di una consistente componente volontaria rientra tra gli intendimenti dallo stesso dichiarati e che occorre fornire concrete risposte alle aspettative di personale che, ove chiamato ad operare, si distingue costantemente per spirito di sacrificio, impegno, serietà e professionalità.

(4-01147)

(15 luglio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito ai quesiti formulati dall'onorevole interrogante si fa presente preliminarmente che le norme relative ai militari in ferma prolungata, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 229, sono state reintrodotte nel testo del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 427 (articolo 4-bis).

Per quanto concerne i regolamenti che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (articolo 2, comma 65), dovranno disciplinare l'accesso dei volontari delle Forze ar-

mate congedati senza demerito alle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, si precisa che in realtà si tratterà di un unico regolamento complessivo il cui schema, predisposto su iniziativa di questo Ministero, è stato inviato il 10 dicembre 1996, dopo la fase di concertazione interministeriale, ai Presidenti del Senato e della Camera, per l'esame da parte delle competenti Commissioni, che in data 21 dicembre 1996 e 16 gennaio 1997 hanno espresso parere favorevole, con osservazioni.

Lo schema di regolamento, rivisto alla luce delle osservazioni delle suddette Commissioni, sta per essere inviato nuovamente al Consiglio di Stato per il prescritto parere (come noto infatti, a suo tempo, a seguito della sopravvenuta emanazione del decreto legislativo n. 196 del 1995 durante il precedente *iter* approvativo e la successiva modifica del testo del provvedimento, è stato necessario ripercorrere l'intera procedura) e successivamente all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda, infine, i provvedimenti destinati ad incentivare il servizio volontario nelle Forze armate, si pone in evidenza come essi potranno trovare forma in adempimento della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («collegato» alla legge finanziaria 1997), attraverso uno o più decreti legislativi, da emanare entro il 31 dicembre 1997 (articolo 1, comma 99), volti ad armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo, nonché mediante le previsioni di cui all'articolo 1, commi 111, 112, 113, 114, della medesima legge n. 662 del 1996 concernenti il trattamento in servizio dei militari di leva per un ulteriore periodo di 6, 9 e 12 mesi con possibilità di transito in ferma triennale.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(11 aprile 1997)

MANFREDI, MANCA, PALOMBO, PELLICINI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il sostituto procuratore militare di Padova Benedetto Roberti nel corso di una intervista televisiva ha rilasciato dichiarazioni dure ed inaccettabili nei confronti delle Forze armate, frutto di valutazioni esclusivamente personali;

che il magistrato con affermazioni gratuite e generiche, che vanno al di fuori del suo mandato, ha offeso le Forze armate gettando discredito su un'istituzione assolutamente sana il cui personale opera con rettitudine, professionalità, in condizioni di forte disagio e spesso altamente rischiose;

che il comportamento assunto dal sostituto procuratore non è in linea con la deontologia della magistratura e con il dovuto e necessario equilibrio che ne contraddistingue l'operato, tanto da

ingenerare dubbi sulle sue attitudini a svolgere compiti impegnativi come quelli di un magistrato,

si chiede di sapere quali provvedimenti disciplinari si intenda adottare nei confronti del magistrato per le affermazioni offensive rese dallo stesso nei riguardi delle Forze armate, accomunando in un giudizio, fortemente lesivo della dignità personale, relativo esclusivamente a pochissimi, anche quei militari – la stragrande maggioranza – che operano con onestà e laboriosità.

(4-02124)

(2 ottobre 1996)

VALENTINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il sostituto procuratore presso il tribunale militare di Padova, Benedetto Roberti, nel corso di un'intervista televisiva ha offeso le Forze armate italiane con espressioni gravissime ed inaccettabili che certamente non trovano giustificazione nell'inchiesta giudiziaria alla sua cognizione limitata, peraltro, a sporadiche realtà;

che avverso tale sconcertante comportamento sono insorti i vertici delle Forze armate italiane, così come è stato registrato dalla stampa nazionale;

che le tradizioni valorose dell'Esercito italiano non possono essere mortificate in maniera così grossolana dal magistrato militare padovano che pare, peraltro, non essersi nemmeno reso conto della gravità dei suoi comportamenti tant'è che, richiesto di chiarimenti in ordine alle sue esternazioni, si sarebbe limitato a sostenere che non avendo divulgato i nomi dei militari coinvolti in vicende giudiziarie nè violato il segreto istruttorio si sorprende, addirittura, del clamore suscitato dal suo comportamento;

che l'opinione pubblica tutta e non solo le Forze armate italiane si interrogano sulle capacità di misura e discernimento del Roberti che appare incapace, persino, di cogliere appieno la gravità di quanto sostenuto, consentendo, così, di avanzare seri dubbi sulle sue attitudini a compiti gravi ed impegnativi come quelli di un magistrato,

l'interrogante chiede di conoscere quali idonee iniziative disciplinari si intenda adottare nei confronti di un soggetto che si rivela incapace di assolvere con misura ed equilibrio alle sue funzioni.

(4-02065)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. (*) – In merito al quesito formulato dagli onorevoli interroganti, si fa presente che il Ministro della difesa ha promosso azione disciplinare nei confronti del magistrato militare Benedetto Roberti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 107 della Costituzione, dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

1958, n. 916, e dell'articolo 1, commi 3 e 7, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, chiedendo al procuratore generale militare presso la Corte Suprema di cassazione di attivare la relativa procedura.

Si è proceduto a quanto sopra ritenendo che il tono ed i contenuti delle dichiarazioni rese dal dottor Benedetto Roberti, nel corso della intervista trasmessa dal TG 5 alle ore 20.00 del 26 settembre 1996, abbiano arrecato pregiudizio al prestigio ed al decoro delle Forze armate e non siano altresì coerenti con i principi di sobrietà, prudenza ed imparzialità ai quali deve essere ispirato il comportamento di un magistrato.

Il relativo procedimento disciplinare si è concluso il 6 febbraio 1997 con un provvedimento di trasferimento d'ufficio, adottato dal consiglio della magistratura militare.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(14 aprile 1997)

MANZI, CARCARINO, CRIPPA. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che la multinazionale Ciba Seed ha modificato geneticamente il mais per rendere il granturco più resistente ai parassiti che ogni anno distruggono il raccolto, creando il cosiddetto supermais che sarà prodotto negli Stati Uniti per una produzione dello 0,6 per cento del raccolto;

che la multinazionale Montesanato ha creato la soia manipolata resistente all'erbicida *Roundup* usata in Italia da una nota marca di prodotti alimentari autorizzata dal Ministero della sanità in data 27 gennaio 1997;

che la commissione sementi ha completato il registro nazionale della varietà (RNV) con prove su ibridi da granella che sono state condotte negli anni 1995-96 attraverso una rete di sperimentazione a carattere nazionale coordinata dall'istituto sperimentale per la cerealicoltura;

che sebbene il rapido ricambio delle varietà messe in coltura costituisca il principale fattore propulsivo alla maiscoltura ed abbia permesso ai produttori un guadagno di due quintali per ettaro, siamo di fronte all'ingresso dell'innovazione genetica nel mondo della produzione alimentare,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali ibridi contenuti nel registro nazionale delle varietà per l'anno 1996 siano geneticamente modificati;

in base a quale criterio siano state autorizzate le varietà di ibridi modificate geneticamente;

se gli esperti designati dai Dicasteri dell'ambiente e delle risorse agricole, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, abbiano valutato i rischi del consumo di questi ibridi.

(4-04471)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si precisa innanzitutto che nel corso del 1996 la commissione sementi di questo Ministero non ha valutato alcuna varietà ibrida di mais geneticamente modificato al fine dell'iscrizione nel registro nazionale delle varietà, nè il Ministero ha mai finora autorizzato l'Istituto sperimentale della cerealicoltura di Roma all'effettuazione di prove finalizzate all'iscrizione nel registro stesso.

Per quanto concerne le valutazioni relative ai prodotti geneticamente modificati, oggetto di sperimentazione e destinati anche alla trasformazione per il consumo umano, si rileva che il Ministero della sanità ha recepito le direttive CEE dettate in materia, la n. 219 e la n. 220 del 1990, con i decreti legislativi n. 91 e n. 92 del 3 marzo 1993, il primo relativo all'impiego di Microorganismi geneticamente modificati (MOGM) in ambiente confinato ed il secondo sull'emissione deliberata nell'ambiente di Organismi geneticamente modificati (OGM).

L'applicazione di detti decreti è demandata alla Commissione interministeriale per le biotecnologie, coordinata dal Ministero della sanità e di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri delle risorse agricole, dell'ambiente, dell'industria, del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica, dell'interno, nonchè dell'Istituto superiore di sanità.

In particolare, il decreto legislativo n. 92 del 1993 stabilisce, all'articolo 7, che tra i compiti della Commissione vi sia la valutazione dell'analisi dei rischi, presentata da chi intende effettuare una emissione di OGM, e di conseguenza dei possibili effetti negativi derivanti dall'impiego in alimentazione umana e/o animale di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi.

Restano tuttora da definire eventuali campionamenti e controlli analitici sui prodotti modificati geneticamente, come pure i programmi di ricerca, fondamentali per verificare la sicurezza dei vegetali e dei prodotti vegetali modificati.

A tal fine gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, unitamente all'Istituto superiore di sanità, potrebbero svolgere un'utile attività nello studio dell'impatto nei vari settori coinvolti dall'impiego dei prodotti ottenuti tramite l'applicazione delle biotecnologie.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

(14 aprile 1997)

MARRI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con la ripresa dell'attività giudiziaria ritornerà predominante la questione del processo a Cosa nostra all'interno dell'aula *bunker* di Santa Verdiana (Firenze) e delle ripercussioni negative che questo avrà sulla vita attiva di tutti i giorni nel quartiere di Santa Croce;

che le associazioni degli artigiani hanno dimostrato preoccupazione per ciò che potrà avvenire in questa parte della città, con i provvedimenti inerenti l'ordine pubblico e le ripercussioni sul tessuto economico, anche alla luce delle esperienze passate;

che, pur non essendo stata palesata alcuna contrarietà allo svolgimento del processo, è da considerarsi che un quartiere popoloso, produttivo, ricco di strutture commerciali e con insediamenti universitari e scolastici come quello di Santa Croce non può sopportare il ripetersi di provvedimenti da stato d'assedio,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di trovare soluzioni adeguate che favoriscano il trasferimento della sede del processo in altro luogo più idoneo.

(4-03913)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si richiama, in primo luogo, gli elementi di risposta già forniti dal Ministro, in data 11 ottobre 1996, a due precedenti interrogazioni presentate dal deputato Pistelli (4-01836) e dal senatore Cioni (4-01014), anch'esse, come la presente, vertenti sull'utilizzazione dell'aula-bunker di Santa Verdiana, in Firenze, per la celebrazione del processo di mafia per le stragi del 1993.

Si conferma, pertanto, che, all'esito di apposita riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica cui parteciparono i dirigenti degli uffici giudiziari interessati, era stata esclusa, dopo approfondito esame, la praticabilità di soluzioni alternative all'utilizzazione della predetta aula-bunker per lo svolgimento del processo in questione.

In particolare, non venne ritenuto possibile adibire ad aula d'udienza la palestra della casa circondariale di Sollicciano, a causa dei gravi condizionamenti che ne sarebbero derivati allo svolgimento delle attività penitenziarie, oltre che dalle ingentissime spese e dei lunghi tempi che avrebbe comportato l'adattamento di una nuova struttura.

Va aggiunto, peraltro, in questa sede, che è attualmente oggetto di valutazione, da parte di questo Ministero, la possibilità di adattare ad aula gli ultimi due capannoni del magazzino vestiario e casermaggio, adiacente all'istituto penitenziario.

La praticabilità tecnica di tale soluzione è stata verificata dagli ingegneri del provveditorato regionale alle opere pubbliche, che hanno fatto pervenire alla competente Direzione generale degli affari civili un progetto di massima con indicazione della spesa presunta dell'opera (circa tre miliardi di lire) e dei tempi di realizzazione della stessa (non meno di 240 giorni).

Sul progetto sono stati interpellati le autorità giudiziarie interessate, il prefetto ed il sindaco di Firenze, che hanno fornito pareri per alcuni versi contrastanti.

La predetta Direzione generale, dal canto suo, ha fatto presente che la spesa eventualmente occorrente per l'opera in questione non appare, allo stato, compatibile con l'esiguità de fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio di questo Ministero (capitolo 7001).

Il Ministro reputa, quindi, di dover ulteriormente approfondire tutti gli aspetti relativi alla fattibilità dell'opera, prima di pervenire alle sue definitive determinazioni al riguardo.

Quanto alle problematiche di ordine pubblico, sollevate dall'interrogante, va segnalato, peraltro, che sia nel corso del mese di giugno 1996, epoca della celebrazione delle udienze preliminari, sia a seguito dell'inizio del dibattimento, non risultano essersi verificate particolari turbative allo svolgimento ordinario della vita civile, tanto che la procura della Repubblica competente ha provveduto a comunicare a questo Ministero che i paventati disagi per la popolazione e timori per l'ordine pubblico non sembravano più attuali.

Rimane, comunque, immutata, sia da parte dell'autorità di polizia sia da parte dell'autorità giudiziaria, una vigile e consapevole attenzione sui problemi descritti, tesa a garantire il più ordinato e sicuro svolgimento del processo *de quo*.

Così come sarà cura di questo Ministero, per la parte di competenza, adoperarsi per affrontare eventuali emergenze che si dovessero verificare in quel contesto.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(12 aprile 1997)

MEDURI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sul bilancio preventivo 1996 del comune di Reggio Calabria esiste un capitolo con previsione di spesa per 4.460.000.000 per spese di giustizia;

che la cifra di ben 1.020.000.000, vale a dire un quarto della previsione dell'intera spesa, è prevista per spese telefoniche;

che tale cifra, suscettibile di aumento, appare del tutto spropositata rispetto all'intera riferita alle spese per la giustizia e, comunque, risulta in vertiginoso aumento passando dai 200 milioni del 1992 alle dimensioni odierne;

che appare molto verosimile che ciò avvenga a causa di telefonini portatili che quasi tutti (o tutti) i magistrati hanno e usano;

che, a fronte dei 4.460.000.000 di spesa prevista dal comune di Reggio Calabria, lo Stato rimborsa, invece, solo 1.007.000.000 e che, quindi, oltre tre quarti della spesa per le esigenze della giustizia e dei signori magistrati gravano sulle misere casse del comune e sulle tasche dei cittadini di una città, Reggio Calabria, che ha il più alto tasso di disoccupati ed è anche la città dove più denegata risulta essere la giustizia sia penale che civile,

si chiede di sapere:

quale sia la spesa sostenuta e risultante dai telefoni degli uffici giudiziari e quale quella risultante dalle bollette dei telefonini;

quanti e quali siano i magistrati cui è stato assegnato un telefonino e per quali specifici motivi;

quali siano, ove ci fossero, i controlli che vengono eventualmente effettuati, e da parte di chi, per verificare che i telefonini siano usati solo per comunicazioni di servizio;

se vi siano magistrati per i quali si provveda, forse, a pagare anche le bollette dei telefoni di casa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, comunque, doveroso disporre la limitazione (se non l'abolizione) della dotazione di telefoni ai magistrati e comunque prevedere l'obbligo, per ognuno di essi, della presentazione della bolletta analitica dalla quale risultino chiaramente le telefonate d'ufficio rimborsabili e quelle private, o magari delle mogli, da mettere a totale carico dei signori assegnatari;

inoltre, si chiede esplicitamente che lo Stato rimborsi al comune di Reggio Calabria l'intero ammontare delle spese sostenute per il funzionamento della giustizia.

(4-03551)

(20 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Per ciò che riguarda il lamentato divario - nel bilancio di previsione per il 1996 del comune di Reggio Calabria - tra le spese effettuate ed il contributo erogato dallo Stato a copertura delle stesse, si precisa che l'eventuale eccedenza dell'importo risultato a carico del comune potrà essere accertata solo dopo l'effettiva assegnazione da parte di questo Ministero del contributo al comune di Reggio Calabria per l'anno 1996.

Infatti detto contributo, secondo il meccanismo della legge 24 aprile 1941, n. 392, sarà determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute dal comune e riportate nel rendiconto del 1996.

Quanto alla spesa sostenuta e risultante per l'uso dei telefoni cellulari, si rileva come non sia attualmente dato conoscerne l'esatto ammontare, in quanto il comune riporta genericamente, sotto la voce spese telefoniche, quelle relative sia alle utenze fisse che a quelle mobili in dotazione agli uffici giudiziari.

Si fa comunque osservare che dall'esame degli ultimi dati desumibili dal rendiconto relativo all'anno 1995 l'incidenza delle spese globalmente sostenute per le utenze telefoniche ammonta al 21 per cento.

In ordine alle problematiche poste dall'interrogante sui «telefoni cellulari» assegnati ai vari magistrati, si fa presente che questa amministrazione, allo scopo di contenere la spesa pubblica, mediante circolare n. 23 del 1994 del 25 novembre 1994 ha limitato l'assegnazione dei predetti apparecchi ai casi di assoluta necessità motivata da ragioni di servizio.

In tale ottica si è inteso autorizzare il comune di Reggio Calabria all'acquisto dei cellulari nel numero sottoindicato:

procura generale 3;
presidenza corte appello 1;
magistrato di sorveglianza 1;
direzione distrettuale antimafia 2;
procura Repubblica c/o pretura 1.

In relazione ai controlli da effettuarsi sull'uso di detti telefoni, questa amministrazione ha dettato precise disposizioni con circolare n. 22

del 1995 del 7 dicembre 1995, in base alla quale viene attribuita al capo dell'ufficio giudiziario la responsabilità del corretto utilizzo degli apparecchi. A tal fine, il dirigente può avvalersi della facoltà di richiedere alla concessionaria del servizio i tabulati relativi al traffico telefonico delle utenze autorizzate, con l'obbligo di informare la competente Direzione generale degli affari civili, tenuta a rifondere al comune i conseguenti oneri. In ordine al quesito sollevato al penultimo paragrafo della interrogazione, si fa presente che è negli intendimenti di questo Ministero limitare la dotazione dei telefoni cellulari ai magistrati, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 6 del 1996 del 13 marzo 1996.

Per quanto riguarda la copertura da parte dello Stato delle spese anticipate dal comune di Reggio Calabria, si assicura che le medesime, riportate a consuntivo nel rendiconto annuale, saranno tenute nella massima considerazione in sede di assegnazione del contributo, compatibilmente con la disponibilità di fondi sull'apposito capitolo di bilancio.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(12 aprile 1997)

MELE. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dall'8 al 21 giugno 1996 si terranno presso l'Hotel Ergife, in via Aurelia 619, a Roma, due concorsi (uno per vicebrigadieri e l'altro per carabinieri effettivi), per un totale di circa 110.000 concorrenti, come riportato da alcuni organi di informazione e che dal 10 al 21 giugno, tranne i giorni 15 e 16, il concorso si svolgerà in tre turni (alle ore 7, 11, 16), con la conseguenza che per tutto il giorno ci sarà una massiccia presenza di concorrenti, con grave disagio per la vivibilità del quartiere;

che il 19 marzo 1996 il comandante della stazione dei carabinieri di Roma Bravetta ha inviato a vari uffici del comune di Roma (e per conoscenza alla procura della Repubblica presso la pretura e al comando provinciale dei vigili del fuoco) un rapporto nel quale è scritto che, in seguito alle indagini effettuate nel mese di febbraio all'Hotel Ergife «sono state riscontrate e rilevate numerose infrazioni sia di carattere amministrativo che penale»;

che il numero massimo di candidati che possono essere ammessi nelle strutture dell'Hotel Ergife è stato stabilito, per motivi di sicurezza, in 4.724 persone dall'apposita commissione prefettizia il 10 ottobre 1995,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno disporre adeguati controlli per evitare che venga superato il numero massimo dei concorrenti, stabilito per motivi di sicurezza, in 4.724 persone, in una sola giornata e in particolare verificare che il numero dei concorrenti chiamati a presentarsi ad

ogni turno concorsuale, e non di quelli effettivamente presentatisi per sostenere la prova, rientri nel suddetto limite;

se non si ritenga opportuno disporre che si tenga non più di un turno di prove concorsuali al giorno, anche se si svolga con i quiz, per evitare eccessivi disagi agli abitanti del quartiere Aurelio;

se non si ritenga opportuno invitare il comune di Roma a valutare urgentemente ed attentamente il rapporto del comandante della stazione dei carabinieri di Bravetta per l'adozione degli eventuali opportuni provvedimenti e, comunque, invitare tutti gli enti dello Stato al rispetto scrupoloso del limite giornaliero prefissato nell'indizione dei propri lavori concorsuali.

(4-00552)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - In relazione ai quesiti formulati dall'onorevole interrogante si fa presente, preliminarmente, che la prefettura di Roma, aveva tempestivamente comunicato al comando generale dell'Arma dei carabinieri che i locali dell'Hotel Ergife potevano accogliere, come stabilito dalla commissione tecnica, in condizioni di sicurezza, 4.724 candidati e che eventuali turnazioni di esami, nell'arco della giornata, sarebbero dovute avvenire a distanza di almeno quattro ore l'una dall'altra in modo da agevolare il flusso ed il deflusso delle auto nelle strade del quartiere.

Nell'assoluto rispetto di tali direttive il Centro nazionale di selezione e reclutamento del comando generale dell'Arma dei carabinieri ha provveduto (come risulta dalla tabella allegata) a:

convocare un numero di concorrenti inferiore al limite stabilito, pur prevedendo che la percentuale di presentazione sarebbe stata tale da far occupare solo il 50 per cento dei posti stabiliti;

prevedere 3 turni giornalieri, chiamati ad intervalli di almeno 4 ore, ed a velocizzare le procedure concorsuali al fine di consentirne il completamento delle prove entro 3 ore per lasciare almeno un'ora tra un turno e l'altro ed evitare l'intasamento della zona;

venire incontro alle esigenze della popolazione stabilendo la presentazione dei concorrenti in orari in cui il traffico cittadino è mediamente più limitato;

informare con largo anticipo i vigili urbani e gli enti preposti all'organizzazione dei trasporti pubblici per il potenziamento delle linee degli autobus urbani ed extraurbani;

richiedere alla prefettura un adeguato servizio per la fluidificazione del traffico, prevedendo l'impiego di carabinieri motociclisti, di pattuglie automontate e di personale del XVIII gruppo della polizia municipale.

In merito al suggerimento dell'onorevole interrogante di svolgere un solo turno d'esame al giorno, si chiarisce che non è stato possibile seguirlo perchè in tal modo si sarebbe triplicato il periodo complessivo della prova, con proporzionale aumento delle spese di affitto dei locali dell'Ergife e dei possibili disagi per la viabilità.

Si fa presente, infine, che nel periodo di svolgimento del concorso, il giorno 11 giugno 1996, su delega del sostituto procuratore della Repubblica presso la locale pretura circondariale, personale della stazione dei carabinieri di Bravetta, della polizia municipale e del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha eseguito un sopralluogo al fine di verificare le condizioni di agibilità e ricettività del complesso, senza riscontrare anomalie.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(14 aprile 1997)

MIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che a Lauria esiste da alcuni anni l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (IPSIA), unico istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato presente nell'intero territorio del distretto n. 4 di Lauria;

che esso è in continua espansione; infatti con le sue 15 classi (una in più dello scorso anno) è la scuola più numerosa di Lauria ed ospita, inoltre, studenti provenienti dalle province limitrofe;

che si tratta dell'unico istituto nell'intero territorio del distretto scolastico che offre ai giovani una preparazione professionale rispondente alle esigenze delle realtà industriali e artigianali presenti sul territorio e nella regione;

che nessun altro istituto sul territorio offre la possibilità di conseguire un titolo di studio intermedio (qualifiche professionali al terzo anno) che dà la possibilità agli studenti di potersi inserire nel mondo del lavoro;

che l'istituto dispone di adeguate ed idonee attrezzature e che è in atto un programma di ulteriori innovazioni tecnologiche che permetteranno la formazione di nuove e moderne figure professionali;

che l'istituto è frequentato da giovani socialmente ed economicamente svantaggiati che richiedono una continua cura ed attenzione da parte di tutti gli operatori scolastici dell'istituto per prevenire e ridurre la dispersione scolastica e garantire nella stessa misura, anche ai nostri giovani, l'esercizio del diritto allo studio;

che rilevante è stata ed è l'azione sociale svolta dalla scuola nei confronti degli alunni particolarmente disagiati;

che l'istituto dispone di personale e mezzi per consolidare ed estendere il legame e la presenza sul territorio;

che c'è una viva preoccupazione tra le popolazioni interessate per il rischio che l'IPSIA di Lauria possa essere accorpato a qualche altra scuola;

considerato:

che già nella seduta dell'8 gennaio 1996, con all'ordine del giorno la razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico

1996-97, tutti i presidi delle scuole secondarie di 2° grado del distretto di Lauria deliberarono all'unanimità «la conferma delle esistenti istituzioni scolastiche nella convinzione che l'assetto che ormai si è consolidato possa offrire un miglior servizio formativo sul territorio del distretto stesso»;

che a tutt'oggi non sono cambiate le condizioni ambientali e territoriali in modo tale da giustificare qualunque cambiamento di indirizzo;

che l'articolo 1, comma 70, della legge finanziaria per il 1997, che riguarda espressamente la definizione dei parametri generali della riorganizzazione graduale della rete scolastica con effetto dall'anno 1997-98, già prevede «deroghe a riguardo delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché a riguardo delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole»,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario che venga mantenuta l'autonomia dell'IPSIA di Lauria.

(4-03917)

(29 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che questo Ministero con circolare ministeriale n.47 del 20 gennaio 1997, ha trasmesso ai provveditori agli studi una bozza di decreto interministeriale sulla razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998.

Tale bozza, concernente i criteri per la formazione delle classi e la definizione degli organici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ha lo scopo di consentire ai capi degli uffici scolastici provinciali di predisporre le condizioni operative e di attivare le diverse fasi istruttorie, compresi i contatti a livello locale, in attesa dell'emanazione del definitivo decreto interministeriale.

Il provveditore agli studi di Potenza, al momento, ha individuato nell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Lauria uno degli istituti sottodimensionati, che potrebbero perdere la propria autonomia.

D'altra parte nello stesso comune funzionano le seguenti altre scuole di istruzione secondaria superiore:

un istituto professionale per il commercio, con aggregato l'istituto tecnico commerciale di Viggianello, che ha complessivamente 20 classi;

un liceo classico con aggregato il liceo scientifico di Rotonda, avente complessivamente 13 classi (7 del liceo classico e 6 del liceo scientifico);

un istituto tecnico industriale statale, con 12 classi.

Va, ad ogni modo, tenuto presente che il succitato istituto professionale per l'industria e l'artigianato non è l'unico nel distretto che rila-

scia diplomi di qualifica; infatti tali diplomi sono rilasciati anche dall'istituto professionale per il commercio di Lauria.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

MIGNONE, BRUNO GANERI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* –

Premesso:

che il servizio prestato dal docente in attività integrative presso scuole elementari gestite dai patronati scolastici o dai comuni non viene attualmente valutato ai fini dei trasferimenti;

che però tale servizio viene opportunamente considerato ai fini degli incarichi e supplenze per lo stesso ordine di scuole,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che l'ordinanza ministeriale in vigore valuti tale servizio anche al fine dei trasferimenti a domanda.

(4-03156)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – In materia di movimenti magistrali, disciplinati nell'ambito del contratto collettivo nazionale sulla mobilità del personale della scuola, e disposti sulla base di norme vincolanti per l'amministrazione, viene valutato esclusivamente il servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della cartiera secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 297 del 1994.

Per i trasferimenti, infatti, si configura una fattispecie diversa rispetto a quella riguardante gli incarichi e supplenze per la quale si è determinata la necessità di una distinta regolamentazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

NAPOLI Roberto. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.*

– Premesso:

che il campionato di calcio di serie B giocherà domenica 9 giugno 1996 l'ultima partita e che per il piazzamento finale delle squadre che accederanno alla serie A la partita Perugia-Verona assume un eccezionale rilievo per la Salernitana che si vedrebbe esclusa in caso di sconfitta del Verona;

che già da settimane molti organi di stampa hanno segnalato irregolarità nella conduzione di varie partite, in particolare quelle disputate nelle ultime domeniche dal Perugia, nonché la «strana» sconfitta del Verona in casa con la Reggiana;

che la Salernitana ha vari motivi per recriminare e ciò è stato segnalato anche dai dirigenti della società;

che il risultato finale comporterà anche diversi vantaggi economici, derivanti dalla posizione di classifica, dalle quote di Totocalcio e Totogol e dai circuiti televisivi di Salerno, nonché dai diritti di *pay-TV* e di *pay per view*;

che l'esclusione della Salernitana comporterebbe la conseguente promozione in serie A di ben quattro squadre del Nord, penalizzando ulteriormente il Sud, che pure contribuisce con spettatori e pubblico eccezionale al sostegno del calcio nazionale;

che molte sono le preoccupazioni sull'esito e sulla conduzione della gara Perugia-Verona;

che ciò è stato rilevato anche dagli organi nazionali della Federazione calcio, che hanno disposto particolari osservatori di tale importanza gara per questi motivi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo e la Federcalcio abbiano messo in atto affinché tale partita venga disputata con responsabilità ed impegno senza penalizzare una società come la Salernitana che per il secondo anno consecutivo ha disputato un campionato di serie B ad altissimo livello e che merita per la sua storia calcistica, per l'impegno dei giocatori e dei dirigenti, ma soprattutto per i meravigliosi tifosi, di disputare a pieno titolo il campionato di serie A.

(4-00540)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa osservare come dubbi, timori e preoccupazioni sollevati intorno alla correttezza del campionato di calcio di serie B siano stati dissipati dalla regolare conclusione del campionato di serie B 1995-96, che non ha dato adito nè a polemiche nè a contestazioni.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(14 aprile 1997)

NIEDDU. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che dai decreti di ripartizione a livello regionale delle risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, ex decreto-legge n. 180 del 1996, la Sardegna ha ricevuto complessivamente 26.220.376.000 lire;

che queste risorse consentiranno, a partire dal mese di settembre 1996, 2400 avviamenti al lavoro tra disoccupati di lunga durata e lavoratori usciti o che usciranno nel corso del 1996 dalle liste di mobilità e la proroga, alla data di scadenza del progetto, dei 3.400 lavoratori avviati al lavoro nel 1995;

che la commissione regionale per l'impiego ha approvato in tempi rapidi i criteri per la predisposizione e presentazione dei progetti, nonostante la tardiva assegnazione delle risorse da parte del Fondo nazionale per l'occupazione;

che, a fronte della drammatica dimensione della disoccupazione in Sardegna, i soggetti interessati ai lavori socialmente utili risultano così composti:

disoccupati di lunga durata: 166.409 al 31 dicembre 1995;

lavoratori in cassa integrazione guadagni: 2.247 al 31 marzo 1996;

lavoratori in mobilità in scadenza nel 1996: 834;

totale lavoratori in mobilità: 10.000 al 31 dicembre 1995;

che il totale degli iscritti agli uffici circoscrizionali ha raggiunto al 31 dicembre 1995 le 294.227 unità;

che i dati forniti da Eurostat collocano la Sardegna al quarto posto assoluto nella graduatoria delle regioni europee con le maggiori quote di senza lavoro;

che tale situazione è stata oggetto in data 3 aprile 1996 di un apposito incontro, conclusosi con un verbale, tra la giunta regionale della Sardegna e il Ministero del lavoro;

che la ripartizione delle quote di cui trattasi appare fortemente sperequata e penalizzante nei confronti della Sardegna sia con riferimento ai tassi di disoccupazione delle diverse regioni, sia in relazione alla comparazione dei dati sui disoccupati di lunga durata, che rappresentano ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1996 uno dei parametri fondamentali per l'assegnazione delle risorse;

che tale sperequazione, oltre che ingiusta, appare oltremodo preoccupante per il crearsi di una situazione di fatto che rischia di perpetuarsi nel futuro, ove si consideri l'esigenza di dare continuità di occasioni di lavoro e di sostegno al reddito ai lavoratori già avviati sulla base di tale ripartizione,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover verificare le modalità con le quali sono stati determinati i parametri di ripartizione e, nel caso si confermino concrete sperequazioni, quali necessari provvedimenti correttivi si intenda assumere.

(4-01265)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. - L'interrogazione presentata solleva la problematica relativa ai lavori socialmente utili evidenziando l'esiguità del finanziamento assegnato per l'anno 1996 alla regione Sardegna in sede di ripartizione delle risorse a carico del «Fondo per l'occupazione».

In via preliminare, si ritiene opportuno osservare che la gestione della politica dei lavori socialmente utili costituisce sicuramente una delle priorità che l'amministrazione è chiamata a fronteggiare nel momento presente, in particolare nelle aree dove maggiore è la concentrazione di lavoratori fuoriusciti dal processo produttivo che non hanno più la possibilità di fruire di ammortizzatori sociali, nonché nelle aree con elevati tassi di disoccupazione di lunga durata.

Già attraverso il rifinanziamento del «Fondo per l'occupazione» previsto dal decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, da ultimo, della legge n. 608 del 1996, nella misura di 350 miliardi per l'anno 1996, destinati prevalentemente all'attivazione di lavori socialmente utili, si è operato per sopperire agli oggettivi problemi di copertura finanziaria indotti dalla molteplicità delle situazioni interessate, anche sulla base delle risultanze degli incontri tenutisi con i rappresentanti delle regioni. Con decreto ministeriale del 25 ottobre 1996 è stato predisposto il decreto di ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dall'integrazione del finanziamento del Fondo e sono state attentamente considerate le criticità delle diverse realtà locali, assicurando, peraltro, la copertura finanziaria di tutti i progetti già avviati per gli anni 1995 e 1996. Il provvedimento ha tenuto conto anche dei dati forniti dagli uffici del lavoro circa i progetti per lavori socialmente utili approvati nel 1996, per i quali è stato richiesto il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione.

Con la suddivisione di risorse operata, è stato assegnato alla Sardegna un ulteriore finanziamento per lire 16,634 miliardi, 5 dei quali destinati ad assicurare la copertura finanziaria a progetti già avviati nel biennio 1995-96 ed il rimanente destinato ad altri progetti.

Succivamente l'articolo 1, comma 22, della legge n. 608 del 1996 già citata, ha incrementato di ulteriori 50 miliardi il «Fondo per l'occupazione» per l'anno 1996.

In sede ministeriale, relativamente alla somma di lire 77,630 miliardi stanziata per gli oneri connessi all'attuazione dei progetti di lavori socialmente utili approvati nel 1996 da ripartire a livello regionale, è stata destinata alla regione Sardegna una ulteriore quota di lire 5,442 miliardi.

Si ritiene opportuno, poi, evidenziare che già il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge succitata, ha introdotto due novità di rilievo. Un primo profilo concerne la previsione che almeno il 15 per cento dei fondi assegnati alle singole commissioni regionali venga destinato ai progetti che vedono impegnati i disoccupati di lunga durata; ciò al fine di venire incontro alle aspettative dei soggetti precedentemente esclusi o solo parzialmente inclusi dalla precedente normativa.

Un altro aspetto qualificante riguarda la possibilità per i soggetti promotori di costituire società miste, a condizione che l'organico delle stesse sia composto, in misura percentuale prefissata, da lavoratori ovvero da soggetti aventi titolo ad essere avviati ai lavori socialmente utili, potendo questi ultimi costituirsi in società cooperative che partecipano alle società medesime.

Ci si propone, in tal modo, di assicurare il reimpiego dei lavoratori in uscita dai lavori socialmente utili e dei disoccupati di lunga durata,

assicurando al tempo stesso la crescita qualitativa delle attività poste in essere.

È stata, infine, prevista la facoltà per gli stessi soggetti promotori di stipulare, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, con le predette società miste, convenzioni o contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi ad oggetto esclusivamente attività similari rispetto a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavoro socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(24 marzo 1997)

NOVI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che domenica 8 dicembre 1996 si è tenuta nel sacrario di Montelungo una solenne cerimonia per il cinquantatreesimo anniversario della battaglia di Montelungo che oppose i primi reparti del riorganizzato esercito italiano alle truppe tedesche;

che i Governi della Repubblica sono stati sempre rappresentati alla cerimonia da ministri o sottosegretari alla difesa;

che per la prima volta nella storia repubblicana il Governo ha ritenuto di disertare la cerimonia,

si chiede di conoscere le ragioni che abbiano ispirato l'assenza del Governo alla manifestazione.

(4-03329)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine al quesito e alle osservazioni poste dall'onorevole interrogante, si precisa che nella giornata dell'8 dicembre 1996 lo scrivente non ha potuto partecipare, così come avrebbe desiderato, alla cerimonia per il 53° anniversario della battaglia di Montelungo a causa di impegni istituzionali, già assunti e consolidati da tempo, coincidenti con la data dell'importante evento.

Per identici motivi si è rilevato impossibile delegare un Sottosegretario di Stato per la difesa in rappresentanza del Governo.

Si è dato tuttavia incarico dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Bonifazio Incisa di Camerana, di deporre, in vece del Ministro, una corona di alloro nel sacrario dedicato ai caduti con la scritta «Il Ministro della difesa».

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(11 aprile 1997)

NOVI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, secondo quanto ha affermato il procuratore Agostino Cordova, la camorra a Napoli si è riorganizzata e si è riappropriata del controllo del territorio nonostante le centinaia di arresti e le inchieste giudiziarie;

che di fatto la procura di Napoli ha ben undici posti in organico scoperti;

che il procuratore Cordova ha lanciato l'allarme sul persistere del sistema tangenzioso;

che le ultime inchieste su tangenti, politica e camorra sono state prese di mira da forze politiche e governo;

che a Napoli e tutte le aree a rilevante presenza camorristica e mafiosa si va manifestando dopo la vittoria dell'Ulivo un disarmo morale nella lotta al crimine organizzato;

che nei confronti della procura di Napoli è in corso una vera e propria offensiva intimidatrice da parte della sinistra,

si chiede di sapere quali misure si intenda prendere per potenziare i presidi dello Stato contro il crimine organizzato e per reintegrare gli organici della procura di Napoli.

(4-03340)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, richiamando integralmente gli elementi forniti dal Ministro il 12 marzo 1997 in sede di risposta immediata ad analoga interrogazione dell'onorevole Siniscalchi, si comunica quanto segue.

Il Ministero di grazia e giustizia, pur avendo piena consapevolezza della necessità di adeguare gli organici e di coprire i posti vacanti in conformità alle giuste richieste e denunce della procura della Repubblica di Napoli, impegnata in prima linea nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e comune, ha dovuto abbandonare la logica degli interventi di mera emergenza e di natura settoriale e quella degli strumenti indiscriminanti delle piante organiche degli uffici giudiziari, per sforzarsi di compiere un intervento globale che consenta di recuperare efficienza attraverso la migliore utilizzazione delle risorse e attraverso interventi generali anche di tipo normativo.

Sul potenziamento degli organici

Il Ministero non ha potuto attuare ulteriori potenziamenti di organico, richiesti nel numero di 7 sostituti: il Consiglio superiore della magistratura, pur avendo espresso parere favorevole nel luglio 1996, aveva posto la condizione di un congruo potenziamento del tribunale di Napoli senza però dare parere sulle contestuali proposte di diminuzione di organico di altri uffici, necessarie per compensare detti aumenti.

A questo punto il Ministero, in sintonia con la linea indicata dal Consiglio superiore della magistratura, ha predisposto un monitoraggio, in via di ultimazione, per individuare le effettive esigenze di organico degli uffici anche all'interno del distretto napoletano, prima di operare aumenti o diminuzioni di organico coinvolgenti anche altri distretti. Questo monitoraggio utilizza indici di lavoro e produttività idonei a fornire un parametro attendibile per comparare

le quantità di lavoro dei vari uffici e per meglio adeguare le risorse alle necessità.

Sui posti vacanti

Sono attualmente 7 posti di sostituto, con una scopertura pari al 9,8 per cento a fronte di una percentuale media nazionale del 12 per cento.

Si rappresenta, al riguardo, che il Consiglio superiore della magistratura ha pubblicato 3 posti il 14 novembre 1996: entro breve termine saranno effettuati i trasferimenti, due dei quali risultano deliberati di recente.

Il Ministro, dal canto suo, proprio per far fronte alle straordinarie esigenze di servizio rappresentate dal procuratore di Napoli sia al Ministero sia al Consiglio superiore della magistratura ha chiesto l'11 gennaio 1997 al Consiglio superiore della magistratura di deliberare con urgenza la copertura di almeno altri tre posti oltre a quelli pubblicati il 14 novembre scorso, nonché di provvedere all'applicazione extradistrettuale di tre sostituti per almeno 6 mesi.

Sempre su richiesta del Ministro, sono state fatte applicazioni di 3 sostituti, per loro natura temporanee: 2 sono scadute di recente e la terza scadrà il 23 aprile 1997.

Sul personale amministrativo

Sono in corso le procedure concorsuali per coprire le vacanze: queste sono oggi di 67 posti pari al 16,9 per cento, nei vari profili della procura il cui organico è di 396 posti (297 di personale di segreteria e 99 di personale ausiliario). È stata fatta la pubblicazione dei posti vacanti e devono essere espletati i concorsi che sono stati banditi e pubblicati o che lo saranno prossimamente.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 1997 sono stati incrementati i ruoli organici dei profili professionali informatici nella misura di 24 unità per il distretto di Napoli, di 97 unità per il profilo di assistente giudiziario e di 20 unità per quello di operatore amministrativo.

Dopo la registrazione della Corte dei conti (21 febbraio 1997) la Direzione competente sta procedendo alla distribuzione degli organici tra i vari uffici del distretto (per cui anche alla procura di Napoli) e quindi alla indizione di concorsi, possibilmente su scala regionale.

Si assicura, in conclusione, che, in sintonia e in collaborazione con il Consiglio superiore della magistratura, il Ministero si sta adoperando, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di consentire alla procura di Napoli di avere quelle dotazioni di personale necessarie per lo svolgimento dei suoi difficili compiti.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(14 aprile 1997)

PARDINI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in questo dopoguerra uno dei canali fondamentali per la diffusione della cultura italiana nel mondo è stato il cinema;

che alla nostra cinematografia, ai nostri autori più prestigiosi da De Sica a Fellini, da Germi a Bertolucci si sono ispirati i più grandi registi del mondo;

che attualmente l'industria cinematografica italiana versa in uno stato di crisi dovuto non tanto a mancanza di idee e di personalità, ma anche alla abitudine degli italiani ad occupare il tempo libero, sempre più scarso, in maniera diversa rispetto alla frequenza delle sale cinematografiche;

che le partite del campionato di calcio sono già in buona parte disputate in giorni diversi dalla tradizionale domenica, spesso per esigenze puramente commerciali e/o televisive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non pensi che anticipando definitivamente e stabilmente le gare dei vari campionati di calcio al sabato, come del resto avviene in altri paesi europei, la giornata di domenica non diverrebbe un nuovo spazio libero per le famiglie italiane da trascorrere insieme e magari al cinematografo;

quali iniziative il Ministro ritenga possano essere intraprese per realizzare questo progetto che vuole conciliare una diversa gestione del tempo libero delle famiglie con la promozione del cinema e della cultura più in generale.

(4-01952)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che la possibilità di anticipare al sabato le partite del campionato di calcio è attualmente all'attenzione del Comitato olimpico nazionale italiano e delle stesse istituzioni.

La Federazione italiana gioco calcio ha, da parte sua, dichiarato che già da qualche tempo sono allo studio progetti specifici di organismi sportivi ed istituzionali al riguardo ma soprattutto ritiene necessaria una valutazione d'insieme dell'impatto su altri settori della società e dell'economia quali lo spettacolo e le attività turistiche in generale.

Per la realizzazione, tuttavia, saranno necessari tempi tecnici compatibili con la risoluzione di determinati problemi.

Il CONI, ritiene innanzitutto indispensabile attuare la riorganizzazione del sistema dei giochi pronostici Totocalcio e Totogol già in gravi difficoltà, con l'introduzione del collegamento *on-line* che tramite la giocata elettronica consentirà alle ricevitorie di convalidare le schedine fino a pochi momenti prima dell'inizio delle partite.

Quanto alla diversa gestione del tempo libero domenicale, di cui si avvantaggerebbe l'industria cinematografica, è necessario, pertanto, come già accennato sopra effettuare prima una valutazione d'insieme, per cercare di individuare quali conseguenze effettive subiranno tutti i setto-

ri dello spettacolo (cinematografico, teatrale e musicale) dall'anticipazione del calcio al sabato.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(14 aprile 1997)

PETTINATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la costruzione dell'approdo a Lazzaro, isola di Ginostra, appaltato dalla regione Sicilia alla ditta Socomar (appalto di 3.000 milioni), non è stata portata a completamento perchè il Ministero dell'ambiente, avendo constatato il rischio di una grave alterazione del territorio, ne ha decretato la sospensione nel settembre 1990 per una verifica della compatibilità ambientale;

che come già sottolineato dall'allora Ministro dell'ambiente Ripa di Meana «la soluzione del problema (dell'approdo) non può prescindere dal riconoscimento e dall'impegno di salvaguardare l'alto valore naturalistico e culturale dell'isola con misure di reale efficacia»;

che i collegamenti dell'isola con la terra in occasioni di situazioni di pericolo si sono comunque sempre dimostrati efficaci per via marina e aerea;

constatato che il procuratore della Repubblica di Barcellona Carlo Bellitto ha annunciato che aprirà un procedimento penale nei confronti di coloro che a vario titolo avrebbero ommesso interventi per risolvere i problemi dei cittadini di Ginostra (facendo chiaro riferimento ai Ministri dell'ambiente) e più precisamente sostenendo (si veda «La Gazzetta del Sud» del 10 giugno 1996) che l'interesse pubblico e la sicurezza collettiva sono da ritenersi beni prevalenti rispetto ad un «asserito» impatto ambientale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di approfondire quanto più compiutamente la vicenda onde verificare se siano da identificarsi ipotesi di illecito anche disciplinare da parte del magistrato, il quale sembra disconoscere una legge dello Stato che prevede la verifica dell'impatto ambientale, e di adottare di conseguenza le opportune iniziative nei confronti del dottor Bellitto.

(4-01089)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi acquisiti dalle autorità giudiziarie interpellate e dallo stesso dottor Carlo Bellitto, procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Messina, può comunicarsi quanto segue.

Nella frazione Ginostra dell'isola di Stromboli non è attualmente consentito alcun attracco di unità qualsivoglia tipo e tonnellaggio, in quanto la realizzazione dell'approdo «Lazzaro», già previsto e finanzia-

to, risulta sospesa per effetto di un decreto in data 6 settembre 1991 del Ministro dell'ambiente, con il quale l'esecuzione dell'opera *de qua* veniva subordinata alla verifica di impatto ambientale.

Non essendo, poi, stata eseguita tale verifica, la frazione di Ginostra ha continuato ad essere servita esclusivamente dallo scalo denominato «Pertuso» che, tuttavia, consente solo operazioni di imbarco e sbarco di merci e passeggeri con le precarie modalità del «rollo» (barca a remi condotta da persona detta, appunto, «rollista»), e lascia, conseguentemente, scoperto il servizio ogni volta che le condizioni meteomarine risultano avverse.

È evidente, in tali situazioni, il disagio sopportato dai residenti e dagli occasionali dimoranti, i quali vengono, di fatto, a trovarsi in una condizione di completo isolamento.

Ciò premesso, con lettera in data 30 maggio 1996, indirizzata al Ministro dell'ambiente, il dottor Bellitto segnalava la persistenza della situazione descritta, sollecitando una rapida soluzione del problema, in considerazione della ritenuta prevalenza dell'interesse pubblico e della sicurezza collettiva rispetto ad un asserito impatto ambientale.

Segnalava, altresì, che la procura della Repubblica territorialmente competente avrebbe instaurato procedimento penale nei confronti di quanti, a seconda delle rispettive attribuzioni, si fossero resi responsabili di omissioni o ritardi nell'adozione dei «provvedimenti necessari per risolvere il problema che affligge i cittadini di Ginostra».

Nella notte del 2 giugno 1996 si verificava un'improvvisa eruzione del vulcano che, a detta del comandante la capitaneria di porto di Milazzo, pur essendo di modesta entità, non causò vittime «solo per caso fortuito», ma evidenziò «l'assoluta impotenza a fronteggiare una qualsiasi emergenza vulcanica, e non vulcanica, sull'isola».

Prendendo spunto da quest'ultimo evento, il dottor Bellitto, inviava il 4 luglio successivo una lettera a numerose autorità politiche, amministrative e, per conoscenza, alle autorità giudiziarie territorialmente competenti a indagare su eventuali risvolti penali, di nuovo sollecitando la costruzione di un punto d'attracco per i natanti nel sito denominato «Lazzaro», al fine di rendere attuabili, in breve tempo, le operazioni di evacuazione dell'isola e di soccorso della popolazione che in futuro si rendessero necessarie.

Con l'occasione, richiamava alle diverse autorità interpellate il contenuto dell'ordinanza adottata il 29 dicembre 1995 della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale, tra l'altro, si dichiaravano di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, gli interventi nell'isola di Stromboli.

Tale essendo la ricostruzione dei fatti emergente dalle informazioni acquisite, non si ritiene di ravvisare nella condotta del dottor Bellitto aspetti suscettibili di assumere rilievo disciplinare.

È, invero, ragionevole presumere che l'iniziativa di «sensibilizzazione» delle autorità dal predetto assunta sia piuttosto riconducibile all'alveo della libertà di espressione riconosciuta ad ogni cittadino nella specie preoccupato da situazione di pericolo coinvolgenti la collettività locale, che non alle attribuzioni connesse alla carica rivestita.

Restano, ovviamente, salve le valutazioni di approvazione o dissenso sul piano dell'opportunità circa l'iniziativa medesima.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 aprile 1997)

PETRUCCI, LORETO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che si stanno verificando in alcuni distretti militari, tra i quali quelli di Bologna e di Firenze, episodi di messa in congedo anticipato, di circa venti giorni, di numerosi obiettori di coscienza, in particolare degli scaglioni 4°-bis, 5° e 6°;

che la circolare emanata da Levadife n. Lev./860014, datata 21 marzo 1996, risulta applicata dai vari distretti militari in maniera diversa per quanto riguarda i giorni di servizio settimanale che gli obiettori in servizio devono svolgere;

che la circolare del Ministero della difesa Levadife (protocollo n. Lev/8500014/Sam in data 31 maggio 1996, inviata ai comuni italiani convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, prevede la possibilità di utilizzo per i comuni di obiettori di coscienza «anche senza l'onere del vitto e dell'alloggio»;

che tali disposizioni contribuiscono al crearsi di una situazione di disparità tra i numerosi giovani che svolgono il servizio sostitutivo civile;

che tutto ciò, pur non sottovalutando anche alcuni aspetti positivi, può ripercuotersi sulla già delicata fase di rapporti tra associazioni convenzionate e Ministero della difesa, che attraversa la gestione del servizio sostitutivo civile;

si chiede di sapere:

su quali basi legislative venga ridotto il periodo previsto per il servizio sostitutivo civile, se tale riduzione sia applicata a tutti gli obiettori di coscienza a prescindere dalla data di inizio del servizio e dalla dislocazione territoriale ed infine se questo provvedimento interessi anche i militari di leva;

il motivo per il quale la circolare emanata da Levadife n. Lev/860014, datata 21 marzo 1996, non è applicata in egual modo su tutto il territorio nazionale;

in base a quali riferimenti normativi i distretti militari possano modificare la corresponsione delle quote spettanti agli enti convenzionati per le forniture di vitto ed alloggio ed il motivo per cui l'onere del vitto e dell'alloggio non è imposto in egual modo a tutti gli enti.

(4-01521)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. - In ordine ai quesiti formulati dagli onorevoli interroganti, si chiarisce che il congedo anticipato è uno strumento operativo

che, espressamente previsto ed applicato in modo flessibile per i militari di leva dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è stato utilizzato - in base agli ordinari criteri di applicazione della legge - anche per gli obiettori di coscienza al fine di fronteggiare particolari situazioni di emergenza dovuta alla insufficienza di posti in occasione delle precettazioni di alcuni scaglioni.

Per quanto concerne l'applicazione non rigidamente uniforme da parte dei distretti militari della circolare n. LEV/850014 del 21 marzo 1996, si fa presente che - in base all'articolo 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che prevede l'equiparazione tra militari ed obiettori di coscienza - anche a questi ultimi vengono applicate le disposizioni della circolare n. 281/103.32.22 del 20 febbraio 1995 dello Stato maggiore dell'Esercito. È quindi possibile concedere anche agli obiettori di coscienza una licenza di 36 ore a decorrere dalle 22 del venerdì fino alle 10 della domenica. Quanto sopra, tuttavia, a condizione che siano soddisfatte le esigenze di servizio e ferme restando le valutazioni dell'ente in ordine all'articolazione del proprio orario settimanale di lavoro.

La situazione di servizio degli obiettori deriva anche dal modo come i vari enti applicano le disposizioni sulla libera uscita. Al riguardo, fermo restando che all'obiettore deve essere assicurata la possibilità di poter fruire di un periodo di ore libere dal servizio, in analogia con quanto avviene per i militari, si può verificare che all'obiettore che abbia effettuato l'orario minimo di 36 ore settimanali, l'ente di assegnazione conceda periodi di libera uscita di differente durata anche più ampi rispetto a quelli di cui usufruiscono i militari di leva.

Infine, circa la possibilità per alcuni comuni di utilizzare obiettori di coscienza anche senza l'onere del vitto e dell'alloggio, si fa presente che il Ministero - allo scopo di sopperire alla carenza di posti disponibili e poter fronteggiare il notevole incremento del numero dei giovani da avviare al servizio sostitutivo civile - ha promosso una indagine presso tutti i comuni d'Italia per conoscere la loro disponibilità ad impiegare obiettori di coscienza anche senza l'onere della fornitura del vitto e dell'alloggio.

Tale modalità di impiego è stata ritenuta legittima in quanto da una lettura comparata degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977 emerge che il requisito dell'idonea sistemazione dei giovani obiettori è richiesto espressamente dalla legge solo per gli enti diversi da quelli dipendenti da amministrazioni dello Stato.

Legittima appare pertanto anche la diversificazione delle quote spettanti agli enti convenzionati in base alla circostanza che agli obiettori di coscienza siano, o meno, corrisposti il vitto e l'alloggio.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(11 aprile 1997)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nella mattina del 10 giugno 1996 un aliscafo della compagnia di navigazione SNAV, proveniente da Ischia ed in partenza dal porto di Procida, diretto a Napoli, si è incagliato provocando la morte di alcune persone ed il ferimento di molte altre;

che a bordo si trovavano all'incirca 160 persone,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente intendano accertare:

quante fossero le persone imbarcate e se corrispondessero al numero stabilito per legge;

quali siano state le cause del gravissimo incidente;

quali siano state le eventuali responsabilità del personale di bordo;

se a bordo vi fossero tutti gli opportuni mezzi di salvataggio;

quali e quante persone siano addette alla Capitaneria di porto di Procida;

quali interventi siano stati messi in atto sia sul posto che a Napoli, Ischia e Pozzuoli per soccorrere i passeggeri.

(4-00548)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Sulla base delle informative fin qui pervenute si ritiene di poter così ricostruire la dinamica del sinistro occorso all'aliscafo «Procida».

Il giorno 11 giugno 1996, alle ore 8.00, il mezzo veloce «Procida» (monocarena in lega leggera stabilizzata Monostab priva di pattini costruita dai cantieri navali Rodriguez di Messina ed entrata in esercizio nel 1990), con a bordo 144 passeggeri più 6 membri di equipaggio, lasciava il porto di Procida diretto a Napoli-Mergellina. Alle ore 8.04 giungeva all'autorità marittima locale una richiesta di soccorso e salvataggio da parte dell'unità che comunicava di aver urtato con il lato di dritta dello scafo il basso fondale presente nella zona di mare all'altezza della estremità foranea esterna del porto (Punta della Lingua), ad una distanza ravvicinata rispetto al molo frangiflutti. Per effetto di tale impatto, l'unità compiva una violenta conversione sul lato dritto inclinandosi ed arenandosi sulla fiancata.

Le operazioni di soccorso sono state coadiuvate dal personale dell'Ufficio circondariale marittimo di Procida (3 ufficiali, un sottufficiale, 6 marinai, nonchè un militare sulle banchine).

L'intervento delle motovedette CP 2082, 2056, 807, 253 del Corpo delle capitanerie di porto, M/V 224, 5565 e G.C. Squitieri della Guardia di finanza, mezzi appoggio dei nuclei sommozzatori dei carabinieri, Guardia di finanza e dei vigili del fuoco di Napoli, nonchè numerosi mezzi di privati presenti in zona, non riuscivano ad evitare il decesso di 4 passeggeri.

L'ufficio circondariale marittimo di Procida ha esperito l'inchiesta sommaria sulle cause e sulle circostanze del sinistro, prevista dall'articolo 578 e seguenti del codice della navigazione.

Successivamente, con deliberazione del 1° ottobre 1996, la direzione marittima di Napoli ha disposto di procedere, ai sensi dell'articolo 579 del codice di navigazione ad inchiesta formale d'ufficio in considerazione della possibile sussistenza di elementi di responsabilità.

Sullo stesso sinistro risulta aperto un procedimento presso la procura della Repubblica di Napoli per l'accertamento di eventuali responsabilità penali.

È tuttavia evidente che solo con la conclusione della inchiesta attualmente in corso sarà possibile avere il quadro completo del sinistro e quindi l'esatta individuazione delle cause tecniche.

Infine, si fa presente che l'aliscafo, al momento del sinistro, era in possesso della seguente documentazione relativa alla sicurezza della navigazione:

certificato di classe rilasciato dal Registro navale italiano in data 19 dicembre 1995 con validità fino all'aprile 2000;

certificato di bordo libero rilasciato dal RINa in data 12 dicembre 1995 valevole fino al 30 aprile 2000;

certificato di idoneità per la navigazione litoranea entro il golfo di Napoli rilasciato dalla capitaneria di porto di Napoli in data 2 maggio 1995 e valido fino all'11 aprile 1997 dal quale risulta che in data 14 maggio 1996 è stata eseguita una visita occasionale per l'aumento del numero dei passeggeri trasportabili da parte della commissione prevista dall'articolo 25 della legge 5 giugno 1962, n.616. A seguito di detta visita il numero delle persone imbarcabili è stato portato da 186 a 215.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(14 aprile 1997)

RECCIA. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente.* – Premesso:

che gli agricoltori del comprensorio di Villa Literno (Caserta) hanno manifestato contro il consorzio di bonifica del Basso Volturno per l'occlusione quasi totale del canale di Vena (in territorio di Villa Literno e Giugliano) che ha funzione di raccolta delle acque di scolo e di purificazione dei terreni dalle acque salmastre;

che la protesta ha assunto toni forti dovuti soprattutto alla massiccia presenza di trattori e di cartelli di protesta allo scopo di meglio rappresentare un disagio che è divenuto insostenibile;

che a causa del considerevole ridimensionamento della capacità di assolvere alle funzioni di scolo e bonifica del detto canale di Vena i terreni coltivabili sono ora seriamente compromessi;

che, in origine, questo canale, per le sue dimensioni di profondità e larghezza, era anche ricco di varie specie ittiche, consentendo la pesca abituale;

che il consorzio di bonifica del Basso Volturno, a memoria d'uomo, non è mai intervenuto in modo organico e definitivo sul progressivo stato di avanzamento della occlusione del canale di Vena;

che questa area è confinante con quella più vasta dell'Aversano e dell'area Domitia che hanno subito un irreparabile danno ambientale a seguito degli sversatoi e scariche abusive, le quali hanno ospitato rifiuti tossici e radioattivi di provenienza dal Nord Italia, come più volte è stato riportato dalla stampa nazionale e dai rapporti anti-mafia,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state adottate dal consorzio di bonifica del Basso Volturno (Caserta) in merito al problema dell'occlusione del canale di Vena;

se non si ritenga opportuno intraprendere delle significative iniziative atte al disinquinamento ambientale di un così vasto ed importante territorio, con interventi necessari a tutelare sia le produzioni agricole che la salute dei cittadini.

(4-02756)

(6 novembre 1996)

RISPOSTA. - In via preliminare, vi è da osservare che le iniziative richieste con la presente interrogazione non rientrano nelle competenze di questa amministrazione.

Infatti, per il disposto di cui all'articolo 12 della legge n. 537 del 1993, la manutenzione delle opere di bonifica, sia se realizzate con finanziamenti statali che con fondi regionali, è di esclusiva competenza delle regioni interessate.

Questa amministrazione, peraltro, non ha competenze neanche per quanto attiene le problematiche connesse con l'inquinamento ambientale, materia di competenza del Ministero dell'ambiente.

Per quanto riguarda inoltre le inadempienze imputate al consorzio di bonifica sopracitato, prima con il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e successivamente con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, i consorzi sono stati posti sotto la esclusiva vigilanza delle regioni competenti per territorio.

La stessa legge n. 491 del 1993, con l'ampliamento della competenza regionale in materia di agricoltura, ha comportato un sensibile incremento della gestione decentrata delle risorse, mantenendo la quota di risorse finanziarie attribuite a questo Ministero, per gli interventi di competenza ed in applicazione di leggi di programmazione, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse totali.

Sembra quindi evidente come spetti alla regione programmare delle iniziative, di concerto con tutte le altre amministrazioni interessate, al fine di addivenire, quanto prima possibile, ad una soluzione delle problematiche esposte.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(14 aprile 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella requisitoria del pubblico ministero di Bologna per il rinvio a giudizio di Elio Ciolini, imputato di false dichiarazioni in merito alla strage della stazione di Bologna, è evidenziato il comportamento di magistrati della Procura della Repubblica di Roma i quali, durante la fase di indagini sulla struttura Gladio, hanno operato «senza la partecipazione di personale di polizia giudiziaria della sezione anticrimine carabinieri di Roma» che li assisteva;

che inoltre si legge nella requisitoria che durante l'acquisizione di atti relativi a Gladio, alla polizia giudiziaria è stato impedito che prendesse cognizione del contenuto dei documenti «su esplicite richieste dei magistrati precedenti» ... per cui il ROS di Roma - reparto eversione (27 dicembre 1993) prendeva «le distanze circa il corretto ed efficace svolgersi delle operazioni di sequestro»;

atteso che l'interpellanza n. 2-00105 (Senese ed altri), del 1° luglio 1992, presentata alla Camera dei deputati, è rimasta priva di risposta,

si chiede di sapere:

se risulti quali siano i nominativi dei magistrati che hanno impedito alla polizia giudiziaria che li assisteva di svolgere i compiti previsti dal codice di procedura penale;

se risulti quali siano le ragioni del comportamento di tali magistrati;

se e quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti di tali magistrati per il comportamento tenuto nelle indagini relative a Gladio.
(4-00252)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato quanto segue.

Il procedimento principale relativo all'operazione *Stay behind* (cosiddetta Gladio), iscritto a seguito di trasmissione di atti da parte della procura della Repubblica di Venezia con nota del 30 novembre 1990, rimase nella titolarità del procuratore dell'epoca dottor Giudiceandrea, coadiuvato, nella gestione, dall'allora procuratore aggiunto dottor Coiro e dai sostituti dottori Ionta, Palma, Saviotti e Cesqui.

Il primo atto istruttorio compiuto dall'ufficio fu quello di disporre il sequestro integrale della documentazione esistente presso il Sismi e relativa alla cosiddetta operazione Gladio.

Al riguardo furono emessi, in data 21 e 22 dicembre 1990, due decreti di sequestro (il primo a firma Giudiceandrea, il secondo a firma Coiro) cui fu data esecuzione del pubblico ministero Palma, assistito dal dirigente della Digos di Roma dottor Fasano.

Ulteriori atti di esecuzione effettuati il 7 gennaio 1991 (dai pubblici ministeri Coiro, Cesqui, Ionta e Saviotti con l'assistenza di un collaboratore di cancelleria), il 9 gennaio 1991 (dai pubblici ministeri Giudi-

ceandrea, Ionta e Savitto con l'assistenza del maresciallo Spongano) e il 10 gennaio 1991 (dal pubblico ministero Cesqui con l'assistenza del brigadiere Pizzo).

Il successivo 23 gennaio, infine, vennero impartite dai pubblici ministeri Ionta e Saviotti al colonnello Bosco della Guardia di finanza, al dottor Fiorelli della Digos e al tenente Mendolia del reparto operativo dei carabinieri, specifiche direttive sulla gestione di tutta la documentazione oggetto del sequestro.

Dalle informazioni acquisite dall'autorità giudiziaria risulta, con ogni evidenza, che le affermazioni del senatore interrogante sono destituite di fondamento, in quanto da parte dei magistrati che hanno condotto indagini su «Gladio» non si è impedito alla polizia giudiziaria di prendere cognizione del contenuto dei documenti sequestrati, nè si è ritenuto di escludere dalla indagini medesime l'Arma dei carabinieri.

Non sussistono, in definitiva, con riferimento alla vicenda in esame, i presupposti legittimanti l'adozione di iniziative riconducibili all'ambito delle attribuzioni istituzionali del Ministro.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(14 aprile 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – In relazione all'articolo-intervista apparso sul quotidiano «Liberazione» del 9 giugno 1996, dal titolo «Le stragi erano di Stato e Andreotti lo sapeva. Parola di gladiatore», si chiede di sapere:

se rispondano al vero le gravi affermazioni che il portavoce dell'associazione volontari Stay-behind, tale Francesco Gironda, ha rilasciato nel corso dell'intervista in ordine alle «coperture offerte dalla prima divisione dei servizi segreti» a gruppi dell'estremismo di destra;

se non si considerino particolarmente gravi e meritevoli di approfonditi accertamenti le accuse relative alle richiamate responsabilità di «alcuni ufficiali superiori della divisione dei carabinieri Pastrengo» che, se accertate «avrebbero portato a conclusioni pericolose per chi non vuole che quell'epoca venga esaminata con attenzione»;

quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo perchè tali affermazioni, non episodiche, da parte del signor Gironda trovino la giusta smentita e sanzione nelle opportune sedi, anche al fine di interrompere le cicliche campagne di discredito che vedono oggetto l'Arma dei carabinieri, il cui prestigio e la cui fedeltà istituzionale sono a fondamento dello Stato democratico.

(4-01001)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alle dichiarazioni del signor Francesco Gironda riportate nel testo dell'interrogazione su presunte «coperture offerte dalla prima divisione dei servizi segreti a gruppi dell'estremismo di destra», si comunica che agli atti del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare non emergono elementi al riguardo.

Per quanto attiene i riferimenti alle richiamate responsabilità di alcuni ufficiali superiori della divisione dei carabinieri «Pastrengo», la vicenda è tuttora al vaglio della competente autorità giudiziaria della quale non è dato di conoscere alcun elemento di valutazione.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(14 aprile 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che Francesco, affetto da «grave deficit psicomotorio da cerebropatia perinatale» frequenta la scuola materna di «Nuovo Rione Martiri» di Ariano Irpino (Avellino) ed è stato seguito dal 1990 da un'insegnante di sostegno per 24 ore settimanali con rapporto 1/1;

considerato che per l'anno scolastico 1996-97 l'*équipe* medico-psico-pedagogica dell'ASL n. 1 di Ariano Irpino ha riproposto lo stesso intervento didattico, accettato dal collegio dei docenti;

constatato che il provveditore agli studi di Avellino, senza alcuna motivazione, ha ridotto l'intervento dell'insegnante di sostegno a sole 12 ore settimanali, ledendo il diritto all'integrazione scolastica di Francesco e annullando quanto prescritto dall'ASL n. 1 e dal collegio dei docenti, atti formulati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12 della legge n. 104 del 1992,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di intervenire urgentemente per il ripristino del rapporto 1/1 per 24 ore settimanali.

(4-02629)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il provveditore agli studi di Avellino, infatti, ha concesso, in favore del bambino Francesco Riccio, portatore di *handicap*, ulteriori 12 ore di sostegno da effettuate nell'ambito della scuola elementare, che si vanno ad aggiungere alle 12 già assegnate nella scuola materna per la realizzazione di un progetto di continuità didattica articolato e mirato, che possa garantire al bambino un primo ed organico approccio con la scuola elementare sul piano delle relazioni e dell'apprendimento.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(2 aprile 1997)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che degli oltre 61.000 miliardi che il Governo intende investire per finanziare i progetti di potenziamento delle infrastrutture in varie regioni d'Italia solo la modesta cifra di 474 miliardi è stata assegnata al Veneto;

che l'intero Nord-Est non riceverà sovvenzioni finanziarie per la realizzazione dell'Alta velocità che richiede circa un terzo del complesso delle risorse disponibili;

che la quota destinata al Veneto per le opere rimanenti non supererebbe l'1,2 per cento del totale nazionale;

che la regione Veneto ha subito inique decurtazioni nella ripartizione dei fondi ANAS del piano triennale 1994-1996: 447 miliardi pari al 6,3 per cento della disponibilità complessiva contro l'11 per cento assegnato alla Sicilia;

che dei 70.000 miliardi di investimenti destinati nei prossimi cinque anni al settore ferroviario per la realizzazione dell'Alta velocità solo 1.000 saranno destinati al Veneto per consentire il miglioramento della linea Verona-Brennero,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per evitare al Veneto le penalizzazioni economiche sopra citate.

(4-01674)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Il piano degli investimenti da realizzare nel breve-medio termine dalle Ferrovie dello Stato spa è inserito nel contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato spa. Nel contratto sono definiti gli interventi di potenziamento infrastrutturale che le Ferrovie devono realizzare a fronte delle erogazioni finanziarie già assicurate dallo Stato con appositi provvedimenti legislativi.

In tale ottica il programma di potenziamento prevede (oltre a 8.050 miliardi di lire per acquisto di materiale rotabile e 3.500 miliardi di lire per la ristrutturazione industriale) investimenti, a far data dal 1° gennaio 1993, per interventi territorialmente allocabili per circa 43.550.

In tale contesto, le Ferrovie dello Stato spa, per la riorganizzazione dei servizi ferroviari nell'area veneta, hanno in corso o programmati una serie di interventi mirati a risolvere sia la richiesta di mobilità a carattere internazionale, nazionale e regionale, sia la razionalizzazione del traffico merci ovvero, in particolare;

per i transiti di lungo percorso la realizzazione di collegamenti veloci e frequenti con le altre principali città d'Italia e d'Europa;

per il traffico regionale metropolitano il potenziamento e la riorganizzazione dell'offerta;

per il traffico merci la realizzazione di nuovo itinerario esterno al nodo con conseguente ridimensionamento delle strutture di servizio presenti a Venezia e Mestre.

Il raggiungimento dei seguenti obiettivi può essere assicurato dalla esecuzione delle seguenti opere:

potenziamento della tratta Brennero-Verona mediante il completamento delle varianti in galleria, la realizzazione delle più moderne tecnologie di comando e controllo del traffico, il completo raddoppio della tratta Verona-Bologna, la sistemazione del nodo di Verona e l'ultima-
zione dell'elettrificazione della linea Verona-Mantova;

attrezzaggio tecnologico delle direttrici Tarvisio-Udine-Venezia, Venezia-Trieste, Venezia-Milano e Padova-Bologna; su quest'ultima è altresì previsto il raddoppio del ponte sul Po tra Occhiobello e Pontelagoscuro;

attrezzaggio tecnologico del nodo di Venezia;

realizzazione del comando centralizzato del traffico sulle linee regionali;

ripristino della linea Treviso-Portogruaro per la realizzazione di un nuovo itinerario merci esterno al nodo, che consentirà di trasferire al costruendo scalo di Cervignano le funzioni di smistamento merci della zona nord-est, attualmente gravanti su Mestre.

Per tale complesso di opere il citato programma prevede una spesa complessiva stimata in circa 1.150 miliardi di lire.

Inoltre, la legge n. 550 del 1994 (finanziaria 1995) ha previsto, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dal contratto di programma 1994-2000, un ulteriore finanziamento per 8.940 miliardi di lire, riservando:

una quota non inferiore al 25 per cento dello stanziamento all'ammodernamento, al raddoppio delle trasversali nazionali, ed ai collegamenti idonei ad agevolare le modalità di trasporto combinato nave-ferroviaria, gomma-ferrovia, aeroporto-ferrovia;

una quota non inferiore al 35 per cento alle regioni meridionali;

una quota non inferiore al 25 per cento al potenziamento e al quadruplicamento delle tratte nazionali e dei nodi.

In tale contesto e tenendo in debita considerazione che con il complesso delle risorse recate dalla suddetta legge finanziaria si dovrà far fronte anche alla diminuzione degli stanziamenti (disposta dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge del 22 marzo 1995, n. 85, per 1.309 miliardi di lire) già assegnati alle Ferrovie dello Stato per i programmi di potenziamento, dovranno essere verificati gli investimenti che potranno essere realizzati nella regione Veneto.

La definitiva allocazione delle citate risorse con l'individuazione degli interventi da realizzare dovrà essere indicata da apposito *addendum* al contratto di programma, da sottoporre all'approvazione del CIPE e al parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(14 aprile 1997)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che le istanze di razionalizzazione della rete scolastica con la costituzione di scuole articolate in sedi diverse obbligano un numero crescente di docenti e di capi di istituto a prestare normale attività di servizio nello stesso anno scolastico in più sedi spesso distanti l'una dall'altra più di dieci chilometri, limite oltre il quale, ai sensi della legge n. 836 del 1973, del decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1978, della legge n. 417 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, viene riconosciuta agli impiegati statali l'indennità di missione;

che al personale scolastico non viene invece riconosciuto nulla, con evidente disparità di trattamento e con notevole aggravio di spese che riduce ulteriormente le già modeste retribuzioni del personale della scuola,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno concedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, l'indennità di missione per gli obbligatori spostamenti nei plessi non di titolarità;

se non si ritenga opportuno concedere inoltre:

a) un'adeguata indennità di trasferta;

b) l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, soprattutto quando l'orario dei mezzi di linea sia inconciliabile con l'orario in vigore nei vari istituti (in tale ultima ipotesi dovranno essere attribuite le indennità previste dalla normativa vigente);

c) il pagamento delle spese di viaggio conformemente alla disposizione della circolare ministeriale n. 61 del 12 febbraio 1985 che prevede tale possibilità per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe-interclasse che si tengono in sede diversa da quella ordinaria di servizio.

(4-01775)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si sollecitano iniziative atte a consentire che ai docenti e capi di istituto, che si rechino, per ragioni di servizio, in sedi coordinate e plessi non di titolarità, sia corrisposto il medesimo trattamento di missione previsto per gli impiegati statali nonchè l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto nei casi contemplati dalla vigente normativa.

Per quanto concerne, in particolare, l'indennità di missione, si osserva che le attuali disposizioni normative di riferimento ne prevedono la corresponsione per incarichi che, per la loro natura, non si configurano come rapporti di lavoro continuativo – sia pure articolato su più sedi o plessi com'è quello degli insegnanti incaricati a prestare servizio su posti o cattedre orario – ma come prestazione saltuaria, di durata limita-

ta e con finalità specifiche (come, ad esempio, la partecipazione agli esami di maturità in sedi diverse da quella di titolarità).

Sotto tale profilo, è da ritenere che l'indennità di missione ed il conseguente rimborso delle spese di trasporto possano essere attribuite, previa valutazione dei competenti provveditori agli studi, ai direttori didattici ed ai capi di istituto per le visite di servizio dagli stessi effettuate periodicamente presso i plessi e le sezioni staccate delle rispettive istituzioni scolastiche, semprechè ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni (missioni di almeno 4 ore in località distanti più di 10 chilometri).

Laddove, poi, esistano le condizioni richieste dalla vigente normativa sulle missioni di servizio, nulla vieta che possa essere autorizzato – da parte del competente provveditore agli studi – l'uso del proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista.

E in effetti questa amministrazione, per costante orientamento, nel finanziare le spese di missione, ha accreditato ai provveditori agli studi che ne hanno fatto richiesta, anche le somme occorrenti per il pagamento delle indennità e dei rimborsi ai capi di istituto, per le visite alle sezioni staccate.

Si chiarisce infine che, a favore dei docenti che si rechino fuori dalla sede ordinaria di servizio per la partecipazione obbligatoria alle riunioni degli organi collegiali, la circolare ministeriale n. 61 del 12 febbraio 1985 – cui ha fatto riferimento anche l'onorevole interrogante prevede la possibilità di liquidare il rimborso delle spese di viaggio, con esclusione del trattamento di missione, in conformità del parere al riguardo espresso dal Consiglio di Stato, che ha in tal senso interpretato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.

Il medesimo Consiglio di Stato ha peraltro ritenuto che nella dizione «spese di viaggio», contenuta nel predetto articolo, debbano rientrare, oltre alle spese di trasporto propriamente dette, anche quelle eventuali di pernottamento, se ed in quanto rese indispensabili a causa della particolare distanza dalla sede ordinaria di servizio, o per effetto di altre eccezionali situazioni che saranno individuate, nell'ambito di ciascuna provincia dai competenti provveditori agli studi.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che le nuove proposte del Governo nel campo dell'insegnamento tendono a non riconoscere la professionalità acquisita nel corso degli anni dai docenti precari;

che la tendenza è soltanto quella di bandire nuovi concorsi;
che questo aggraverebbe tutti i problemi già presenti nel mondo del precariato;
che sulla questione sono in corso incontri tra rappresentanti dei docenti precari e rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per risolvere la questione dei precari.

(4-01404)

(24 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si osserva, in via preliminare, che la professionalità acquisita dai docenti precari, nel corso degli anni, è stata e continua ad essere riconosciuta e valutata sia in sede di predisposizione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze sia in sede di aggiornamento triennale delle graduatorie dei concorsi per soli titoli, previsti com'è noto con il decreto-legge n. 357 del 1989, convertito della legge n.417 del 1989.

Quanto comunque alle nuove proposte di cui è cenno nell'interrogazione, si ritiene di dovere anzitutto far presente che il Governo, in attesa della prossima revisione della normativa sul reclutamento, ha intanto posto le basi per consentire ai docenti precari che ne abbiano diritto il conseguimento del titolo abilitante, attraverso le apposite scuole di specializzazione previste dalla legge n. 341 del 15 novembre 1990.

Infatti, al fine di consentire l'avvio delle suddette scuole, sono stati già emanati i decreti del Presidente della Repubblica n. 470 e n. 471 del 31 luglio 1996, con i quali sono stati disciplinati, rispettivamente, l'ordinamento didattico per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'educazione primaria.

Per quanto concerne ad ogni modo la situazione degli attuali docenti precari, si aggiunge che le relative problematiche sono all'attenzione del Ministero, che confida di poter pervenire a positive soluzioni non appena sarà completata la razionalizzazione della rete scolastica e saranno perfezionate le iniziative finalizzate alla formazione ed alla specializzazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

TAROLLI, GUBERT. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* -
Premesso:

che il tema della giustizia ha sollevato e solleva numerosi dibattiti sia da parte dell'opinione pubblica che da parte delle forze politiche;

che l'Italia sta attraversando un periodo di profonda mutazione negli equilibri sociali, economici e politici;

che anche l'attività giudiziaria è coinvolta in questo processo di maturazione tanto che il dibattito assume a volte anche i toni dell'asprezza;

che da più parti si evidenzia la lentezza dell'azione dell'apparato amministrativo giurisdizionale rispetto alla domanda del cittadino di maggiore efficienza e razionalità,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga necessario ristrutturare il Ministero di grazia e giustizia in maniera organica e funzionale in modo da:

costituire il ruolo centrale del personale con l'istituzione di figure professionali specifiche;

dividere in due la direzione generale degli affari civili e cioè la parte attinente le libere professioni ed il notariato dagli affari civili veri e propri collegati con l'attività giudiziaria;

affidare la direzione dei vari uffici alle specifiche figure professionali;

affidare la direzione di uffici a magistrati solo ed esclusivamente per quella parte inerente la magistratura;

decentrare a livello distrettuale la gestione delle risorse amministrative, sia umane, sia fisiche ed economiche, con la costituzione di un unico dipartimento distrettuale amministrativo presso ciascuna corte di appello, eliminando così la duplicazione presso le procure generali;

nominare i funzionari delegati nelle persone che rivestono la qualifica dirigenziale ed escludendo, quindi, tutti i magistrati;

corrispondere alla necessità di contatti periodici e frequenti tra il Ministro ed i «suoi» dirigenti per avere cognizione immediata dei problemi dell'amministrazione sul territorio;

procedere alla semplificazione dei servizi di cancelleria nell'ambito più generale di «semplificazione amministrativa» invocata da tutti;

attuare una politica del personale intesa al superamento dell'attuale criterio di determinazione delle piante organiche;

se il Governo non ritenga necessario per i problemi di natura giudiziaria a livello nazionale provvedere:

istituire il giudice unico di primo grado e riunificare in un'unica struttura l'organo del pubblico ministero;

revisionare in modo generale la collocazione degli uffici giudiziari sul territorio con l'abolizione di quelli che, in considerazione della nuova forma giurisdizionale, non raggiungano un minimo coefficiente di lavoro;

istituire a livello del singolo ufficio giudiziario la cosiddetta «doppia dirigenza» dando al magistrato dirigente il controllo e l'organizzazione dell'attività giurisdizionale e al dirigente amministrativo la gestione delle risorse umane, economiche e fisiche;

istituire la figura del *Rechtspfleger* (funzionario giudiziario che svolge attività paragiurisdizionale) che, come nella legislazione germanica e soprattutto austriaca (dove è previsto dalla Costituzione come

organo giudiziario), svolga tutte quelle attività, come le tutele, le successioni, le esecuzioni, i decreti ingiuntivi i sequestri, la tassazione di spese, le procedure divisionali e soprattutto quelle relative ai provvedimenti in materia tavolare, che non rientrano nella «giurisdizione» vera e propria; tale particolare funzione potrebbe tranquillamente essere affidata ai funzionari di IX e VIII livello non adibiti a funzioni strettamente amministrative.

(4-03186)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto, i senatori Tarolli e Guibert hanno chiesto se il Governo non intenda utilizzare, in un'opera di riforma complessiva del Ministero di grazia e giustizia, un'ampia serie di interventi riguardanti diversi campi dell'attività amministrativa del predetto Dicastero.

Si fa cenno, ad esempio, alle questioni concernenti la «doppia dirigenza» degli uffici giudiziari, il decentramento dei servizi della giustizia, i rapporti tra il Ministro ed i dirigenti dell'amministrazione, la semplificazione dei servizi di cancelleria, ed altro.

Premesso che non poche di tali questioni, seppure meritevoli di attenta considerazione, non potranno, per la loro ampiezza, essere affrontate e risolte in tempi brevi, ma per adesso costituire oggetto di discussione in sede politica, si fa presente che il Ministro di grazia e giustizia ha già presentato al Parlamento, nell'ambito delle varie iniziative facenti parte del cosiddetto pacchetto giustizia, un disegno di legge delega, relativo al decentramento dei servizi della giustizia e alla riforma di questo Ministero, che affronta parte delle problematiche presenti nell'interrogazione in oggetto.

Gli obiettivi di tale disegno di legge delineano un quadro in cui, fermo il pieno rispetto dell'unità statale, l'attività amministrativa deve svolgersi mediante strutture più aderenti alla varietà delle situazioni locali.

Conseguentemente, lo spostamento di poteri dal centro alle strutture periferiche (di nuova istituzione e, per la parte residua, direttamente agli uffici giudiziari) permetterà, attraverso la creazione di più centri decisionali, di poter far fronte in maniera più adeguata ed incisiva alle esigenze di varie realtà territoriali rappresentate dai 2.167 uffici giudiziari.

In quest'ottica, la struttura centrale continuerà a svolgere, accanto ad alcune attribuzioni oggettivamente unitarie, compiti di indirizzo, coordinamento e controllo, mentre nelle varie realtà territoriali agiranno organismi locali, a struttura regionale, con capacità di intervento più diretto e quindi più efficace, onde poter conseguire una migliore attuazione dei principi di «buon andamento» e «imparzialità» sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

L'articolazione decentrata dei servizi della giustizia, nel disegno di legge all'esame del Parlamento, si regge su due strutture fondamentali: le Conferenze regionali (CRAG) e gli Uffici regionali (URAG). Le prime esercitano poteri decisionali nei settori di maggior rilievo; i secondi

svolgono sia funzioni di supporto alle Conferenze che l'attività di ordinaria amministrazione, la cui esecuzione si sviluppa secondo gli indirizzi fissati dalle stesse Conferenze.

Tale istituzione di un sistema di gestione dei servizi di tipo decentrato implica, naturalmente, la necessità di delineare un assetto organizzativo e strutturale del Ministero più aderente al nuovo modello di riferimento. Si è proceduto, perciò, a delineare un riordinamento delle Direzioni generali e degli uffici centrali, in base a criteri di omogeneità di attribuzioni e di autonomia sia funzionale che organizzativa.

Si è affrontato anche il problema dei rapporti tra dirigenti amministrativi e magistrati prevedendo, da una parte, di assegnare le funzioni dirigenziali ad entrambi ed istituendo per i primi la qualifica di dirigente generale in un quadro di sostanziale parità qualitativa di conferimento di compiti e di responsabilità e, dall'altra, fissando dei limiti quantitativi e temporali alla permanenza dei magistrati del Ministero, così da evitare pericoli di burocratizzazione dell'attività degli stessi.

Si è inteso inoltre costituire, presso le strutture centrali, una dotazione stabile di personale amministrativo con l'istituzione di un ruolo centrale, prevedendo altresì, mediante disposizioni legislative, una scuola di formazione di quest'ultimo così da innalzarne il livello di professionalità e renderlo più adeguato alle peculiarità del lavoro svolto nella sede centrale.

Si osserva, infine, che si è intervenuti in alcune materie – come la rideterminazione delle piante organiche (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1996, rettificato da successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1997, registrato il 21 febbraio 1997 dalla Corte dei conti), la razionalizzazione degli uffici giudiziari (soppressione di alcune sezioni distaccate delle preture circondariali con decreti ministeriali 14 novembre 1996 pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1996) – per le quali, quindi, si è provveduto con la massima celerità che la delicatezza e l'importanza delle questioni da affrontare (e delle loro conseguenze) hanno reso possibile.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(12 aprile 1997)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del commercio con l'estero e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il CONI in data 20 settembre 1994 ha istituito una commissione presieduta dall'ex onorevole Francesco Colucci, presidente della Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee, con il compito di indicare soluzioni idonee a far uscire l'ente pubblico assicurativo Sportass dalla crisi operativa in cui si trova ormai da

un decennio ed esplosa a fine 1990 e la cui gestione ha portato un risultato negativo di esercizio di lire 27.912.462.215;

che negli esercizi 1991, 1992 e 1993, grazie al riequilibrio nel rapporto premi/sinistri, raggiunto in attuazione del piano di risanamento disposto dal CONI, anche la gestione assicurativa della Sportass ha raggiunto un sostanziale equilibrio; ciononostante permangono difficoltà operative nell'acquisizione del rinnovo delle convenzioni assicurative con le federazioni sportive che giungono a scadenza;

che la commissione ha proposto che la Sportass si trasformi in società per azioni, predisponendo un disegno di legge composto da due articoli, per cui il CONI rimarrebbe socio di maggioranza al 51 per cento ed al consiglio del CONI spetterebbe la nomina del liquidatore,

l'interrogante chiede di sapere:

che senso abbia, a parere del Governo, la trasformazione della Sportass in società di capitali e quindi il mantenimento della stessa, visto che la concorrenza nell'ambito del mercato assicurativo privato è fortissima, per cui le offerte alle organizzazioni sportive avrebbero condizioni sicuramente migliori sia in termini di costi che di garanzie;

se il proporre la trasformazione in società per azioni e il mantenere il CONI come socio di maggioranza non potrebbe creare una posizione dominante (articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287), visto che l'attività assicurativa si svolge nell'ambito dello stesso ente sportivo e quindi se tale soluzione sia proponibile;

se sia da ritenersi regolare la nomina del commissario liquidatore dell'ente pubblico assicurativo da parte del CONI e non da parte del Ministro dell'industria, visti gli adempimenti della compagnia di assicurazione Sportass;

se il CONI abbia comunque e sempre la possibilità di attuare soluzioni particolarmente favorevoli a tutti gli effetti.

(4-00931)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. - Si premette che la Sportass è stata istituita nel maggio del 1934, con deliberazione del Comitato olimpico nazionale italiano. Inizialmente assunse la denominazione di «Cassa interna di presidenza del CONI» con natura di persona giuridica privata, essendo stata riconosciuta ente morale, solo il 16 ottobre 1934, con regio decreto n. 2047. Con una serie successiva di provvedimenti legislativi, ed in particolare con le modifiche statutarie introdotte con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1126, alla Sportass sono state concesse le attuali, seguenti forme assicurative:

assicurazione contro i danni derivanti dagli infortuni personali occorsi ad atleti ed ausiliari sportivi nell'esercizio dello sport;

assicurazione contro i danni arrecati a terzi o a cose di terzi in conseguenza dello svolgimento e dell'organizzazione di attività sportive;

assicurazione malattia relativamente ad alcune speciali categorie di atleti e di ausiliari sportivi;

forme previdenziali a favore di sportivi professionisti, atleti ed ausiliari sportivi.

Dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n.70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici, si ritenne, in sede di attuazione dell'articolo 3 della legge stessa, che prevedeva la ricognizione degli enti pubblici ai fini della soppressione di quelli non ritenuti necessari per lo sviluppo civile, culturale e democratico del paese, di sottoporre anche la Sportass alle procedure di accertamento previste dalla richiamata disposizione. Con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, la Sportass venne inclusa fra gli enti pubblici necessari ai suddetti fini e inserendola impropriamente nella categoria «I» della tabella allegata alla citata legge n. 70 del 1975, e cioè tra gli «Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza».

L'assoggettamento della Sportass alla disciplina della suddetta legge n. 70 del 1975 ha comportato per la stessa difficoltà gestionali a causa di vincoli di natura pubblicistica che non le consentono di svolgere l'attività istituzionale su un piano di parità con le altre compagnie assicuratrici private, la cui azione concorrenziale non può essere efficacemente contrastata. La commissione di studi, citata nell'interrogazione - istituita dal consiglio direttivo della Sportass e non del CONI e presieduta dall'onorevole Colucci, membro di tale consiglio direttivo e presidente della Federazione italiana pesca sportiva ha assolto il compito di approfondire le varie problematiche derivanti dall'attuale assetto giuridico - istituzionale della Sportass, con particolare riferimento e quelle concernenti la gestione dei sinistri che, data la natura pubblicistica dell'ente, comportano notevoli difficoltà operative connesse alla rigidità amministrativa propria degli enti pubblici.

Si fa presente, infine, che per l'attuale configurazione giuridica della Sportass, qualsiasi trasformazione della stessa necessita di un provvedimento legislativo. Pertanto, in tale eventualità e nella competente sede, il Parlamento potrà compiere tutte le opportune valutazioni e adottare le proprie determinazioni.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(14 aprile 1997)

WILDE. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che il 29 giugno 1996 è stata pubblicata la circolare dell'assessorato regionale lombardo all'agricoltura riguardante le modalità di accesso ai contributi regionali diretti a promuovere la valorizzazione dell'agriturismo in Lombardia;

che le agevolazioni sono indirizzate ad imprenditori agricoli a titolo principale e ad imprenditori agricoli che dedichino alle attività in questione almeno il 50 per cento del tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle suddette almeno il 50 per cento del rispettivo reddito;

che è prevista l'erogazione dei contributi in conto capitale fino ad un massimo del 45 per cento della spesa ammissibile per coloro che abitano nelle aree disagiate e scende fino al 35 per cento nelle altre aree e con un limite massimo per intervento di 300 milioni;

che in Lombardia su 287 aziende 116 sono nel bresciano con 450 posti-letto su 1.800 e 2.600 posti di ristoro su 6.500, quindi è più che lecita la richiesta formulata dalle associazioni di categoria della ristorazione che tali riconoscimenti vengano dati con le opportune garanzie, onde evitare posizioni di concorrenza fortemente sleale, visto e riconosciuto che in molti casi presso centri agrituristici vengono addirittura effettuati banchetti nuziali e feste danzanti con pranzi, dove non vengono utilizzati prodotti localmente prodotti;

che a seguito di numerose lamentele delle categorie dei ristoratori ed albergatori lo scrivente ha per il medesimo contesto presentato un'interrogazione con risposta scritta ancora priva di risposta,

si chiede di sapere:

alla data del 30 luglio 1996 quante istanze di richieste di contributi siano state presentate agli SPAFA (Servizi provinciali agricoltura, foreste ed alimentazione) e se questi conoscano esattamente la situazione regionale in essere, visto che più volte, ed anche tramite interrogazioni dettagliate, sono state evidenziate situazioni dove l'agriturismo serve solo a giustificare la richiesta di contributo;

se, nel caso d'individuazione dei terreni e dei fabbricati oggetto dell'intervento, si rientri nei parametri richiesti dalle leggi relative all'agriturismo e se anche gli eventuali affitti decennali corrispondano alla coltivazione di prodotti in determinate quantità, che poi vengono smerciati in tali aziende;

se gli interventi recepiscano le finalità di legge e non diventino ristrutturazioni immobiliari che nulla hanno a che vedere con la destinazione dei contributi in oggetto;

se le responsabilità degli SPAFA si limitino alla verifica delle domande di contributo e quindi se effettueranno le istruttorie tecniche e la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi o se rispondano anche della veridicità di quanto dovranno poi trasmettere all'assessorato all'agricoltura;

se siano in corso indagini da parte della polizia giudiziaria, della guardia forestale, delle USL, dei NAS, dei NOS, dei vigili urbani, dell'ispettorato repressione frodi, che dovrebbero far rispettare le leggi soprattutto per quanto riguarda l'effettivo impiego dei prodotti dell'azienda agricola o, nei casi di ospitalità, delle norme in materia alberghiera.

(4-01707)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione evidenziata in oggetto si riportano qui di seguito gli elementi di risposta acquisiti presso la regione Lombardia.

Nel 1996 sono pervenute agli SPAFA 115 domande di contributo in conto capitale per l'attuazione di progetti di sviluppo aziendale in materia agrituristica per un ammontare complessivo di contributo richiesto di lire 8.588.000.000, mentre le relative disponibilità di bilancio regionale assommavano a lire 3.065.000.000.

Tutte le istanze sono state istruite dai competenti uffici provinciali (SPAFA) i quali hanno accertato sia i requisiti oggettivi aziendali, sia i requisiti soggettivi dei richiedenti fissati dalle norme in materia agrituristica e dalla circolare n. 16 del 18 giugno 1996. I controlli sull'attività agrituristica sono molteplici e vengono posti in essere dai sindaci, dalle camere di commercio, dalla regione e dalle amministrazioni statali finanziarie, del lavoro e della repressione frodi.

In particolare la giunta regionale attraverso i suoi uffici periferici e centrali verifica obbligatoriamente, con cadenza almeno triennale, la sussistenza degli aspetti di connessione e di complementarità fra azienda agricola e attività agrituristica previsti nel regolamento regionale di attuazione n. 3 del 27 dicembre 1994.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(11 aprile 1997)

WILDE. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia e ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per le pari opportunità.* – Premesso:

che in data 28 giugno 1996 il signor Pietro Cremaschi, padre dell'alunno Ruggero Cremaschi (figlio adottivo), nato a Guadalajara (Messico) il 17 luglio 1986, iscritto nell'anno 1995-96 alla classe terza elementare sezione A della scuola statale «Rossari de' Castiglioni» di via della Spiga a Milano e facente parte del circolo didattico di via Corridoni, inoltrava un esposto e ricorreva al TAR per richiedere la sospensione della bocciatura del proprio figlio, al fine di ottenere l'ammissione alla quarta elementare;

che le motivazioni con cui il TAR respingeva la suindicata richiesta si baserebbero su documentazione redatta dalla scuola dopo che il documento di ricorso era stato reso noto;

che nella relazione dell'insegnante signora Anna Cagnazzo del 18 dicembre 1995 oltre che per il suindicato alunno vengono evidenziate difficoltà per altri 6 bambini, quindi 7 bambini su 17 presentavano problemi, in tali casi si approntano proposte formative e di recupero ai sensi del testo unico n. 294 del 1994, della legge n. 517 del 1977 e della circolare ministeriale n. 199 del 1977;

che a seguito del provvedimento del TAR e delle espressioni contenute nella memoria presentata dall'Avvocatura di Stato alcune associazioni di volontariato che lavorano all'integrazione di persone pro-

venienti da paesi extracomunitari stanno studiando le opportune azioni per poter contrastare principi del tutto contrari a quanto disposto dalla legge e dalle circolari ministeriali in materia di integrazione nel contesto scolastico,

si chiede di sapere:

perchè non siano state attivate le proposte formative e di recupero ai sensi del testo unico n. 294 del 1994, legge n. 517 del 1977 e della circolare ministeriale n. 199 del 1997 e quindi se esistano omissioni da parte del corpo insegnante che potrebbero in seguito aver pesato sul livello finale dei risultati dimostrati dagli alunni e quindi danneggiato gli stessi;

come mai il verbale del consiglio di interclasse straordinario porti la data del 17 giugno 1996, due giorni dopo la data di rilascio dell'attestato finale datato 15 giugno 1996;

che cosa significhi e se sia pertinente da parte dei docenti parlare di una «storia familiare» molto difficile, precedente all'adozione, e mettere in dubbio l'età del bambino (verbale dell'interclasse docenti del 13 giugno 1996) e se tale ingerenza nella *privacy* rispetti i diritti della persona (articoli 16 e 39 della Convenzione internazionale sui diritti sull'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 24 maggio 1991);

come mai la pagella prodotta al TAR sia diversa da quella consegnata alla famiglia considerando che è carente di giudizio finale e firma degli insegnanti;

se corrisponda a verità che la vicedirettrice vicaria Monica Giovanetti, per il tramite di una conoscente, consigliò di desistere da qualsiasi azione perchè altrimenti si sarebbe rivolta al tribunale per i minori, per non ben specificate azioni, ed eventualmente quali siano queste gravi motivazioni;

se corrisponda a verità che nel corso del triennio il corpo insegnanti ha più volte richiesto di riconoscere Ruggero «portatore di *handicap*» e se tale richiesta sia lecita a tutti gli effetti, visto che la USL n. 75/1 in data 20 giugno 1996 riportava «nessuna segnalazione».

(4-01754)

(18 settembre 1996)

WILDE. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia e ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per le pari opportunità.* – Premesso:

che in data 28 giugno 1996 il signor Pietro Cremaschi, padre dell'alunno Ruggero Cremaschi (figlio adottivo), nato a Guadalajara (Messico) il 17 luglio 1986, iscritto nell'anno 1995-96 alla classe terza elementare, sezione A, della scuola statale «Rossari de' Castiglioni» di via della Spiga a Milano e facente parte del circolo didattico di via Corridoni, inoltrava un esposto e ricorreva al TAR per chiedere la sospensione della bocciatura del proprio figlio, al fine di ottenere l'ammissione alla quarta elementare;

che le motivazioni con cui il TAR respingeva la suindicata richiesta si basano su documentazione (in particolare verbali dei consigli d'interclasse e di classe) non solo mai resa disponibile agli interessati (in violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990) ma addirittura neppure menzionati e/o richiamati nell'attestato finale di non ammissione e nel relativo documento di valutazione (in violazione dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80) ed i verbali stessi presentano irregolarità (date non coincidenti, firme mancanti, eccetera);

che nella relazione dell'insegnante signora Anna Cagnazzo del 18 dicembre 1995 oltre che per il suindicato alunno vengono evidenziati problemi per altri 6 bambini, quindi 7 bambini su 17 presentavano difficoltà; in tali casi si approntano proposte formative e di recupero ai sensi del testo unico n. 297 del 1994, della legge n. 517 del 1977 e della circolare ministeriale n. 199 del 1977;

che a seguito del provvedimento del TAR e delle espressioni contenute nella memoria presentata dall'Avvocatura di Stato alcune associazioni di volontariato che lavorano all'integrazione di persone provenienti da paesi extracomunitari e associazioni nazionali di famiglie adottive e affidatarie stanno studiando le opportune azioni per poter contrastare principi del tutto contrari a quanto disposto dalla legge e dalle circolari ministeriali in materia di integrazione nel contesto scolastico,

si chiede di sapere:

perchè per l'alunno Cremaschi non siano state attivate le proposte formative e di recupero ai sensi del testo unico n. 297 del 1994; in particolare l'articolo 116 prevede che:

«1) per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine;

2) possono altresì essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo 131, comma 2»;

quindi se esistano omissioni da parte del corpo insegnante che potrebbero in seguito aver pesato sul livello finale dei risultati dimostrati dall'alunno e quindi danneggiato lo stesso;

come mai il verbale del consiglio di interclasse straordinario porti la data del 17 giugno 1996, due giorni dopo la data di rilascio dell'attestato finale datato 15 giugno 1996;

che cosa significhi e se sia pertinente da parte dei docenti parlare di una «storia familiare» molto difficile, precedente all'adozione, e mettere in dubbio l'età del bambino (verbale dell'interclasse docenti del 13 giugno 1996) e se tale ingerenza nella *privacy* rispetti i diritti della persona (articoli 16 e 39 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 24 maggio 1991);

come mai la copia della pagella (documento di valutazione) prodotta in giudizio avanti al TAR sia diversa da quella consegnata alla famiglia che è carente del giudizio finale e della firma di tutti gli inse-

gnanti; inoltre la copia per la famiglia è stata consegnata il 26 giugno 1996, anzichè il 21 giugno 1996 come per tutti gli altri;

se sia legittimo e corretto che le insegnanti scrivano alla famiglia che la pagella di valutazione quadrimestrale verrà consegnata dopo che le insegnanti avranno preso contatti con il SIMEE (un mese e mezzo dopo la data di consegna alla classe);

se sia legittimo da parte delle insegnanti attuare pressioni sulla famiglia dell'alunno affinché venga prodotto un certificato medico che attesti un qualsiasi tipo di *handicap* per giungere ad una identificazione dell'alunno come presunto handicappato onde gli sia assicurato un'insegnante di sostegno, allorchè l'alunno Cremaschi aveva diritto a tale sostegno non in quanto handicappato bensì in quanto di origine extracomunitaria;

se siano state verbalizzate tutte le richieste della famiglia al direttore didattico ed alle insegnanti affinché venisse attuata una programmazione adeguata (come previsto dall'articolo 115 del testo unico n. 297 del 1994 e dalle circolari ministeriali n. 301 del 1989, n. 205 del 1990, n. 122 del 1992 e n. 73 del 1994);

come mai nella scuola di via della Spiga per l'alunno Cremaschi non sia mai stato attuato il corso prescolastico di lingua italiana che l'alunno ha invece svolto nella nuova scuola d'iscrizione e se sia giusto che tale carenza scolastica vada a danno dell'alunno stesso, bocciato proprio perchè la scuola non è stata in grado di fornire il sostegno previsto dalle citate norme dell'ordinamento scolastico;

se nei verbali dei consigli di interclasse delle classi 1^a A, 2^a A e 3^a A frequentate dall'alunno nell'arco dei tre anni siano contenute indicazioni e programmi atti a favorire l'integrazione scolastica dell'alunno ed i risultati ottenuti a fronte di ogni intervento specifico;

se il continuo riferimento all'adozione e alla «diversità culturale» fatto in classe durante le lezioni al fine di provocare nel bambino reazioni di tipo emotivo (che l'insegnante Monica Giovanetti etichetta come «comportamento scorretto e violento») non siano da intendersi come atti lesivi della dignità umana;

come siano compatibili con la bocciatura i numerosi giudizi positivi riportati durante l'anno (secondo quadrimestre compreso) dall'alunno proprio nelle materie per le quali è stato ritenuta «molto scarsa» la sua «alfabetizzazione culturale», tenuto conto che, *ex* articolo 1, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 9 marzo 1995, n. 80, «lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico»;

se la cosiddetta «diagnosi funzionale» del SIMEE («si ritiene che la tipologia del disturbo possa essere superata attraverso una continuità didattica accompagnata da un riferimento relazionale stabile e individuale che permetta al bambino una mediazione con l'ambiente sociale circostante e con gli obiettivi didattici prefissati») possa considerarsi un vero e proprio *handicap* «psichico» e non invece una logica conseguenza dell'intervenuta adozione (perchè se l'adozione equivale all'*handicap*

allora tutti i bambini stranieri adottati dovrebbero considerarsi psichicamente handicappati!).

(4-01869)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in oggetto indicate, con le quali l'onorevole interrogante ha rappresentato il caso dell'alunno Ruggero Cremaschi – nato in Messico e figlio adottivo di genitori italiani – non ammesso, nello scorso anno scolastico, al passaggio dalla terza alla quarta classe della scuola elementare «Rossari de' Castiglioni» di Milano, per motivazioni che riguarderebbero non tanto lo scarso profitto ed il basso livello di apprendimento raggiunto dall'alunno quanto presunte carenze ed irregolarità addebitabili alla scuola.

Al riguardo si osserva preliminarmente che da un attento e sereno esame degli elementi informativi e valutativi, acquisiti per il tramite del competente provveditore agli studi, non pare che le censure di cui è cenno nelle suddette interrogazioni siano fondate, come si evince anche dal fatto che il TAR della Lombardia per ben due volte, con due successive ordinanze, ha respinto le istanze di sospensiva proposte dai genitori in sede di pugnativa avverso la mancata promozione del figlio.

Nè risulta che al citato TAR sia stata consegnata, da parte della scuola, documentazione incompleta o irregolare, atteso che i verbali da tale organo giurisdizionale presi in esame risultano regolarmente compilati e firmati dal presidente e dai docenti del competente consiglio di interclasse e che la valutazione dell'alunno risulta formulata dal gruppo di insegnanti che lo aveva seguito durante l'anno scolastico e che eventuali correzioni, apportate ai medesimi verbali, sono chiaramente leggibili e tali da non comportare variazioni di senso del loro contenuto.

Quanto poi al fatto che il verbale del consiglio di classe riporti la data del 17 giugno 1996, ossia due giorni dopo quella del rilascio dell'attestato (risalente al 15 giugno 1996), tale sfasatura è dovuta, secondo gli elementi acquisiti, a motivi attinenti esclusivamente all'organizzazione dell'attività amministrativa della scuola in quel particolare periodo e che sono stati comunque chiariti all'organo giurisdizionale chiamato ad occuparsi del caso.

Al suindicato TAR era stato peraltro reso noto che per mero errore materiale, determinato probabilmente dalla mole degli adempimenti gravanti sui docenti a conclusione dell'anno scolastico, la scheda consegnata alla famiglia non era stata completata nell'ultima parte, mentre la copia della stessa scheda conservata agli atti risultava integralmente compilata.

Circa la lamentata mancata attivazione dei corsi previsti dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che, nei confronti degli

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

alunni extracomunitari, prevede specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine, la scuola non ha ravvisato i presupposti per poterli attivare, anche per la mancanza di docenti delle dotazioni organiche provinciali disponibili, a prescindere dal fatto che l'alunno era stato presentato anche come cittadino italiano; nè la stessa scuola ha ravvisato la possibilità di promuovere iniziative individualizzate di sostegno, non essendo le stesse state programmate dal competente collegio dei docenti e tenuto conto che, da parte dei genitori adottivi, era stato in un primo tempo rifiutato ogni intervento di sostegno, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti e come, si evidenzia anche nell'ordinanza emessa dal TAR di Milano n. 2288/96 del 26 luglio 1996, concernente la reiezione della domanda di sospensiva, cui si è fatto dianzi riferimento.

A tale riguardo, si rileva che alla scuola era stato presentato dalle locali autorità sanitarie un certificato, datato 2 giugno 1996, attestante difficoltà psichiche dell'alunno, che la famiglia non aveva ritenuto di condividere, sostenendo la normalità psicologica e cognitiva del figlio.

Conclusivamente si ritiene, sulla base degli atti esaminati, che da parte degli insegnanti della classe non vi siano stati, riguardo al caso segnalato, comportamenti non consoni alla dignità della funzione docente nè atteggiamenti preconcepiuti verso l'alunno o la famiglia, in particolare con riferimento alla diversità culturale del bambino, la cui valutazione negativa, a conclusione dell'anno scolastico, è stata ritenuta opportuna soprattutto per l'esigenza di consentirne il recupero, dal momento che l'alunno in parola, pur avendo frequentato la classe terza, era risultato in possesso delle sole cognizioni corrispondenti alla seconda.

Resta, infine, da aggiungere che, da notizie avute dal provveditore agli studi di Milano, risulta che, a seguito di motivi aggiunti presentati dai genitori in sede giurisdizionale, lo stesso TAR della Lombardia – come in premessa accennato – con ordinanza n. 3362/96 del 28 novembre 1996, ha nuovamente respinto la seconda domanda incidentale di sospensiva del provvedimento impugnato, motivando ampiamente sulla legittimità del provvedimento medesimo.

Dal proprio canto, il Ministero di grazia e giustizia, al quale le interrogazioni dell'onorevole interrogante sono anche dirette, ha fatto presente che i rilievi ed i quesiti mossi all'operato degli insegnanti «appaiono inquadrabili e valutabili sulla base della disciplina amministrativa, che regola l'attività, le funzioni ed il ruolo del personale docente della scuola, questione in ordine alla quale è già stata investita la competente autorità giudiziaria amministrativa» (TAR di Milano).

Secondo il citato Ministero i predetti rilievi e quesiti non risultano, allo stato, avere risvolti tali da implicare un'azione di tutela giurisdizionale dei diritti del minore coinvolto. Eventuali accertamenti amministrativi potranno, nel caso, mettere in rilievo ed accertare responsabilità di rilevanza penale, specialmente per quanto concerne l'asserita violazione del diritto del minore alla riservatezza, il quale può trovare adeguata tutela giurisdizionale, una volta constatata la veridicità dei fatti e qualora gli interessati si rivolgessero all'autorità giudiziaria minorile competente.

Al momento, pertanto, ogni eventuale ulteriore determinazione, riguardo alla vicenda, resta subordinata, per quanto attiene alle attribuzioni di questo Ministero, a quelle che saranno le decisioni finali di merito del giudice amministrativo.

Per completezza di informazione si aggiunge – sulla base delle notizie ultimamente acquisite presso le competenti autorità scolastiche – che, nell'anno scolastico 1996-1997, l'alunno Cremaschi è stato iscritto ad altra scuola, dipendente dalla direzione didattica «Pisacane» di Milano, ove, a seguito della prescritta, documentata richiesta da parte della famiglia, gli è stato assegnato un docente di sostegno per 12 ore settimanali.

La titolare della predetta direzione didattica ha in particolare precisato che l'alunno ha fin qui frequentato la terza classe con sufficiente profitto.

Si intende ovviamente che il provveditore agli studi di Milano, cui la presente è diretta per conoscenza, resta impegnato a vigilare affinché all'allievo in questione continui ad essere assicurato il necessario sostegno.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)

WILDE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che pochi giorni prima dei conferimenti degli incarichi annuali da parte del provveditorato agli studi di Brescia sono state azzerate le graduatorie per riproporle in altro modo; nella nuova proposta di graduatoria alcune abilitazioni nella scuola media inferiore possono dare diritto di precedenza assoluta in tutte le materie nella scuola media superiore;

che la classe di concorso «C 520» (esercitazioni di pratica professionale) permetteva, con un semplice diploma di qualunque tipo, di avere precedenza assoluta, ma recentemente per tale classe di concorso tale prassi è stata abolita e non si capisce per quale motivo rimane in essere per i conferimenti degli incarichi annuali;

che può capitare che in determinate graduatorie siano inseriti quindi docenti che non hanno mai sostenuto concorsi di abilitazione all'insegnamento;

che con circolare n. 562, protocollo n. 5020, dell'11 settembre 1996 del ministro Berlinguer, avente per oggetto personale docente-concorsi per soli titoli anno 1996, attribuzione precedenze nel conseguimento dei contratti di lavoro a tempo determinato, sono state date disposizioni in merito alle assunzioni ed il diritto di precedenza interviene nel corso del periodo triennale di vigenza delle graduatorie provinciali di supplenza, per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98; ai docenti medesi-

mi è attribuita precedenza (qualifica B1) in subordine, a parità di condizione, ai docenti già titolari del diritto di precedenza nell'anno scolastico 1995-96 e per tale precedenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 della ordinanza ministeriale n. 317 del 1994,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che docenti delle materie letterarie (classe di concorso 051) iscritti nelle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi di Brescia che, pur trovandosi nell'anno di apertura delle graduatorie 1995-96 in posizione molto arretrata, sono ora riusciti, in virtù del cosiddetto «doppio canale», a scavalcare tutta la graduatoria dei non abilitati;

se sia vero che molte richieste sono supportate non da documentazioni, ma da autocertificazioni che dichiarano di aver conseguito un'abilitazione alle medie; in tal caso se avvengano controlli, visto che l'ultimo concorso per ottenere l'abilitazione alle medie e superiori è stato bandito nel 1989 ed espletato nel 1990 ed alcuni di questi insegnanti si sono laureati nel 1991 (ad esempio Iole Bernardini, laureata nel 1991 con 101 su 110 e con diploma di conservatorio conseguito prima della laurea, oppure altri casi come quello del signor Golia, laureato a Napoli con 80 su 110, autocertificato per abilitazione per le medie conseguita a Napoli, Lavarello, Sessa ed altri);

se il lavoro svolto dal responsabile delle graduatorie presso il provveditorato di Brescia, ragionier Battista, sia da ritenersi regolare a tutti gli effetti di legge o se si ritenga opportuna una seria indagine; se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-02348)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, il competente provveditore agli studi di Brescia ha precisato che gli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 1996-1997 sono stati conferiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

In particolare, la precedenza di tipo B1 ai docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli (articolo 402 del decreto legislativo n. 297 del 1994) è stata attribuita, come stabilito dalla circolare ministeriale telegrafica n. 562 dell'11 settembre 1996, applicando le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1, punto D, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994.

Dette disposizioni prevedono che i docenti di cui trattasi hanno diritto di precedenza assoluta relativamente a tutte le graduatorie di supplenze in cui figurano inseriti (graduatorie degli abilitati e non abilitati) nell'ambito della medesima tipologia scolastica (scuola materna, scuola elementare, scuola secondaria); per la scuola secondaria, anche in relazione alla suddivisione delle relative classi di concorso nelle diverse tipologie d'insegnamento di cui alle tabelle A, C e D annesse al decreto ministeriale n. 334 del 1994 (classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico pratico e a posti di insegnante di arte applicata) il drit-

to di precedenza spetta, nell'ambito delle graduatorie relative agli insegnamenti compresi nella medesima tabella, in cui rientra l'insegnamento per il quale l'aspirante è incluso nella graduatoria per l'immissione in ruolo.

Conseguentemente sono stati conferiti incarichi a tempo determinato a docenti inclusi nella graduatoria provinciale dei non abilitati, compilata nell'anno scolastico 1995-1996, in posizione meno favorevole di altri, ma in possesso della precedenza assoluta B1.

Com'è noto, l'inclusione nella graduatoria degli abilitati avviene con la presentazione, da parte dei docenti interessati, del certificato di abilitazione rilasciato dalle competenti sovrintendenze scolastiche regionali dopo l'avvenuta registrazione delle graduatorie concorsuali da parte degli organi di controllo, ovvero mediante dichiarazioni personali sottoscritte dagli interessati sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge n. 15 del 1968, quando le suddette graduatorie non siano state ancora registrate (comma 9 dell'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994). In questo ultimo caso il provveditore si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni così come disposto dall'articolo 4, comma 10, della predetta ordinanza ministeriale n. 371 del 1994.

Si precisa infine che l'ultimo concorso ordinario è stato bandito nel 1990 ma che lo stesso è stato espletato negli anni scolastici successivi, concludendosi in alcuni casi anche dopo il 31 agosto 1992.

In riferimento, infine, all'ultimo capoverso della interrogazione parlamentare in parola, il provveditore agli studi di Brescia ha precisato di non essere a conoscenza di indagini giudiziarie in merito all'operato dell'ufficio scolastico provinciale.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(2 aprile 1997)
